1ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 40

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 17 ottobre 2001** SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 24

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 26 luglio 2001
(della Provincia autonoma di Trento)

Sanità pubblica - Atto di indirizzo e coordinamento concernente il rimborso delle spese di soggiorno per cure di soggetti portatori di handicap in centri all'estero di elevata specializzazione - Previsione, a carico delle regioni e province autonome, del concorso alle predette spese in misura pari al cento per cento, in caso di nucleo familiare con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 100 milioni; all'ottanta per cento delle spese di soggiorno in caso di nucleo familiare con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) superiore a 100 milioni - Lamentata diretta applicabilità alla Provincia di Trento di criteri eccessivamente analitici senza alcun residuo margine di autonomia della Provincia stessa - Dedotto illegittimo esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento per alterazione delle competenze stabilite e l'adozione della disciplina impugnata mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri anziché del Presidente della Repubblica - Lamentata mancanza di motivazione riguardo alle disposizioni adottate con il parere contrario espresso dalla Provincia di Trento - Violazione del principio di leale collaborazione - Lesione delle competenze provinciali in materia di igiene e sanità.

- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2000, art. 3.
- Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 9, n. 10), e 16; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 3; legge 12 gennaio 1991, n. 13, art. 1, comma 1, lett. *ii)*; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 5, comma 1, lett. *d)*.

Ricorso per conflitto di attribuzione della Provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della giunta provinciale *protempore* Lorenzo Dellai, autorizzato con deliberazione della giunta provinciale n. 1662 del 3 luglio 2001 (all. 1), rappresentata e difesa — come da procura speciale del 5 luglio 2001 (rep. n. 25303) rogata dal dott. Tommaso Sussarellu, ufficiale rogante della Provincia stessa (all. 2) — dall'avv. prof. Giandomenico Falcon di Padova e dall'avv. Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'avv. Manzi, in via Confalonieri n. 5,

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, per la dichiarazione che non spetta allo Stato di dettare con l'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2000, «Atto di indirizzo e coordinamento concernente il rimborso delle spese di soggiorno per cure dei soggetti portatori di handicap in centri all'estero di elevata specializzazione», disposizioni dettagliate direttamente applicabili nel territorio provinciale e vincolanti le competenze provinciali, e per il conseguente anullamento dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 118 del 23 maggio 2001, per violazione:

dell'articolo 9, n. 10, dell'articolo 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme di attuazione;

degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 266 del 1992;

del principio di leale collaborazione;

delle regole procedimentali in materia di atti di indirizzo e coordinamento, e in particolare dell'art. 1, comma 1, lettera *ii)*, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, e dell'art. 5, comma 1, lettera *d)*, della legge n. 400/1988.

FATTO

La Provincia autonoma di Trento è dotata di potestà legislativa nella materia dell'igiene e sanità, ai sensi dell'articolo 9, n. 10), dello statuto speciale. Nella medesima materia la Provincia è altresì dotata delle correlate potestà amministrative, in virtù dell'articolo 16 dello statuto speciale e delle conseguenti norme di attuazione, emanate con d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474.

Nell'ambito di tale materia rientra la problematica dei rimborsi delle spese dei soggetti portatori di handicap che si rechino all'estero per fruire di prestazioni sanitarie in centri di altissima specializzazione, qualora le prestazioni in questione non possano essere erogate adeguatamente o tempestivamente dal Servizio sanitario nazionale.

Essa è disciplinata, in ambito statale, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, il cui art. 11 prevede, in particolare, che, «ove nel centro di altissima specializzazione estero non sia previsto il ricovero ospedaliero per tutta la durata degli interventi autorizzati, il soggiorno dell'assistito e del suo accompagnatore in alberghi o strutture collegate con il centro è equiparato a tutti gli effetti alla degenza ospedaliera ed è rimborsabile» (comma 1). Il comma 2 dello stesso articolo dispone poi che «la commissione centrale presso il Ministero della sanità di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989, ... esprime il parere sul rimborso per i soggiorni collegati agli interventi autorizzati dalle regioni sulla base di criteri fissati con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dellrricolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con il quale sono disciplinate anche le modalità della corresponsione di acconti alle famiglie». Il richiamato art. 5, comma 1, legge n. 833 del 1978 è una norma generale di competenza, e stabilisce che «la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni in materia sanitaria, ... spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale» (va qui ricordato che tale organo è stato soppresso con il d.lgs. 3 marzo 1993, n. 266, e che i suoi compiti sono stati attribuiti alla Conferenza Stato-Regioni).

L'atto d indirizzo e coordinamento oggetto del presente giudizio è stato emanato con il d.P.C.m. 1° dicembre 2000. Oggetto della presente impugnazione è, in particolare, l'art. 3, il quale stabilisce che «le regioni e le province autonome» riconoscono il concorso alle spese di cura all'estero ai soggetti indicati nell'art. 2, attenendosi, in ordine alle modalità di calcolo della situazione economica del nucleo familiare di appartenenza, ai seguenti «criteri»:

«*a)* un concorso pari al 100 per cento della spesa rimasta a carico, qualora trattasi di un nucleo familiare per il quale l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore a 62 milioni;

b) un concorso pari all'80 per cento della spesa rimasta a carico, qualora trattasi di un nucleo familiare per il quale l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore a 100 milioni;

c) un concorso pari all'80 per cento delle spese di soggiorno, ... qualora trattasi di un nucleo familiare per il quale l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sia superiore a 100 milioni».

Si tratta di un complesso dettagliato di prescrizioni direttamente operative o comunque vincolanti, le quali ledono le prerogative costituzionali della Provincia, per le seguenti ragioni di

DIRITTO

1. — Lesione delle funzioni legislative ed amministrative della Provincia per la diretta applicabilità e per il carattere vincolante dei criteri di cui all'art. 3 d.P.C.m. 1° dicembre 2000.

Come esposto, l'art. 3 del d.P.C.m. qui impugnato detta disposizioni dettagliate direttamente applicabili nel territorio provinciale e vincolanti le competenze provinciali, senza lasciare alcuna discrezionalità nel settore in questione.

Le censure che verranno di seguito illustrate, e che ad avviso della ricorrente Provincia non potrebbero non portare all'annullamento delle impugnate disposizioni, sarebbero superflue se anche in relazione all'art. 3 del decreto impugnato operasse la clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 7, comma 3, del d.P.C.m. secondo la quale «le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente atto di indirizzo e coordinamento nell'ambito delle proprie competenze secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti».

Sennonché, ad impedire un'applicazione altrimenti ovvia di tale clausola al disposto dell'art. 3 (come ad ogni altro disposto dell'atto di indirizzo) — sta il fatto che lo stesso art. 3 menziona precisamente tra i propri destinatari le Province autonome. Ciò induce a ritenere che — nonostante la generale clausola di salvaguardia — l'atto

di indirizzo abbia inteso specificare che per la speciale materia del «concorso alla spesa» (oggetto dell'art. 3) il vincolo è invece dettagliato e preciso, e pienamente corrispondente a quello posto alle regioni ordinarie. Pare cioè che l'art. 3 deroghi all'art. 7, comma 3, e intenda sottoporre in modo immediato le Province autonome ad una disciplina dettagliata in una materia di competenza provinciale.

Di qui la necessità del presente ricorso.

In quanto riferite — come lo stesso art. 3 le riferisce alla ricorrente Provincia, le disposizioni in esso contenute violano in primo luogo l'art. 3, comma 2, delle norme di attuazione dello statuto poste con d.lgs. n. 266/1992, secondo il quale gli atti di indirizzo e coordinamento «vincolano la regione e le province autonome solo al conseguimento degli obiettivi o risultati in essi stabiliti».

Già in generale, come codesta ecc.ma Corte costituzionale ha più volte stabilito (v. ad es. la sent. n. 177 del 1988), un atto non può dirsi «di indirizzo e coordinamento» se reca invece esso stesso in termini rigidi la disciplina che dovrebbe limitarsi ad indirizzare; ma è evidente che le norme di attuazione dello statuto pongono per la ricorrente Provincia un più stringente standard di legittimità dell'atto in quanto ad essa rivolto. Obbiettivo o risultato da raggiungere potrebbe essere, in questo caso, la differenziazione della copertura delle spese per fasce di reddito: non certo la puntuale determinazione contenuta nell'atto impugnato.

In realtà, si tratta di una disciplina talmente precisa da doversi considerare l'equivalente di una diretta disciplina della materia: e da questo punto di vista risulta violato anche l'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992: il quale, come ben noto, istituisce un regime di separazione fra la legislazione statale e la legislazione regionale (e provinciale), per cui — nelle materie regionali e provinciali — le leggi statali non sono direttamente applicabili nella regione Trentino-Alto Adige ma determinano il dovere della regione e delle province di adeguare eventualmente la propria legislazione ai principi delle leggi statali costituenti limiti della legislazione stessa ai sensi dello Statuto. La norma di attuazione risulta, quindi, violata tre volte dall'art. 3 qui impugnato; perché pone disposizioni direttamente applicabili alle province, perché tali disposizioni sono dettagliate e perché esse, comunque, non provengono da un atto legislativo ma da un semplice atto di indirizzo e coordinamento.

Di qui la lesione delle competenze legislative ed amministrative della Provincia.

2. — Violazione dell'art. 3, d.lgs. n. 266/1992.

In base all'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 266/1992, «la regione o le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le rispettive competenze, sono consultate, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, su ciascun atto amministrativo di indirizzo e coordinamento per quanto attiene alla compatibilità di esso con lo statuto speciale e con le relative norme di attuazione». La premessa del d.P.C.m. qui impugnato attesta l'avvenuta acquisizione dell'intesa con la Conferenza Stato-Regioni ma non l'acquisizione del parere della Provincia autonoma di Trento, necessario in virtù della norma ora citata.

Il parere della Provincia viene invece dato per reso dal verbale della seduta della Conferenza Stato-Regioni del 12 ottobre 2000 (all. 3), verbale che cita una nota del 17 aprile 2000. In realtà, la Provincia autonoma di Trento si è espressa sullo schema di d.P.C.m. da ultimo, con nota del presidente 8 giugno 2000, n. prot. 477/32-3/2000-S001 (all. 4), con la quale ha espressamente richiesto la soppressione, nell'art. 3 qui impugnato, del riferimento alle province autonome.

Più precisamente, nella nota si rileva che la Provincia «aveva formulato, con nota di data 3 maggio 2000, ... le proprie motivate osservazioni in ordine alla mancata compatibilità dell'atto ... con lo statuto speciale e con le relative norme di attuazione e aveva di conseguenza ritenuto necessario proporre alcuni emendamenti a salvaguardia delle specifiche competenze della Provincia in materia» e che «nel nuovo testo dell'atto di indirizzo e coordinamento inviato ..., non è stata inserita..., la modifica proposta all'articolo 3». Si ribadivano, dunque, «anche nei confronti del nuovo schema di atto di indirizzo ... le osservazioni di ordine generale e sistematico, circa la non compatibilità dell'atto medesimo con lo statuto speciale e con le relative norme d'attuazione», e si rinnovavano per gli stessi motivi, «le proposte di emendamento al testo dell'atto», fra le quali quella di «sopprimere il riferimento alle Province autonome contenuto nell'articolo 3». Dunque, la Provincia autonoma di Trento aveva chiaramente espresso ... proprio parere negativo su quello che è divenuto poi il contenuto definitivo dell'art. 3.

A questa stregua, il verbale della seduta del 12 ottobre 2000 della Conferenza Stato-Regioni (seduta alla quale non ha partecipato il presidente della Provincia di Trento: v. il doc. 3) risulta del tutto arbitrario nella parte in cui attesta che «le Province autonome di Trento e Bolzano, con note rispettivamente del 17 aprile e del 5 aprile 2000, hanno reso i ... pareri di conformità alle norme statutarie».

Ora, la ricorrente Provincia è del tutto consapevole che nella procedura di adozione degli atti di indirizzo essa è chiamata a dare un semplice parere di conformità statutaria, e che il Consiglio dei ministri potrebbe opinare diversamente: ma ciò non toglie che appaia lesivo delle proprie prerogative costituzionali, anche in relazione al principio di leale collaborazione, sia il dare per acquisito un parere di conformità, quando il contenuto effettivo di tale parere era al contrario nel senso della non conformità statutaria, sia il provvedere in difformità da tale parere senza la minima indicazione delle cogenti ragioni di fatto o di diritto che inducono il Consiglio dei ministri a tale scelta.

Nel presente caso il d.P.C.m. ha disatteso (senza motivazione alcuna) la proposta provinciale, ed anzi l'ha persino ignorata: ma il fatto di «ignorare» il parere negativo della Provincia costituisce il disconoscimento di una garanzia — prevista dal d.lgs. n. 266/1992 — che concorre a comporre il complessivo «bagaglio» di protezione costituzionale della Provincia stessa.

Ne risulta un'ulteriore ragione di annullamento dell'art. 3 qui impugnato.

3. — Illegittimo esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento per alterazione delle competenze stabilite.

Le censure sopra esposte costituiscono il quadro fondamentale della presente impugnazione. Completezza e scrupolo difensivo esigono tuttavia che si rilevino altre singolarità dell'atto impugnato, che ad avviso della Provincia ne compromettono anch'esse la legittimità quale atto di indirizzo e coordinamento.

Come illustrato, esso è stato emanato ai sensi dell'art. 5 della legge di riforma sanitaria n. 833 del 1978, secondo il quale «la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni in materia sanitaria, ... spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale».

L'atto si sarebbe dunque dovuto fondare su una proposta del Presidente del Consiglio, sulla quale avrebbe dovuto essere acquisita l'intesa del Ministro della sanità, e avrebbe dovuto essere emanato con decreto del Presidente della Repubblica, secondo la regola generale di cui all'art. 1, comma 1, lett. *ii)*, della legge 12 gennaio 1991, n. 13. Si è trattato invece, come risulta dall'intitolazione dell'atto e dal preambolo, di un decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

È evidente non solo la non corrispondenza formale dell'atto allo schema normativo, ma altresì, come si dirà, l'alterazione sostanziale del processo decisionale.

In primo luogo, l'atto di indirizzo deliberato dal Consiglio dei ministri è stato «tradotto» in un decreto del Presidente del Consiglio. A quello che risulta, ciò corrisponde alla prassi degli atti di indirizzo e coordinamento adottati dal 1997 in poi: ma tale prassi appare attualmente contraria al diritto positivo. Essa si spiega, probabilmente, per il fatto che l'art. 1, comma 1, lett. *hh)*, della legge n. 13 del 1991, che prevedeva specificamente l'emanazione degli atti di indirizzo e coordinamento con decreto del Presidente della Repubblica, è stato abrogato dalla legge n. 59 del 1997, abrogazione a sua volta collegata al venire meno per effetto dell'art. 8, legge n. 59 del 1997 — della competenza generale del Consiglio dei ministri. In quella situazione, l'iniputazione dell'atto di indirizzo al Presidente del Consiglio poteva apparire il solo modo di sottolineare la natura «generale» dell'atto, la sua non imputabilità ad una amministrazione di settore: di qui, si ritiene, la prassi che dal 1997 vede la sostituzione del d.P.C.m. al d.P.R. quale forma di emanazione degli atti di indirizzo.

Tuttavia, la situazione giuridica attuale non giustifica affatto tale prassi. Va rilevato, in particolare, che la competenza del Consiglio dei ministri (che peraltro nel caso specifico è già fondata sull'art. 5 della legge n. 833 del 1978) è stata anche in generale «ripristinata» dalla sent. n. 408 del 1998 di codesta Corte costituzionale, che ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma della legge n. 59/1997 abrogativa dell'art. 2, comma 3, lett. *d)*, legge n. 400/1988. A seguito di tale sentenza si ripristina anche la competenza del Presidente della Repub-

blica ad emanare gli atti di indirizzo e coordinamento, per effetto del già citato art. 1, comma 1, lett. *ii)*, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, e dell'art. 5, comma 1, lett. *d)*, della legge n. 400/1988 (che presuppone chiaramente l'emanazione con d.P.R. di tutti gli atti per i quali sia intervenuta delibera del Consiglio dei ministri).

Risulta ad avviso della ricorrente Provincia così illustrato come la prassi della emanazione degli atti di indirizzo e coordinamento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia oramai *contra legem*. A smentire tale conclusione non basta certo, a questo punto, l'avvenuta abrogazione della specifica regola già posta dal ricordato art. 1, comma 1, lett. *hh)*, della legge n. 13 del 1991, dato che il luogo di questa è ora tenuto dalla regola generale sopra citata.

L'aver tradotto, nel caso di cui al presente ricorso, la deliberazione di base in un atto del Presidente del Consiglio, anziché del Presidente della Repubblica, altera dunque l'ordine delle competenze, assegnando al Presidente del Consiglio un potere che non gli spetta, né in relazione alla disciplina degli atti di indirizzo e coordinamento né in relazione agli atti del Consiglio dei ministri in genere. Inoltre ed è ciò che qui più conta -- tale indebita «trasposizione» della deliberazione collegiale in atto del Presidente del Consiglio sottrae alla Provincia la garanzia (sicuramente di livello costituzionale) che nel procedimento di emanazione dell'atto di indirizzo intervenga un organo rappresentante dell'unità nazionale nel suo complesso, un organo in grado di formulare, al momento dell'emanazione, i rilievi eventualmente necessari sulla legittimità sull'atto emanando.

Nel caso specifico, inoltre, l'alterazione delle competenze all'emanazione ha comportato un'ulteriore alterazione del processo decisionale, in quanto il Presidente del Consiglio, dovendo emanare l'atto, non ha svolto alcun ruolo nella determinazione del contenuto dell'atto, che avrebbe invece dovuto proporre. L'art. 5 della legge di riforma sanitaria affida la proposta al Presidente del Consiglio, e non all'amministrazione competente per materia, all'evidente scopo di mantenere la funzione generale dell'atto, e di evitarne lo scadimento ad espressione degli interessi dell'amministrazione più direttamente coinvolta: alla quale è stato affidato dunque un ruolo secondo, consistente nel potere di intesa, ma non un ruolo di prima individuazione del contenuto propositivo.

Di qui una generale ragione di illegittimità dell'atto, che si traduce anch'essa, rapportata al contenuto lesivo dell'art. 3, in una violazione delle prerogative costituzionali della ricorrente Provincia.

P. Q. M.

La Provincia autonoma di Trento, come sopra rappresentata e difesa, chiede voglia l'eccellentissima Corte costituzionale dichiarare che non spetta allo Stato dettare con l'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2000, «Atto di indirizzo e coordinamento concernente il rimborso delle spese di soggiorno per cure dei soggelti portatori di handicap in centri all'estero di elevata specializzazione», disposizioni dettagliate direttamente applicabili nel territorio provinciale e vincolanti le competenze provinciali. e conseguentemente annullare l'art. 3 del decreto deI Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2000, per violazione dei principi e norme citati in epigrafe, nei termini sopra illustrati.

Padova-Roma, addì 18 luglio 2001

AVV. PROF. Giandomenico FALCON - AVV. Luigi MANZI

01C0822

N. 25

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 4 agosto 2001
(della Provincia autonoma di Trento)

Corte dei conti - Richiesta della Corte dei conti, sezione di controllo di Trento, di sottoposizione al controllo delle sezioni riunite dei contratti collettivi di lavoro dei dipendenti provinciali, ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. n. 29/1993 - Lamentata invasione della sfera di competenza provinciale, non applicandosi, secondo la ricorrente, i controlli previsti dal predetto d.lgs. n. 29/1993 e dal successivo d.lgs. n. 165/2001, agli atti provinciali, in quanto non compresi tra quelli tassativamente indicati dallo statuto regionale e dalle relative norme di attuazione.

- Nota della Corte dei conti, sezione di controllo di Trento, del 28 maggio 2001.
- Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 1), e 16, e relative norme di attuazione; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2; d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, come modificato dal d.lgs. 2 ottobre 1997, n. 385 e dal d.lgs. 14 giugno 1999, n. 212.

Ricorso per conflitto della Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente della giunta provinciale *pro tempore* Lorenzo Dellai, autorizzato con deliberazione della giunta provinciale n. 1876 del 20 luglio 2001 (all. 1), rappresentata e difesa — come da procura speciale del 25 luglio 2001 (rep. n. 25318) rogata dal dott. Tommaso Sussarellu, ufficiale rogante della provincia stessa (all. 2) — dall'avv. prof. Giandomenico Falcon di Padova e dall'avv. Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'avv. Manzi, in via Gonfalonieri, n. 5;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, per la dicharazione che non spetta allo Stato, e per esso alla Corte dei conti, sezione di controllo di Trento, di chiedere alla provincia di sottoporre al controllo della Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, i contratti collettivi di lavoro dei dipendenti provinciali, per il conseguente annullamento della nota 28 maggio 2001, n. prot. 548 (doc. 3), della Corte dei conti, sezione di controllo di Trento, per violazione:

dell'art. 8, n. 1, e dell'art. 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e delle relative norme di attuazione, ed in particolare:

dell'art. 2 d.lgs. n. 266 del 1992;

del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, come modificato dal d.lgs 2 ottobre 1997, n. 385, e dal d.lgs. 14 giugno 1999, n. 212.

FATTO

Oggetto del presente conflitto è la nota 28 maggio 2001, n. prot. 548, della Corte dei conti, sezione di controllo di Trento, con la quale tale sezione afferma il dovere della ricorrente provincia di sottoporre alla «certificazione» prevista dall'art. 51 d.lgs. n. 29 del 1993 le delibere della giunta provinciale che autorizzano la sottoscrizione dei contratti collettivi.

Va innanzitutto osservato come tale nota rappresenti un drastico mutamento di orientamento della sezione di Trento.

In effetti, era stata proprio la stessa sezione di controllo della Corte dei conti di Trento ad osservare, con rilievo 26 febbraio 1998, n. 2, che «a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 2 ottobre 1997, n. 385, il controllo di legittimità si esercita esclusivamente sui regolamenti nonché sugli atti consistenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea» (doc. 4). Di conseguenza, la medesima sezione aveva restituito alla provincia due delibere giuntali concernenti l'autorizzazione alla sottoscrizione di contratti collettivi allora inviate per il controllo, secondo il sistema previsto dalla precedente normativa.

La ricorrente provincia condivideva, come ancora condivide, l'orientamento espresso da tale nota, e da allora non ha più inviato alla Corte dei conti per il controllo le delibere di autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti collettivi.

Quanto alla prassi precedente, va ricordato che all'epoca l'art. 51, comma 2, d.lgs. n. 29/1993 (prima delle modifiche operate con la legge n. 127 del 1997) prevedeva non il controllo di attendibilità e compatibilità dei costi contrattuali ma un controllo di legittimità (e compatibilità economica, ma per così dire «astratta») dell'autorizzazione governativa alla firma dei contratti.

Per quanto riguarda gli atti della Provincia di Trento, il controllo di legittimità era previsto in via generalizzata dal testo allora vigente del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, il quale stabiliva, inoltre, la competenza della sezione di controllo di Trento. Ed in termini ricognitivi, traendo le somme del sistema vigente, l'art. 60 della l.p. 3 aprile 1997, n. 7, indicava come le delibere giuntali di autorizzazione alla sottoscrizione dovessero essere sottoposte «al controllo della Corte dei conti di cui all'art. 51, comma 2, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29».

Entrato in vigore il d.lgs. n. 385/1997, che tra l'altro limita gli atti della Provincia autonoma di Trento sottoposti a controllo di legittimità ai soli atti regolamentari e a quelli attuativi di obblighi derivanti dall'appartenenza alla Comunità europea, il controllo di legittimità della Corte dei conti sulle delibere di autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti collettivi non era più giustificato, potendosi ritenere tacitamente abrogato l'art. 60, comma 3, l.p. n. 7/1997, che d'altronde aveva fin dall'inizio un significato meramente ricognitivo, non esistendo ovviamente una potestà legislativa provinciale in materia di controlli statali sui propri atti.

La sezione di Trento della Corte dei conti è ovviamente consapevole del proprio mutamento di indirizzo, e nell'atto qui impugnato enuncia gli argomenti che lo giustificherebbero.

In particolare, secondo la sezione di controllo l'art. 60, comma 3, l.p. n. 7/1997 opererebbe un «rinvio dinamico» al testo vigente dell'art. 51 d.lgs. n. 29/1993, richiedendo, dunque, che i contratti collettivi provinciali siano sottoposti alla certificazione prevista dall'art. 51, comma 4.

Inoltre, dalla circostanza che i principi desumibili dall'art. 21. n. 421 del 1992 (sulla base della quale è stato adottato il d.lgs. n. 29/1993) costituiscono per le autonomie speciali norme fondamentali di riforma economico-sociale conseguirebbe che, «ai sensi dello statuto speciale e delle norme di attuazione relative all'esercizio delle funzioni della Corte dei conti e del regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo (delibera n. 114 del 16 giugno 2000 — art. 6, comma 1, lettera *b)* — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 6 luglio 2000), i contratti collettivi di lavoro dei dipendenti provinciali debbano essere trasmessi alla Corte dei conti sezioni riunite in sede di controllo».

In pratica, secondo la sezione di Trento la limitazione del controllo di legittimità a determinati atti non avrebbe più rilievo perché i contratti collettivi non sono più sottoposti a controllo di legittimità ma alla certificazione di compatibilità finanziaria, la quale sarebbe applicabile anche ai contratti stipulati dall'agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (APRAN) in virtù del rinvio operato dall'art. 60 l.p. n. 7/1997 e del carattere di grande riforma della legge n. 421/1992.

La nota qui impugnata della sezione di controllo di Trento della Corte dei conti è evidentemente incapace, di per sè sola, di produrre un obbligo giuridico.

Essa è tuttavia ugualmente lesiva dell'autonomia costituzionale della ricorrente provincia, sia considerata in se stessa, sia considerata nel contesto della sua emanazione.

In se stessa, la nota costituisce affermazione di una pretesa all'esercizio di un potere statale nei confronti della provincia; essa inoltre produce una situazione di incertezza sul regime giuridico, che a sua volta è suscettibile di determinare una incertezza sulla condotta degli organi e dei funzionari provinciali, e sulle relative conseguenze, ad esempio in termini di responsabilità contabile.

Ugualmente la lesività della nota qui impugnata si conferma se si guarda al contesto complessivo in cui essa si colloca, In effetti, alla nota n. 548 la stessa sezione di controllo di Trento ha fatto seguire la nota 15 giugno 2001, n. 624.

Tale nota conteneva allegata «ai fini di tempestiva e completa informazione» della Provincia di Trento «copia della delibera n. 7/2001 adottata in data odierna, con la quale la sezione di controllo di Trento di questa Corte ha dichiarato la propria incompetenza in ordine all'esame della deliberazione della giunta regionale del Trentino-Alto Adige n. 701 del 7 maggio 2001 concernente l'autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo riguardante il personale dell'area non dirigenziale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e delle C.C.I.A.A. Trento e Bolzano per il triennio 1997-1999».

Ora, nella delibera 7/2001 (doc. 5) la sezione di controllo di Trento dichiara sì la propria incompetenza, ma solo per affermare (p. 6) che la «materia *de qua*» sarebbe «di pertinenza delle sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo, come prevede l'art. 6 della deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 delle sezioni riunite della Corte dei conti».

A tali prese di posizione della sezione di controllo di Trento la provincia autonoma replicava con nota del 25 giugno 2001, n. 3838 (doc. 6).

In tale nota la provincia autonoma ribadiva come ovvio che la disciplina dei controlli sulla provincia stessa è materia riservata allo Stato, e che la legge provinciale n. 7 del 1997 non altro carattere aveva che una ricognizione del precedente sistema, vigente in forza della normativa statale di attuazione dello statuto. Rilevava che d'altronde essa si riferiva chiaramente ad un controllo di legittimità della deliberazione di autorizzazione, ed era (ed è) del tutto insuscettibile di essere intesa quale riferimento alla verifica della «quantificazione dei costi contrattuali», in cui il controllo statale sui contratti collettivi nazionali si traduce, a seguito delle modifiche della originaria disciplina dell'art. 51 del d.lgs. n. 29/1993. La nota provinciale ricordava anche come la disciplina dei controlli della Corte dei conti sugli atti provinciali fosse stata modificata di recente, dopo la disciplina statale sulla privatizzazione del pubblico impiego, con il d.lgs. n. 385 del 1997, e constatava come le norme di attuazione dello statuto poste con il d.lgs. n. 305 del 1988, come modificate con il decreto legislativo ora citato, disciplinino «in modo puntuale e completo il controllo della Corte dei conti sugli atti della Provincia autonoma di Trento», individuandone con precisione «la tipologia», consistente da un lato nel «controllo di legittimità sugli atti» (limitato peraltro ormai, come detto, ai regolamenti e agli atti attuativi di obblighi comunitari), dall'altro nel «controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio della provincia».

Concludeva dunque la nota provinciale che «altre forme di controllo non sono ammesse, e non potrebbero essere introdotte se non da nuove norme di attuazione».

Su questa base la provincia chiedeva alla sezione di controllo di riconsiderare la questione, riservandosi la difesa della propria autonomia con lo strumento del conflitto di attribuzione.

Con questa discussione, in qualche modo ancora teorica, circa la sottoposizione o non sottoposizione dei contratti collettivi della Provincia di Trento (più che delle deliberazioni di autorizzazione alla sottoscrizione) alla verifica di attendibilità e compatibilità dei costi prevista per i contratti nazionali, si veniva subito intrecciando la concreta vicenda di uno specifico contratto provinciale, relativo alla dirigenza, per il quale l'agenzia provinciale (APRAN) aveva in data 6 giugno 2001 siglato con le organizzazioni sindacali l'ipotesi di accordo.

Si doveva dunque immediatamente e concretamente decidere se tale contratto andasse o meno inviato alle sezioni riunite della Corte dei conti per la verifica di attendibilità e compatibilità dei costi.

Con la deliberazione. n. 1601 del 22 giugno 2001 la Giunta provinciale di Trento da un lato riaffermava, per le ragioni già esposte nella nota n. 3838 del 2001, che il contratto non doveva intendersi sottoposto ad alcun controllo; dall'altro, tuttavia, in ragione di un principio di certezza e di tutela delle situazioni giuridiche degli interesati, deliberava, «considerata la posizione della sezione di controllo della Corte dei conti di Trento», di «trasmettere a titolo tuzioristico alle sezioni riunite» della Corte dei conti la presente deliberazione, l'ipotesi di accordo e, la relativa quantificazione dei costi contrattuali chiedendo alla Corte medesima, per le motivazioni sopra esposte, di denegare la propria competenza al controllo della presente deliberazione, dell'accordo di settore e della relativa spesa».

Tuttavia, dalle sezioni riunite della Corte dei conti di Roma non è sinora pervenuta alla ricorrente provincia risposta alcuna. All'APRAN è pervenuta invece via fax in data 25 luglio 2001 una nota del Presidente della Corte dei conti (n. 1074 del 24 luglio 2001) con la quale si comunica, in relazione all'ipotesi di accordo inviato, che «le sezioni riunite in sede di controllo, nell'adunanza odierna, hanno espresso valutazione positiva con le motivazioni di cui alla deliberazione in corso di stesura».

L'esercizio positivo del controllo di compatibilità finanziaria da parte delle sezioni riunite costituisce una conferma della pretesa — già manifestata dallo Stato con la nota 28 maggio 2001, n. prot. 548, della sezione di Trento della Corte dei conti, qui impugnata — di voler sottoporre alla certificazione di compatibilità *ex* art. 51 d.lgs. n. 29/1993 le ipotesi di contratto collettivo dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento: ma tale pretesa si rivela lesiva delle prerogative costituzionali della Provincia autonoma di Trento per le seguenti ragioni di

DIRITTO

Conviene innanzitutto illustrare il sistema oggi vigente per i contratti collettivi nazionali. Nell'esposizione in fatto si è riferito tale sistema all'art. 51 del d.lgs. n. 29 del 1993. Essendo nel frattempo intervenuto il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001 - Supplemento Ordinario n. 112), che tra l'altro all'art. 72 abroga nella sua interezza il d.lgs. n. 29 del 1993 — peraltro riprendendone le disposizioni, secondo la tecnica dei decreti legislativi di consolidamento normativo — è a quest'ultimo che conviene fare diretto riferimento.

Si tratta dunque dell'art. 47 del d.lgs. n. 165 del 2001, che riprende quasi alla lettera le disposizioni del corrispondente art. 51 del d.lgs. n. 29, a sua volta già in precedenza modificato rispetto al testo originario.

Il comma 4 di tale disposizione stabilisce quanto segue:

«Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, il giorno successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni. La Corte dei conti certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, e può acquisire a tal fine elementi istruttori e valutazioni da tre esperti designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La designazione degli esperti, per la certificazione dei contratti collettivi delle amministrazioni delle regioni e degli enti locali, avviene previa intesa con la Conferenza Stato-regioni e con la Conferenza Stato-città. Gli esperti sono nominati prima che l'ipotesi di accordo sia trasmessa alla Corte dei conti».

I comuni successivi disciplinano la procedura di controllo, disponendo tra l'altro che la Corte dei conti deliberi entro quindici giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente (comma 5); che, ove la certificazione non sia positiva, l'ARAN, sentito il comitato di settore o il Presidente del Consiglio dei ministri, assuma le iniziative necessarie per adeguare la quantificazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione, ovvero, qualora non lo ritenga possibile, convochi le organizzazioni sindacali ai fini della riapertura delle trattative (comma 6); che, in ogni caso, la procedura di certificazione debba concludersi entro quaranta giorni dall'ipotesi di accordo, decorsi i quali il Presidente dell'ARAN ha mandato di sottoscrivere definitivamente il contratto collettivo, salvo che non si renda necessaria la riapertura delle trattative ai sensi del comma precedente (comma 7).

È pacifico che tale disposizione non ha applicazione diretta in relazione ai contratti da sottoscrivere nell'ambito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. Lo esclude decisamente già il tenore letterale della disposizione, chiaramente riferito ad atti, organi e parametri di valutazione statali; lo esclude altresì il fatto che l'intero d.lgs. n. 29 del 1993 (ed ora il d.lgs. n. 165 del 2001) non era destinato ad avere applicazione nella provincia autonoma, ai sensi della legge di delegazione n. 421 del 1992; lo esclude ancora il tenore di esplicite clausole di salvaguardia contenute già nel d.lgs. n. 29 del 1993 ed ora nel d.lgs. n. 165 del 2001 (art. 1, comma 3). Soprattutto, però, lo esclude la circostanza che per la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano i controlli statali svolti dalla Corte dei conti sono espressamente ed esaustivamente disciplinati dalle norme di attuazione, e precisamente dal d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, come modificato dal d.lgs. 2 ottobre 1997, n. 385, e dal d.lgs. 14 giugno 1999, n. 212. Ed è dunque al contenuto di questo che occorre ora volgere l'attenzione.

Dal d.P.R. n. 305 del 1988 si desume, in primo luogo, la regola generale secondo la quale il controllo in questione è svolto dalla sezione avente sede a Trento, salve le eccezioni previste dalle stesse norme di attuazione. Tale regola generale, naturalmente, essendo direttamente attuativa dello Statuto speciale, non è modificabile se non da norme successive di rango pari (cioè da altre norme di attuazione) o superiore (cioè da norme di livello costituzionale).

In secondo luogo, dal d.P.R. n. 305 del 1988 si ricava anche quali nella loro tipologia possono essere i controlli riguardanti la Regione Trentino-Alto Adige. Si tratta del controllo di legittimità sugli atti (di cui si specifica poi che è limitato ai regolamenti e agli atti di adempimento degli obblighi comunitari) e del controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio della regione. Altre forme di controllo non sono ammesse, e non potrebbero essere introdotte, come detto, se non dalle norme di attuazione statutaria, vista la competenza «separata e riservata» di

cui tali norme dispongono rispetto alle altre fonti subcostituzionali (v. sent. Corte Costituzionale n. 180 del 1980 e n. 237 del 1983; sull'importanza delle norme di attuazione per la sottoposizione della Provincia autonoma di Trento all'esercizio delle funzioni della Corte dei conti v. la sent. n. 292 del 2001, punti 3 e 4 del *Diritto*).

Constatato che l'art. 47, come d'altronde l'intero d.lgs n. 165, non si applica direttamente alla provincia, e che le norme di attuazione dello statuto non prevedono che il controllo di cui all'art. 47 si applichi alla provincia — pure essendo state modificate e integrate anche in epoca successiva alla previsione del controllo di attendibilità dei costi sui contratti collettivi nazionali — occorre ora verificare se altra norma ne disponga l'applicazione.

Per vero, la risposta negativa sta già in quanto sin qui esposto: se è vero che i controlli statali sulla Provincia autonoma costituiscono materia di attuazione statutaria, infatti, è chiaro che nessuna fonte diversa da questa, e che non abbia rango costituzionale, potrebbe legittimamente intervenire.

Ugualmente però si deve verificare se una simile norma, che disponga l'estensione alla Provincia di Trento del controllo ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. n. 165 del 2001, specificando anche le concrete modalità e gli atti di riferimento, esista nell'ordinamento.

Come ricordato in narrativa, il fondamento dell'applicazione dell'art. 47 d.lgs. n. 165 alla Provincia di Trento starebbe, secondo la nota qui impugnata, nell'art. 60 l.p. n. 7/1997 e nell' art. 2, comma 2, legge n. 421/1992, che sancisce il principio della sottoposizione dei contratti nazionali alla verifica di legittimità e di attendibilità economica da parte della Corte dei conti.

Ora, nessuna delle due disposizioni indicate ha la funzione e il senso asserito dalla impugnata nota.

Quanto alla legge provinciale n. 7 del 1997, è sin troppo evidente che essa (ed in particolare l'art. 60) non ha e non può avere il senso di istituire un regime di controllo statale. La sua base è la precedente versione delle norme di attuazione poste dal d.P.R. n. 305 del 1988, il quale prevedeva, in generale, il controllo di legittimità degli atti amministrativi della provincia (art. 2). In questo quadro, non era affatto dubbio che, in forza delle norme di attuazione, la delibera di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo provinciale fosse soggetta a controllo. Il richiamo, nel testo dell'art. 60, comma 3, all'art. 51, comma 2, costituisce la conferma che ci si riferiva ad un controllo di legittimità della deliberazione di autorizzazione, e non ad altro: non esistendo affatto, nel testo allora vigente dell'art. 51, la verifica della attendibilità e compatibilità dei costi contrattuali prevista ora dal comma 4 dell'art. 51 (o per essere ancora più precisi, dall'art. 47 del d.lgs. n. 165 del 2001).

Dunque, l'art. 60 della l.p. n. 7 del 1997 non poteva avere il senso di riferirsi ad un controllo statale che neppure esisteva! Essa invece si limitava a ricordare il controllo che esisteva in forza delle allora vigenti norme di attuazione, cioè il controllo di legittimità della deliberazione della giunta provinciale: e nulla cambia il fatto che per alludere a tale controllo si sia fatto riferimento all'art. 51, comma 2, del d.lgs. n. 29 del 1993, che allora prevedeva un controllo corrispondente.

D'altronde, sembra alla ricorrente provincia di immediata evidenza che i controlli che la Corte dei conti svolge sugli atti provinciali non possono essere né istituiti né disciplinati dalla legge provinciale. Infatti, la materia dei controlli statali sugli atti della regione e delle province autonome non forma oggetto di potestà legislativa provinciale, ma è riservata, come è evidente, allo stesso Stato, così come ogni altra disposizione che riguarda i poteri statali rispetto alle regioni. Per la sua evidente connessione con l'autonomia statutaria, tale disciplina statale è avvenuta con norme di attuazione dello statuto, cioè con la procedura che massimamente garantisce la partecipazione della regione e delle province autonome alla formazione delle norme: ma si tratta pur sempre, e necessariamente, di norme di carattere statale.

Attratta la materia all'ambito delle norme di attuazione, essa non può più essere disciplinata dalla legge ordinaria statale; meno ancora, ovviamente, dalla legge provinciale, priva di ogni competenza specifica sul tema.

Ne deriva che anche da questo punto di vista intendere la citata disposizione della legge provinciale come istitutiva di un controllo della Corte dei conti costituisce una forzatura del senso e dell'ambito dell'autonomia legislativa provinciale.

In ogni modo, se anche si volesse intendere la disposizione provinciale come istitutiva di un controllo (Sia pure diverso da quello di attendibilità dei costi di cui qui si discute), tale disposizione sarebbe risultata a sua volta abrogata dalla nuova formulazione delle norme di attuazione recate dal d.lgs. n. 385 del 1997.

Non meno recisamente è da escludere che la sottoposizione dei contratti collettivi provinciali alla verifica di attendibilità prevista ora, a partire dal 1997, dalla legislazione statale per i contratti nazionali possa derivare in via autonoma dal «principio» posto dall'art. 2, comma 2, legge n. 421/1992.

In primo luogo, tale principio si riferisce non al controllo della attendibilità dei costi contrattuali, previsto dal comma 4 dell'art. 51 del d.lgs. n. 29 del 1993 introdotto con la modifica operata dalla legge n. 127 del 1997, ma al controllo di legittimità e di compatibilità economica dell'autorizzazione governativa, come testualmente si esprime l'art. 2, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 421 del 1992.

Tale principio si riferisce dunque non al controllo di cui si sta discutendo, ma al diverso controllo originariamente previsto.

In secondo luogo, tale principio era diretto al Governo per la predisposizione del decreto legislativo di cui esso era incaricato, e non era destinato affatto ad operare direttamente. Esso si è tradotto nel l'art. 51 del d.lgs. n. 29, testo originario, il quale a sua volta, come è pacifico, non si applica alla ricorrente provincia.

In terzo luogo, se è vero che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della stessa legge n. 421 del 1992, i «principi desumibili dalle disposizioni del presente articolo» costituiscono per le regioni speciali e le province autonome norme fondamentali di riforma, è tuttavia evidente (a parte la genericità del riferimento) che ciò si riferisce agli ambiti in relazione ai quali le regioni speciali e le province autonome hanno potestà legislativa: mentre, come detto, esse non ne hanno affatto in materia di controlli statali sui propri atti. In ogni modo, come detto, la sola norma provinciale che in qualche modo tocca la materia, l'art. 60 della l.p. n. 7 del 1997, non ha mai disciplinato il controllo di attendibilità dei costi contrattuali qui in questione, e risulterebbe comunque abrogata dalle nonne di attuazione.

Se dunque né nell'ordinamento statale, ed in particolare nella sola fonte subcostituzionale legittimata a disporre della materia, costituita dalle norme di attuazione dello statuto, né nell'ordinamento provinciale, in ogni modo non legittimato a disporre della materia, si riscontra una disposizione che preveda in relazione ai contratti collettivi della Provincia autonoma di Trento un controllo di congruità dei costi contrattuali, quale previsto, per i contratti collettivi nazionali, dall'art. 51, comma 4 del d.lgs. n. 29 del 1993, nel testo risultante dopo le modifiche operate con la legge n. 127 del 1997 (ed ora ripreso dall'art. 47 del d.lgs. n. 165 del 2001), si deve necessariamente concludere, ad avviso della ricorrente provincia, che nessun fondamento ha la pretesa contenuta nell'impugnata nota della sezione di controllo della Corte dei conti di Trento di sottoporre a tale controllo, svolto attualmente dalle sezioni riunite della stessa Corte dei conti, i contratti collettivi della Provincia autonoma di Trento.

Ove si intendesse istituire anche per tali contratti un sistema di verifica di congruità diverso ed ulteriore da quello ovviamente svolto dagli uffici provinciali, ed ove in particolare si intendesse affidare anche per la Provincia di Trento tale compito alla Corte dei conti, occorrerebbe provvedere in tale senso con apposite norme di attuazione statutarie, emanate a seguito delle dovute procedure. E a tali norme spetterebbe anche di disporre se tale ipotetico controllo dovrebbe poi essere svolto a Trento, secondo la regola generale posta dalle vigenti norme di attuazione, o a Roma dalle sezioni riunite.

Ma tutto ciò è meramente ipotetico, perché ai fini del presente giudizio ciò che conta è che nessuna disposizione a ciò legittimata dispone attualmente tale controllo.

P. Q. M.

Voglia l'eccellentissima Corte costituzionale dichiarare che non spetta allo Stato e per esso alla Corte dei conti, sezione di controllo di Trento, di chiedere alla Provincia di sottoporre al controllo della Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, i contratti collettivi di lavoro dei dipendenti provinciali, e conseguentemente annullare la nota 28 maggio 2001, n. prot. 548 (doc. 3), della Corte dei conti, sezione di controllo di Trento; per violazione dei principî e norme citati in epigrafe, nei termini sopra illustrati.

Padova-Roma, addì 26 luglio 2001

AVV. PROF. Giandomenico FALCON - AVV. Luigi MANZI

01C0858

NN. da **763** a **766**

Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — emesse il 30 maggio e il 1° giugno 2001 dal tribunale di Milano su atti relativi rispettivamente a: Tomacder Marcelino (r.o. 763/2001), Jabri Taoufik (r.o. 764/2001), Selmani Fatmir (r.o. 765/2001), Laska Vladimir (r.o. 766/2001).

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino - Condizioni - Impossibilità di eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento per indisponibilità di vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo - Violazione del principio di inviolabilità della libertà personale - Lesione del principio della riserva di giurisdizione.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 1.
- Costituzione, art. 13, secondo e terzo comma.

IL GIUDICE

Valutati i profili di censura di illegittimità costituzionale del disposto normativo *ex* artt. 13 e 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 in relazione ai quali la Corte costituzionale è già stata recentemente investita del sindacato costituzionale della citata normativa (v. sentenza della Corte costituzionale n. 105 in data 10 aprile 2001);

Rilevato, in relazione ad un profilo specifico della disciplina in esame costituzionalmente censurabile e non preso in esame dalla Corte costituzionale nella pronuncia innanzi richiamata, che, ove configurato quale provvedimento restrittivo della libertà personale e perciò soggetto al dettato normativo *ex* art. 13 Cost., il trattenimento provvisorio del soggetto espulso non possa perciò legittimamente disporsi da parte dell'autorità di pubblica sicurezza che per «atto motivato dell'autorità giudiziaria» (art. 13, secondo comma della Costituzione) se non «in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge» e salva successiva convalida da parte dell'a.g. entro un termine massimo di 96 ore dall'applicazione, laddove invece è consentito al questore *ex* art. 14, comma 1, d.lgs. n. 286/1998 di adottare tale misura «quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ovvero all'acquisizione dei documenti per il viaggio», ovvero finanche per la mera «indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo», evento quest'ultimo solo accidentale, non addebitabile a responsabilità dello straniero e che sarebbe comunque ovviabile con l'attivazione di congrui interventi organizzativi, tale da non giustificare perciò in alcun modo il sacrificio, pure temporaneo, della libertà personale del soggetto coinvolto ben oltre i rigorosi limiti consentiti dal dettato costituzionale;

Rilevato che, seppure «il diritto internazionale consuetudinario nessun limite prevede circa l'ammissione e l'espulsione dello straniero, operando in questa materia il principio della sovranità nazionale, la quale comporta la libertà dello Stato di stabilire la propria politica nel campo dell'immigrazione, permanente o temporanea, e di ordinare allo straniero di abbandonare il proprio territorio», sicché «occorre, quindi, fare riferimento all'ordinamento interno, nel quale gli stranieri godono di una tutela meno intensa di quella riconosciuta al cittadino e non hanno un diritto acquisito d'ingresso e di soggiorno nello Stato, con la conseguenza che le relative libertà possono essere limitate a tutela di particolari interessi pubblici» (Cass. Sez. Un. 12 aprile 1994, n. 3394; v. inoltre: Corte costituzionale ord. 10 dicembre 1987, n. 503), nondimeno la «libertà personale di cui all'art. 13 della Costituzione (...) costituisce un diritto inviolabile riconosciuto anche allo straniero» (v. ancora Cass. Sez. Un. n. 3394/1994 cit. ed inoltre Cass., Sez. III civile, 10 febbraio 1993, n. 1681);

Ritenuto peraltro, in considerazione delle specifiche modalità normativamente previste per l'attuazione del c.d. trattenimento presso i suddetti centri di permanenza ed assistenza per stranieri già soggetti a provvedimenti di espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera, che tale misura, solo eventuale ed ulteriore rispetto a quella di espulsione, che in effetti incide sulla sola libertà di circolazione del soggetto, valga in effetti a limitare e comprimere significativamente la libertà personale della persona trattenuta, alla quale è fatto divieto assoluto di allontanarsi dal centro, se non previa autorizzazione del giudice e comunque accompagnata secondo modalità disposte dal questore anche in caso di «imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente residente in Italia o per altri gravi motivi di carattere eccezionale» ovvero, anche senza specifica autorizzazione dell'a.g.,

per «essere ricoverato in luogo di cura» o per «recarsi nell'ufficio giudiziario per essere sentito dal giudice che procede ovvero presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare per espletare le procedure necessarie al rilascio dei documenti occorrenti per il reimpatrio», salva la competenza del questore per l'adozione di provvedimenti e misure occorrenti per la sicurezza e l'ordine pubblico nel centro, comprese quelle per l'identificazione delle persone e la sicurezza all'ingresso nel centro, nonché quelle per impedire l'indebito allontanamento delle persone trattenute e per ripristinare la misura nel caso che questa venga violata» (art. 21 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione *ex* art. 1, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998);

Rilevato peraltro che la stessa Corte costituzionale ha in effetti recentemente ritenuto che «il trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza temporanea e assistenza è misura incidente sulla libertà personale, che non può essere adottata al di fuori delle garanzie dell'art. 13 della Costituzione», giacché «il trattenimento è quantomeno da ricondurre alle altre restrizioni della libertà personale di cui pure si fa menzione nell'art. 13 della Costituzione» visto che in esso si determina «quella mortificazione della dignità dell'uomo che si verifica in ogni evenienza di assoggettamento fisico all'altrui potere e che è indice sicuro dell'attinenza della misura alla sfera della libertà personale», «né potrebbe dirsi che le garanzie dell'art. 13 della Costituzione subiscano attenuazioni rispetto agli stranieri, in vista della tutela di altri beni costituzionalmente rilevanti», visto che «per quanto gli interessi pubblici incidenti sulla materia dell'immigrazione siano molteplici e per quanto possano essere percepiti come gravi i problemi di sicurezza e di ordine pubblico connessi a flussi migratori incontrollati, non può risultarne minimamente scalfito il carattere universale della libertà personale, che, al pari degli altri diritti che la Costituzione proclama inviolabili, spetta ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani» (v. sentenza della Corte costituzionale n. 107/2001 citata);

Ritenuto perciò che l'attuazione della misura del c.d. trattenimento dello straniero *ex* art. 14 del d.lgs. n. 286/1998 cit. possa legittimamente disporsi solo nel pieno ed incondizionato rispetto del dettato di cui all'art. 13 Cost., secondo cui «non è ammessa forma alcuna di (...) restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge» e solo «in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori» limitativi della libertà personale, salvo il sindacato successivo dell'a.g. nei termini e con le modalità di cui al disposto *ex* art. 13, terzo comma, Cost.;

Ritenuto invece che la mera indisponibilità temporanea di un vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo per l'immediata esecuzione dell'espulsione dello straniero con accompagnamento alla frontiera non integri di per sé un evento eccezionale di necessità ed urgenza che legittimi l'intervento limitativo della libertà personale da parte dell'autorità di pubblica sicurezza;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettabile d'ufficio in relazione al disposto normativo ex *art. 14, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per ritenuto contrasto con il disposto di cui all'art. 13, secondo e terzo comma, Cost., nella parte in cui consente al questore di disporre il trattenimento dello straniero in centri di permanenza temporanea ed assistenza quando non è possibile eseguirne con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo.*

Dispone l'immediata trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata inoltre ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.

Milano, addì 30 maggio 2001

Il giudice: BONFILIO

01C10985

NN. da **767** a **772**

Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — emesse il 31 marzo 2001 dal tribunale di Milano su atti relativi rispettivamente a: Soltes Anna (r.o. 767/2001), Chereches Ionel (r.o. 768/2001), Oukhellou Zakaria (r.o. 769/2001), Driza Seit (r.o. 770/2001), Mulja Mirjana (r.o. 771/2001), Jonescu Petre (r.o. 772/2001).

Straniero - Espulsione amministrativa - Trattenimento presso il centro di permanenza e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Mancata previsione che la durata del trattenimento sia stabilita con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria - Lesione del principio della riserva di giurisdizione.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, commi 1, 4 e 5.
- Costituzione, art. 13, secondo comma.

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Obbligo di darne avviso al difensore d'ufficio o di fiducia, dall'adozione del provvedimento o, quantomeno, dalla comunicazione al giudice dell'inizio della misura - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 3; d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 20.
- Costituzione, art. 24.

IL TRIBUNALE

Con decreto pronunciato a sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 286/1998, il prefetto di Bologna disponeva l'espulsione, con accompagnamento alla frontiera, nei confronti dello straniero Prochyra Oksana nata a Ivov (Ucraina) il 17 febbraio 1972 alias Soltes Anna nata a Novisad il 17 febbraio 1972 (YU).

Tale decreto prefettizio veniva notificato alla persona interessata in data. 10 settembre 1996.

Con decreto del questore di Milano, poi, veniva disposto il «trattenimento» di tale persona nel centro di via Corelli in Milano, poiché il questore (barrando la casella apposita) aveva ritenuto sussistente il presupposto relativo alla mancanza di vettore, alla necessità di accertamenti ulteriori e di acquisire un documento per l'espatrio. Questo secondo decreto veniva notificato in data 29 marzo 2001.

Gli atti relativi alla notifica dei sopra menzionati provvedimenti amministrativi venivano infine depositati presso la cancelleria del tribunale in data 30 marzo 2001 alle ore 13.

A questo giudice, a norma dell'art. 14 d.lgs. citato, è ora demandato di convalidare il provvedimento di «trattenimento».

DIRITTO

Ritenuto, come già osservato in precedenti ordinanze di questo tribunale (v. per prima ord. trib. Milano 19 dicembre 2000), che la misura del trattenimento dell'immigrato irregolare presso il centro di raccolta (di cui all'art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, già art. 12 legge 6 marzo 1998 n. 40) consista in una notevole restrizione della libertà personale, la cui concreta afflittività non differisce, sostanzialmente, dalla detenzione o dalla custodia in carcere e pare, anzi, maggiore rispetto a quella di altre misure cautelari processualpenalistiche, quale, per es., la misura degli arresti domiciliari; considerato che, per l'art. 13 della Costituzione «La libertà personale è inviolabile» e «Non è ammessa — forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge»; ritenuto che tale norma fondamentale (e caratterizzante l'ordinamento giuridico italiano in senso effettivamente liberale e 'garantista') debba applicarsi nei riguardi di ogni essere umano, e quindi — come già affermato dalla Corte costituzionale in tema di diritti fondamentali — anche allo straniero, la cui libertà personale, perciò, costituisce oggetto di un diritto inviolabile, al pari di quello del cittadino; osservato che l'art. 14 del t.u. - 286/1998 non consente al giudice, chiamato a convalidare (ai sensi del comma 4 del cit. art. 14) il provvedimento di trattenimento disposto dal questore, di determinare «il tempo strettamente necessario» al compimento delle attività indicate dal primo comma del medesimo art. 14 (soccorso dello straniero, accertamenti sulla sua identità o nazionalità, acquisizione di documenti per il viaggio) ovvero al reperimento di vettore disponibile, ma affida invece all'autorità amministrativa (comma 5) la scelta del momento in cui è «possibile» eseguire l'espulsione e quindi assegna al questore la concreta determinazione della durata del trattenimento; ritenuto non manifestamente infondato il dubbio che tale disciplina contrasti con il citato art. 13, comma secondo della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la durata del trattenimento sia stabilita con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria; ritenuto che (anche per la mancanza di una norma che consenta all'interessato, che si ritenga

non più giustamente trattenuto, di chiedere all'a.g. la verifica del superamento del «tempo strettamente necessario» di cui al comma 1 dell'art. 14 t.u.) neppure la previsione di un termine massimo di efficacia della convalida, fissato dal cit. comma 5 in venti giorni di trattenimento (prorogabili di altri dieci), valga a escludere il predetto dubbio di costituzionalità, poiché anche un solo giorno di privazione della libertà personale deve (per l'art. 13 della Costituzione secondo comma) fondarsi su motivato provvedimento dell'autorità giudiziaria (e il limite di cui sopra appare invero non esiguo, se si considera che è di gran lunga superiore ai limiti minimi stabiliti dal codice penale per le pene detentive);

Ritenuto inoltre, come già osservato da altro giudice di questo tribunale, che «l'art. 14 comma 3 del medesimo t.u. e del pari l'art. 20 del regolamento (d.P.R. n. 394/1999) omettono di imporre che il questore (contestualmente alla trasmissione degli atti alla cancelleria del giudice della convalida) provveda anche a informare dell'avvenuto inizio del «trattenimento» (ossia dell'inizio della detenzione amministrativa) il difensore di fiducia eventualmente nominato dallo straniero o quello di ufficio desumibile dagli elenchi appositi» (ord. trib. Milano, 9 novembre 2000); ritenuto non manifestamente infondato il dubbio che tale omessa previsione costituisca violazione dell'art. 24 Cost., che garantisce l'effettività e l'inviolabilità del diritto di difesa, poiché la non tempestività dell'avviso al difensore del trattenuto menoma le possibilità di questo di approntare una idonea difesa;

Ritenuta la rilevanza delle questioni sopra svolte, poiché i dubbi di costituzionalità investono norme di cui questo giudice deve fare applicazione nel presente procedimento; ritenuto infatti che, nella fattispecie, questo giudice dovrebbe pronunciare convalida del provvedimento del questore, essendo risultato che appaiono sussistenti le esigenze di accertamenti supplementari sull'identità e nazionalità della straniera riferiti dal questore che riferisce, altresì, della indisponibilità di vettore ..... e della necessità di procurarsi un documento valido per l'espatrio; ritenuto che alla convalida del trattenimento disposto dal questore conseguirebbe l'automatica rimessione a questo della determinazione della concreta durata del trattenimento dello straniero, e la violazione del diritto di difesa di quest'ultimo, per la tardività dell'avviso al difensore;

Considerato che alcune delle questioni ora prospettate sono già state sottoposte al vaglio della Corte costituzionale e che la decisione, pur anticipata in termini di rigetto dai mezzi di comunicazione, ad oggi non risulta pubblicata; ritenuto che non conoscendo il reale contenuto del provvedimento, né con riguardo all'esatto *decisum*, né con riguardo alla motivazione, che potrebbe fornire indicazione risolutiva circa l'interpretazione della normativa, permangono allo stato tutti i dubbi di costituzionalità sopra illustrati e conseguentemente questo giudice non può che riproporre le anzidette questioni;

Ritenuto pertanto che il presente procedimento deve essere sospeso ai sensi dell'art. 23 secondo comma, legge n. 87/1953;

P. Q. M.

Visti gli artt. 13, 24, 134 della Costituzione e 23 legge n. 87/1953 il giudice del tribunale di Milano solleva d'ufficio le seguenti questioni di legittimità costituzionale:

dell'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, comma 1, 4 e 5, per la non manifesta infondatezza del dubbio che esso contrasti con l'art. 13 secondo comma Cost., nella parte in cui non prevede che la durata del trattenimento sia stabilita con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria;

degli artt. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, comma 3, e 20 del regolamento adottato con d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, per la non manifesta infondatezza del dubbio che essi contrastino con l'art. 24 Cost., nella parte in cui non prevedono l'obbligo del questore di dare avviso al difensore, di fiducia o di ufficio, fin dall'adozione del provvedimento amministrativo di trattenimento o, quantomeno, dal momento della comunicazione al giudice dell'inizio della misura;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale;

Sospende il procedimento;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Milano, addì 31 marzo 2001

Il giudice: FERRARI DA GRADO

01C10986

N. 773

Ordinanza emessa il 24 maggio 2001 dal tribunale di Viterbo nel procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Di Bennardo Maria

Previdenza e assistenza sociale - Disciplina relativa alla ripetizione d'indebito pensionistico - Non ripetibilità dell'indebito, assoluta o nei limiti del quarto dell'importo riscosso, per periodi anteriori al 1° gennaio 1996, in caso di soggetti percettori di reddito personale imponibile IRPEF, per l'anno 1995, di importo rispettivamente pari o inferiore a 16 milioni di lire ovvero superiore - Violazione del principio di uguaglianza per la efficacia retroattiva della censurata disciplina - Incidenza sulla garanzia previdenziale Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 39/1993.

- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 260 e 261.
- Costituzione, artt. 3 e 38.

IL TRIBUNALE

Ha pronunziato la seguente ordinanza, letto il ricorso in riassunzione, depositato in data 20 agosto 2000, con cui l'I.N.P.S. chiede dichiararsi ripetibile nei limiti dei 3/4 la somma di L. 18.896.745, indebitamente erogata nel periodo 1° gennaio 1986-31 dicembre 1988 a Di Bennardo Maria, in applicazione dell'art. 1, commi 260 e sgg., della legge n. 662/1996, previo accertamento del reddito conseguito dalla stessa Di Bennardo nel 1995;

Rilevato che la Di Bennardo aveva adito il pretore di Roma, chiedendo declaratoria di irripetibilità della predetta somma, ai sensi dell'art. 52 legge n. 88/1989; che il pretore aveva accolto la domanda; che il Tribunale di Roma aveva respinto l'appello dell'I.N.P.S., che la suprema Corte, con sentenza n. 11991/1999, ha cassato la sentenza del Tribunale di Roma, con rinvio a questo tribunale,

OSSERVA

1. — Il regime dell'indebito di cui all'art. 2033 del codice civile in materia previdenziale è stato nel tempo derogato da diverse norme, tra cui il menzionato art. 52 legge n. 88/1989;

2. — Il s.c. ha affermato che l'applicazione delle suddette eccezioni all'art. 2033 deve essere affermata «con riferimento alla data di esecuzione del pagamento delle somme delle quali è in contestazione la restituzione, essendo esclusa la retroattività delle indicate norme succedutesi nel tempo, aventi per contenuto la disciplina della fattispecie «indebito» come fatto costitutivo della sola obbligazione *ex lege* restitutoria, e dei limiti di quest'ultima, e non anche di effetti duraturi della fattispecie medesima» (Cass. ssuu 3 febbraio 1995 n. 1315; Cass. ssuu 22 febbraio 1995, n. 1966);

3. — Recentemente è stata emanata la citata legge n. 662/1996, il cui art. 1, commi 260, 261, 262 e 263 stabilisce che nei confronti dei soggetti che nel periodo anteriore al 1° gennaio 1966 hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche non si fa luogo al recupero dell'indebito se i soggetti medesimi (salva l'ipotesi del loro dolo) siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo pari o inferiore a L. 16.000.000, mentre il recupero avviene nei limiti dei $^3/_4$ dell'indebito per i percettori di reddito superiore a tale limite;

4. — Inizialmente il s.c. ritenne (almeno con la sentenza n. 6369 del 14 luglio 1997, salve altre) che «L'art. 1 commi 260 e sgg, della legge n. 662/1996, con riferimento alle indebite erogazioni verificatesi prima del 1° gennaio 1996, non prevede, con efficacia retroattiva e in via transitoria, una disciplina globalmente sostitutiva di quella contenuta nelle leggi anteriori in materia; pertanto anche gli indebiti verificatisi prima del 1° gennaio 1996 restano soggetti alla disciplina previgente, potendo applicarsi i criteri previsti dalla legge n. 662/1996 citata solo se, alla stregua della precedente disciplina (con la quale la nuova normativa non risulta incompatibile) possa configurarsi un'obbligazione restitutoria a carico dell'assicurato»;

5. — Tale orientamento giurisprudenziale, cui questo tribunale si è a suo tempo adeguato, appare razionale e conforme al dettato costituzionale;

6. — Peraltro si è ben presto affermato e consolidato l'orientamento contrario, culminato con la sentenza delle ssuu n. 30 s.u. del 21 febbraio 2000, a tenore della quale «Le prestazioni indebitamente erogate dagli enti di previdenza prima del 1° gennaio 1996 sono ripetibili secondi i criteri posti dall'art. 1, commi 260 e sgg, della legge n. 662/1996, che al riguardo sostituiscono per intero la precedente disciplina»;

7. — È pertanto ormai diritto vivente che la disciplina in questione ha integralmente sostituito entro il limite temporale suddetto tutta la normativa preesistente;

8. — Così interpretata, peraltro, la normativa suddetta non si sottrae, a parere di questo collegio, a sospetti di incostituzionalità;

9. — La questione di costituzionalità è non manifestamente infondata;

10. — La situazione è invero assai simile a quella già decisa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 39 del 1993, con cui ha dichiarato illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., l'art. 13 comma 1 della legge n. 412/1991 «nella parte in cui estende le innovazioni introdotte nella disciplina della ripetizione di indebito in materia pensionistica ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque pendenti alla stessa data»;

11. — Ha osservato la Corte che sussiste «una evidente disparità di trattamento tra pensionati a favore dei quali, in applicazione dell'art. 52 della legge n. 88 del 1989, nella interpretazione data ad essa dalla Corte di Cassazione e ritenuta non costituzionalmente illegittima da questa corte (sentenza n. 383 del 1990), è stata sancita l'irripetibilità delle somme percepite in buona fede nella sussistenza di un errore di fatto o di diritto come causa dell'erogazione della somma ritenuta poi non dovuta ed in mancanza di dolo, e pensionati, invece, che sarebbero soggetti alla nuova disposizione nonostante che la situazione che ad essi fa capo si sia verificata prima della data della stessa. La nuova disposizione, incidendo sulle situazioni sostanziali poste in essere nella vigenza di quella precedente, frustra l'affidamento di una vasta categoria di cittadini nella sicurezza giuridica che costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto (sentenze nn. 349 del 1985, 822 del 1988, 155 del 1990); tanto più che sarebbero colpiti pensionati a reddito non elevato, i quali hanno destinato ai bisogni alimentari propri e della famiglia le somme percepite e che dovrebbero essere restituite. Onde la violazione dell'art. 38 della Costituzione. Né la finalità di contrazione della spesa pubblica sottesa alla disposizione in esame è ragione sufficiente a giustificare le evidenziate violazioni dei suddetti precetti costituzionali»;

12. — Non è chi non veda che anche nel caso di specie v'è irrazionale e ingiustificabile disparità di trattamento (e quindi violazione dell'art. 3 Cost.) tra i pensionati nei confronti dei quali l'ente previdenziale abbia agito per il recupero dell'indebito prima dell'entrata in vigore della norma impugnata, con conseguente dichiarazione di non ripetibilità, ai sensi degli artt. 80 r.d.l. n. 1422/1924, 52 della legge n. 88/1989 e 13 della legge n. 412/1991, ed i pensionati nei confronti dei quali — a parità di ogni altra circostanza, ed in particolare dell'epoca di insorgenza dell'indebito, del reddito percepito superiore a 16.000.000 e dell'assenza di dolo il recupero sia stato promosso dopo l'entrata in vigore della legge n. 662/1996, con la conseguente ripetibilità, sia pure limitata ai $^3/_4$ dell'indebito; altrettanto evidente è la conseguente lesione dell'art. 38 Cost., per gli stessi motivi già evidenziati dalla Corte nella sentenza sopra riportata;

13. — La questione prospettata è altresì rilevante ai fini del decidere;

14. — Come si è premesso, l'indebito di cui si tratta si è formato nel periodo dal 1986 al 1988; sarebbe pertanto applicabile (alla luce della costante giurisprudenza di cui al punto 2 che precede) l'art. 80 r.d.l. n. 1422/1924, essendo l'indebito anteriore all'entrata in vigore dell'art. 52 della legge n. 88/1989;

15. — Peraltro il pretore e poi il Tribunale di Roma hanno accolto la domanda della ricorrente dichiarando l'applicabilità dell'art. 52 della legge n. 88/1989, senza porsi e senza che l'I.N.P.S. ponesse il problema dell'applicabilità di tale norma in relazione all'epoca di esecuzione del pagamento indebito; l'I.N.P.S. ha appellato la sentenza del pretore non deducendo l'inapplicabilità della norma predetta *ratione temporis*, ma solo il dolo della ricorrente; lo stesso istituto ha ricorso per cassazione, non contestando la decisione dei giudici di merito ma sostenendone solo il superamento per l'entrata in vigore della legge n. 662/1996; la s.c. ha cassato la sentenza impugnata solo per tale motivo;

16. — Poiché l'I.N.P.S. non ha contestato l'applicabilità dell'art. 52, affermata dal pretore, né nell'appello né nel ricorso per cassazione, deve ritenersi che su tale questione si sia formato il giudicato;

17. — Orbene, potrà discutersi circa la ripetibilità degli indebiti cui siano applicabili le altre norme derogatorie; ma sicuramente non sarebbero ripetibili gli indebiti cui sia applicabile l'art. 52 della legge n. 88 del 1989;

18. — Infatti sia la Corte di Cassazione, sia la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 383/1990, hanno affermato che nel vigore della norma predetta ai fini dell'irripetibilità «unica condizione richiesta è quella della mancanza di dolo dell'interessato»;

19. — Nel caso di specie non è ravvisabile alcun dolo della ricorrente;

20. — Il dolo non può consistere nell'aver taciuto la titolarità di altra pensione, in quanto il silenzio è stato equiparato al dolo solo dalla legge n. 412/1991, non retroattiva a seguito della sentenza n. 39/1993 della Corte costituzionale;

21. — Comunque il dolo è stato escluso sia dal pretore che dal tribunale, e l'I.N.P.S. non ha impugnato la sentenza di secondo grado per tale motivo, con la conseguenza che anche su tale questione deve ritenersi formato il giudicato;

22. — Deve ritenersi pertanto che la causa sia stata rinviata a questo tribunale solo per la «verifica di quali requisiti reddituali consentano all'I.N.P.S. di effettuare o meno l'integrale o parziale recupero nel caso in esame», e quindi ai soli fini dell'applicazione della citata legge n. 662/1996;

23. — Consegue che esula dai compiti assegnati a questo collegio quello di riesaminare la questione dell'applicabilità o meno dell'art. 52 della legge n. 88/1989, alla luce della giurisprudenza citata nel n. 2), e che venendo meno per dichiarazione di illegittimità costituzionale la norma impugnata dovrebbe comunque applicarsi il predetto art. 52 all'intero indebito, così come ritenuto dal pretore e dal Tribunale di Roma, con conseguente irripetibilità integrale dell'indebito;

24. — Si osserva infine che la Di Bennardo avrebbe avuto l'onere di provare di avere conseguito nel 1995 un reddito non superiore a L. 16.000.000 ma, non essendosi costituita in questo giudizio di rinvio, non l'ha fatto né potrebbe più farlo: l'indebito dovrebbe essere comunque dichiarato ripetibile nei limiti suddetti, ed a maggior ragione quindi è rilevante la questione sollevata.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 260 e 261 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione;

Sospende il giudizio;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria alle parti costituite e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.

Viterbo, addì 24 maggio 2001

Il Presidente: PASCOLINI

01C0987

N. 774

Ordinanza emessa il 30 luglio 2001 dal giudice di pace di Sondrio nel procedimento civile vertente tra Credaro Francesco e Prefettura della provincia di Sondrio

Circolazione stradale - Violazioni del codice della strada - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo - Inapplicabilità solo se il proprietario prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà - Disparità di trattamento rispetto alla previsione dell'art. 213, comma 6, cod. strada (secondo cui, per evitare la confisca amministrativa, è sufficiente documentare l'appartenenza del veicolo a persona estranea alla violazione).

— Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 214, commi 1 e 1-*bis*.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 84 ruolo generale dell'anno 2001, promossa con ricorso da: Credaro Francesco — in proprio — opponente, domiciliato in cancelleria;

Contro prefetto della provincia di Sondrio — opposto, rappresentato dal dott. Alberto Bussani e dal dott. Giorgio Spezzaferri in virtù di delega in atti ed all'udienza dalla sig.ra Pansoni geom. Serenella.

Oggetto: opposizione *ex* articoli 22 e 23 legge n. 689/1981 avverso la sanzione amministrativa con verbale 21 febbraio 2001 del fermo amministrativo dell'autovettura Opel targata AV433LV, accessoria della sanzione pecuniaria comminata *ex* art. 126, comma 7, del nuovo codice della strada con verbale di accertamento n. 364415 in pari data.

IL GIUDICE DI PACE

Atteso che all'udienza del 7 maggio 2001 dal ricorrente veniva sollevata eccezione di incostituzionalità dell'art. 214, 1 comma e 1-*bis* per la manifesta illegittima disparità di trattamento fra il destinatario dell'art. 214, comma 1 e 1-*bis* del codice della strada cui incombe l'onere della prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà ed il destinatario dell'art. 213, comma 6 del codice della strada che deve solo documentare l'appartenenza a persona estranea alla violazione amministrativa per non vedersi applicata la sanzione della confisca, misura più grave;

Atteso che al ricorrente necessita l'autovettura per trasportare ed assistere la madre affetta da morbo di Parkinson ed interessata da frequenti episodi di blocco motorio;

Rilevato altresì che il presunto giudizio non può essere definito indipendentemente dalla questione posta di legittimità costituzionale e che la stessa non si ritenga manifestamente infondata; *ex* art. 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953 ed *ex* art. 134 Cost.

P. Q. M.

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

Dispone altresì che la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e che, a mezzo della cancelleria di questo ufficio, la stessa venga comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato.

Si comunichi.

Sondrio, addì 30 luglio 2001.

Il giudice di pace: LEONE

01C0988

N. 775

Ordinanza emessa il 18 giugno 2001 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Bellandi Aimone, n.q., e Poste italiane S.p.a.

Giustizia amministrativa - Devoluzione al giudice amministrativo delle controversie in materia di edilizia e urbanistica e riserva al giudice ordinario delle sole controversie relative alla determinazione e corresponsione delle indennità in conseguenza di atti espropriativi o ablativi - Conseguente sottrazione al giudice ordinario delle cause sui diritti soggettivi connessi a comportamenti materiali della pubblica amministrazione in procedure espropriative relative alla gestione del territorio - Esorbitanza dai limiti della legge delegante.

- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34.
- Costituzione, art. 76, in relazione all'art. 11, comma 4, lett. *g)*, legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza a scioglimento della riserva tenuta all'udienza del 17 gennaio 2001 nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3741 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 1999, e vertente tra Bellandi Aimone, quale procuratore speciale di Benelli Giorgio, Benelli Maria, Benelli Paola, Benelli Roberto, Benelli Stefano, Benelli Berardi Jacopo e Benelli Berardi Luca, rappresentato e difeso dall' avvocato Paolo Stolzi, parte attrice, e Poste italiane S.p.a. rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Cavuoto, parte convenuta.

Premesso che con atto di citazione introduttivo del presente giudizio Aimone Bellandi ha convenuto la società Poste italiane S.p.a. per ottenere da essa il risarcimento del danno, stimato in L. 24.255.735 oltre rivalutazione ed interessi al tasso legale, determinato in conseguenza della non retrocedibilità, per irreversibile destinazione ad opera pubblica, di alcuni terreni di proprietà delle persone da lui rappresentate per procura speciale, occupati in via d'urgenza nel 1997 e mai espropriati;

Rilevato che l'art. 34 del d.lgs. n. 89/1998, formalmente sostituito dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000, secondo l'opinione della prevalente giurisprudenza anche di legittimità e condivisa da questo giudice (*cfr.* sezione unite civili ordinanza 25 maggio 2000, n. 43), ha trasferito la giurisdizione nella materia per cui è causa al giudice amministrativo avendo ad esso devoluto tutte le controversie inerenti agli atti ed ai comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia con esclusione limitata a quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa od ablativa, esclusione dalla quale si trae il convincimento che la materia urbanistica comprenda dunque, con la sola eccezione menzionata, anche atti, procedimenti e comportamenti messi in atto nell'ambito di procedure espropriative;

Ritenuto che la questione, negli stessi termini in cui è stata già sollevata dalla Corte di cassazione con la citata ordinanza è rilevante nel presente giudizio perché il trasferimento della giurisdizione nel caso in esame sarebbe l'effetto dell'art. 34 del citato decreto legislativo e non della legge che lo ha sostituito, entrata in vigore solo il 10 agosto 2000 mentre la causa in esame era già pendente dal 22 giugno 1999, giorno di notifica dell'atto di citazione e che pertanto, in applicazione dell'art. 5 cod. proc. civ. in materia di momento determinativo della giurisdizione, non hanno rilevanza i successivi mutamenti della legge.

Considerato il fatto che una pronuncia di illegittimità dell'art. 34 del d.lgs. manterrebbe la giurisdizione del giudice adito che altrimenti dovrebbe essere negata alla luce della menzionata interpretazione dell'art. 34 del d.lgs. n. 89/1998 per le ragioni in sintesi già esposte.

Ritenuta la questione non manifestamente infondata per inosservanza dei principi e criteri direttivi della norma delegante, individuabile nell'art. 11, comma 4, lettera *G* della legge 15 marzo 1997, n. 59, secondo la quale l'esecuzione della delega avrebbe dovuto introdurre «l'estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, comprese quelle relative al risarcimento del danno in materia urbanistica» dunque trasferire la cognizione delle controversie su diritti soggettivi traenti origine dall'esercizio della giurisdizione di legittimità su atti e provvedimenti e non anche su fatti e comportamenti quale è quella in esame; che dunque il trasferimento delle controversie in materia di occupazione appropriativa non sembra rispondere al mandato del legislatore delegante.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, in relazione all'art. 76 della Costituzione, per eccesso rispetto alla delega conferita dall'art. 11, comma 4, lettera g) *della legge 15 marzo 1997, n. 59, nella parte in cui sottrae al giudice ordinario e devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le cause su diritti soggettivi connessi a comportamenti materiali della pubblica amministrazione in procedure espropriative finalizzate alla gestione del territorio;*

Sospende il giudizio;

Trasmette gli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti del processo;

Dispone che l'ordinanza medesima sia comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati;

Dispone che la cancelleria trasmetta gli atti alla Corte costituzionale con la prova di tutte le comunicazioni e notificazioni eseguite.

Così deciso in Firenze, addì 18 giugno 2001.

Il giudice: MINNITI

01C0989

N. 776

Ordinanza emessa il 29 maggio 2001 della Corte dei conti - Sez. giur. per la Regione Lazio sul ricorso proposto da Petroni Antonio contro Ministero del tesoro

Pensioni di guerra - Persone addette alle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento di ordigni esplosivi bellici - Diritto a pensione limitato alla ferite, lesioni o morte riportate a causa dello scoppio di tali ordigni - Ingiustificata deroga alla più lata nozione di fatto bellico (adottata dal legislatore per tutti gli altri soggetti civili non militarizzati) comprensiva di qualsiasi fatto di guerra che sia stato causa violenta diretta ed immediata dell'invalidità o del suo aggravamento.

- Legge 18 marzo 1968, n. 313, art. 9, ultimo comma.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE DEI CONTI

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso prodotto dal signor Antonio Petroni, elettivamente domiciliato in Roma, via G. Martora, 18/20 presso il patronato Acli e rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Cassiano con studio in Roma, via Civinini n. 12 avverso il decreto del Ministro del tesoro n. 2297012 del 26 gennaio 1968.

Rilevato in fatto che l'*ex* militare Antonio Petroni ha proposto ricorso avverso il provvedimento indicato in premessa, con il quale è stata respinta la sua domanda di pensione di guerra non ritenendosi dipendente da fatto bellico l'infermità «infiltrazione polmonare», contratta nel 1946 mentre prestava servizio quale sminatore;

Che nel ricorso l'interessato deduce che i disagi per i patimenti sofferti negli anni 1945-46 a causa degli eventi bellici mentre era addetto allo sminamento della zona ove si svolse la battaglia di Cassino, provocarono una pleurite essudativa poi evolutasi in affezione tubercolare per la quale subì vari accertamenti, presso il dispensario antitubercolare di Frosinone e ricoveri in sanatorio;

Che a seguito di ordinanza emessa nell'udienza del 25 novembre 1997, è stata acquisita relazione peritale del Collegio medico legale il quale — sulla base della documentata storia clinica tubercolare del Petronio — ha espresso parere favorevole in ordine alla sussistenza di un rapporto di causa-effetto tra l'evento bellico e la patologia polmonare con giudizio di ascrivibilità alla 6ª categoria con assegni di cura dal 1946 dell'infermità in questione;

Che nell'udienza del 29 maggio 2001 l'avv.ssa Marina Milli, intervenuta su delega dell'avv. Cassiano difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso con riferimento al parere dell'organo peritale mentre la dott.ssa A. Maria Alimandi, costituitasi per l'amministrazione resistente, ha sollecitato il rigetto del gravame nel rilievo che nella specie non sussiste il fatto bellico (scoppio di ordigno) cui è subordinato il diritto alla pensione di guerra per gli addetti alle operazioni di bonifica dei campi minati;

Considerato in diritto che l'art. 9 della legge 18 marzo 1968, n. 313, dispone all'ultimo comma che sono conferite pensioni, assegni o indennità di guerra ai personali addetti alle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento di ordigni esplosivi bellici, svolte alle dipendenze o per conto dell'autorità statale, che abbiano riportato, a causa dello scoppio di tali ordigni, ferite o lesioni e, in caso di morte, ai loro congiunti, salvo che vi sia stato dolo o colpa grave;

Che tale norma, che è stata poi riprodotta negli stessi termini nell'art. 8 del Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvate col d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, sostanzialmente subordina il riconoscimento del diritto degli specifici destinatari (sminatori) alla condizione che le ferite o infermità siano collegabili all'esplosione di ordigno bellico individuando tale circoscritto evento nel fatto bellico;

Che, lo stesso art. 9, nel prendere in considerazione tutti i soggetti civili non militarizzati, oltre all'ipotesi dello scoppio di ordigno bellico per la quale stabilisce una presunzione, configura il fatto bellico in una nozione più lata comprensiva di qualsiasi fatto di guerra che sia stata causa, violenta, diretta e immediata dell'invalidità o del suo aggravamento;

Che la menzionata condizione limitativa sembra porsi in contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, apparendo irragionevole che, per infermità insorte a causa dei disagi connessi agli eventi bellici, si venga ad operare una discriminazione nei confronti dei soggetti (addetti alle operazioni di bonifica dei campi minati) che si sono trovati a svolgere la loro attività nelle stesse particolari condizioni connesse agli eventi bellici, dei civili in genere;

Che, d'altro canto, la scelta di introdurre un diverso trattamento che si ponga come eccezione rispetto alla disciplina di carattere generale non pare possa nella specie costituire espressione di discrezionalità legislativa proprio perché esercitata in modo irragionevole; che ritiene pertanto questo giudice di sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968 n. 313 nella parte in cui limita l'attribuzione del diritto alla pensione di guerra al personale addetto alle operazioni di bonifica dei campi minati, alle ferite o lesioni riportate a seguito di scoppio di ordigno bellico;

Che la questione non manifestamente infondata appare rilevante ai fini della decisione del presente ricorso;

Che conseguentemente, ai sensi degli artt. 134 della Costituzione, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, va disposta la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, oltre agli adempimenti di legge specificato in dispositivo.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata per le ragioni di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 u.c. della legge 18 marzo 1968, n. 313, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 29 maggio 2001.

Il giudice: BISOGNO

01C0990

N. 777

Ordinanza emessa il 12 aprile 2000 (pervenuta alla Corte costituzionale il 4 settembre 2001) dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Glicora Rocco ed altri

Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Disciplina transitoria fino alla data di entrata in vigore della legge che disciplina l'attuazione dell'art. 111 Cost. - Dichiarazioni, già acquisite al fascicolo del dibattimento, rese, nel corso delle indagini preliminari, da chi per libera scelta si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore - Consentita utilizzazione e valutazione - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del principio del contraddittorio nella formazione della prova.

- Legge 25 febbraio 2000, n. 35, art. 1, comma 2 (*recte*: d.l. 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35, art. 1, comma 2).
- Costituzione, artt. 3 e 111, quarto comma.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate nel processo contro Glicora Rocco + 15 dal difensore di Romano Leonardo, cui si sono associati gli altri difensori e sentito il pubblico ministero che ha chiesto il rigetto delle questioni;

Rileva che nel presente procedimento, giunto alla fase della discussione, sono state esaminate persone ai sensi dell'art. 210 c.p.p., delle quali, essendosi alcune avvalse della facoltà di non rispondere, erano state acquisite al fascicolo per il dibattimento le dichiarazioni rese al pubblico ministero ed al g.i.p. dopo le relative contestazioni ai sensi dell'art. 513 c.p.p., come integrato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 2 novembre 1998;

Rileva inoltre che l'art. 111 quarto comma della Costituzione nel frattempo modificato, prevede che la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi per libera scelta si é sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

Ciò premesso, la difesa ha sollevato la questione in relazione all'art. 1 d.l. 7 gennaio 2000, n. 2 per violazione degli artt. 72 quarto comma, 77 secondo comma, 138 primo comma e 3 Costituzione. La questione è manifestamente infondata in quanto il decreto-legge è stato convertito con legge 25 febbraio 2000 n. 35.

Ha inoltre sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 513 comma 2 c.p.p., così come modificato dall'art. 1 legge 7 agosto 1997, n. 267 ed integrato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 361/1998, per violazione dell'art. 111 terzo e quarto comma della Costituzione introdotto dalla legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2.

Deve innanzitutto essere affermata la rilevanza delle questioni sollevate, poiché esse riguardano i presupposti ed i limiti di utilizzabilità di verbali di dichiarazioni acquisiti a norma degli artt. 513 e 500 c.p.p. e, quindi, il materiale probatorio oggetto della valutazione per la decisione. Infatti, nel presente procedimento sono stati acquisiti i verbali delle dichiarazioni rese da più persone che, dopo aver ammesso le proprie responsabilità in ordine ai fatti di cui alle imputazioni, hanno anche accusato altri imputati e poi, chiamate a deporre più volte a seguito di modifiche normative, si sono sempre avvalse della facoltà di non rispondere a tutte le domande poste dal pubblico ministero e dai difensori degli imputati.

Deve tuttavia essere precisato che l'eccezione riguardante l'art. 513, comma 2, c.p.p. é irrilevante nel presente procedimento nella parte in cui la detta norma consente la lettura, su accordo delle parti, di dichiarazioni rese da soggetti esaminati *ex* art. 210 c.p.p. che si siano avvalsi della facoltà di non rispondere, poiché nessuna dichiarazione é stata acquisita in base a tale disposizione. È invece manifestamente infondata con riferimento all'integrazione introdotta dalla citata sentenza della Corte costituzionale. Infatti, l'applicazione dell'art. 500 comma 4 c.p.p. — rilevante nell'attuale fase del processo — disciplinando l'acquisizione e valutazione delle dichiarazioni rese da persona imputata in procedimento connesso che si avvale della facoltà di non rispondere deve ritenersi implicitamente abrogata, in relazione ai procedimenti in corso nei quali dette dichiarazioni siano state acquisite, dall'art. 1, comma 2, legge 25 febbraio 2000, n. 35, trattandosi di norme incompatibili regolanti il medesimo oggetto (v. art. 15 preleggi).

Viceversa, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, legge 25 febbraio 2000, n. 35 non appare manifestamente infondata sotto il duplice profilo del contrasto con l'art. 111 quarto comma e con l'art. 3 della Costituzione.

Infatti, il contrasto con il quarto comma dell'art. 111, nella parte in cui questo esclude che la colpevolezza dell'imputato possa essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si é sempre sottratto all'interrogatorio dell'imputato o del suo difensore, é del tutto evidente, posto che tale disposizione nega a tali dichiarazioni anche la valenza di indizio (come si desume anche dai lavori preparatori), laddove la norma transitoria vi attribuisce invece la «*semiplena probatio*».

Tale deroga all'applicazione del principio introdotto dal nuovo art. 111 in materia di valutazione della prova sarebbe consentita — secondo gli argomenti del pubblico ministero — dallo stesso legislatore che con l'art. 2 legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2 avrebbe delegato il legislatore ordinario a regolare l'applicazione dei principi costituzionali introdotti dalla detta legge ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore.

Questa interpretazione, tuttavia, non discende inequivocabilmente dal testo letterale della norma poiché il significato letterale del verbo «regolare» usato dal legislatore costituzionale è: «conferire ordine e funzionalità mediante opportuni mezzi ed interventi» (*cfr.* il recente vocabolario della lingua italiana Devoti-Oli), sì che l'espressione «regola l'applicazione» non implica evidentemente e necessariamente l'introduzione di deroghe o limitazioni all'applicazione dei suddetti principi costituzionali.

Si è anche sostenuto che, se il legislatore costituzionale avesse ritenuto di rendere immediatamente applicabili tali principi anche ai procedimenti in corso, non avrebbe emanato la norma transitoria, la quale non potrebbe avere altra funzione se non quella di modulare l'applicazione dei nuovi principi alle varie fasi dei procedimenti in corso.

A tale obiezione, pur essendo ben nota la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di discipline transitorie, é tuttavia agevole ribattere che, modulare l'applicazione dei principi non significa affatto disattenderli, senza che ciò sia giustificato dall'esaurimento della fase in cui detti principi andavano applicati e, quindi, dalla ragionevole esigenza di preservare la validità ed il risultato degli atti compiuti nel rispetto delle norme processuali vigenti all'epoca della loro acquisizione. Nè può significare che la norma transitoria sia esente dal vaglio di compatibilità con tutti gli altri principi costituzionali ed in particolare con quello stabilito dall'art. 3, nel senso che l'oggettiva disparità di trattamento operata dalla norma transitoria debba essere giustificata da una effettiva diversità di situazione processuale che legittimi la scelta del legislatore.

Nel caso in esame, la disposizione dell'art. 1, comma 2, legge transitoria pone seriamente il problema di un'ingiustificata disapplicazione della regola stabilita dall'art. 111 quarto comma della Costituzione, da considerarsi norma immediatamente precettiva e non programmatica, con conseguente disparità di trattamento (addirittura tra imputati in un medesimo procedimento), posto che il momento dell'acquisizione di un verbale di dichiarazioni al fascicolo del dibattimento non chiude necessariamente una fase del processo né coincide concettualmente e temporalmente con l'utilizzazione e valutazione di tali dichiarazioni. In sostanza, sarebbe possibile l'ipotesi in cui si giunga ad una sentenza nei confronti di più imputati con acquisiti, per alcuni, verbali utilizzati a seguito di contestazioni prima della legge n. 35/2000 e valutabili ai sensi dell'art. 1, comma 2, e, per altri, con verbali non acquisiti e non acquisibili.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, legge 25 febbraio 2000, n. 35 in relazione agli artt. 3 e 111 quarto comma della Costituzione nella parte in cui consente la valutazione delle dichiarazioni rese da colui che si sia sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore, se tali dichiarazioni sono state già acquisite al fascicolo per il dibattimento.

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Sospende il giudizio in corso.

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 12 aprile 2000

Il Presidente: CAVALLO

01C0991

N. 778

Ordinanza emessa il 4 luglio 2001 dal tribunale amministrativo regionale per la Campania sul ricorso proposto da Maiolo Roberto contro Ministero delle finanze

Impiego pubblico - Sospensione cautelare a seguito di condanna penale, anche non definitiva, per determinati delitti - Efficacia, salvo il caso di sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva, fino alla prescrizione del reato - Lamentata eccessiva durata - Irragionevolezza - Incidenza sul diritto al lavoro e sul diritto di difesa - Lesione dei principi del carattere rieducativo della pena e della tutela del lavoratore, di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

- Legge 27 marzo 2001, n. 97, art. 4.
- Costituzione, artt. 3, 4, 24, 27, 35, 36 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 6761/2001 proposto da Roberto Maiolo, rappresentato e difeso dall'avv. C. Saetta, presso il cui studio, è elettivamente domiciliata;

Contro il Ministero delle finanze, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege*;

Per l'annullamento della determina del comandante del comando reparto tecnico logistico amministrativo Campania-Guardia di Finanza n. 35892 del 18 maggio 2001 e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguente, ivi compreso il radiomessaggio n. 36362/P del 13 aprile 2001 comunicato con il foglio di messaggio datato 18 aprile 2001;

Visti tutti gli atti di causa;

Visto il ricorso, notificato il 18 giugno 2001 e depositato il 27 giugno 2001, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

All'udienza del 4 luglio 2001, presenti gli avv.ti di cui al relativo verbale, relatore il cons. Scafuri;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

FATTO

Il ricorrente, militare della Guardia di Finanza, si duole che l'amministrazione di appartenenza lo abbia sospeso dal servizio ai sensi dell'art. 4 della legge n. 97/2001.

Al riguardo articola tre motivi di gravame con cui deduce la violazione di legge e l'eccesso di potere sotto vari profili, evidenziando che per gli stessi addebiti è già stato sospeso cautelarmente dal servizio per cinque anni, è stato poi riammesso in servizio nell'anno 1999 e quindi rimosso dal grado, con provvedimento annullato in sede giurisdizionale da questo tribunale (sentenza n. 1276/2001).

L'amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha resistito al ricorso a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato.

All'udienza camerale indicata, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il collegio ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 4 della legge n. 97/2001, che pertanto solleva d'ufficio rimettendo gli atti alla Corte costituzionale.

Il ricorrente si duole che l'amministrazione gli abbia comminato la sospensione prevista da tale normativa, a causa della condanna — alla pena di anni cinque di reclusione — pronunciata con sentenza del Tribunale di Napoli (sezione IX, n. 2664 del 30 giugno 1998) per i reati di concussione (artt. 110, 117 e 317 c.p.) e di violazione di domicilio (artt. 110, 61 n. 2, 117 e 615 c.p.), impugnata dinanzi alla Corte di Appello, con giudizio tuttora pendente.

La questione è, innanzitutto, rilevante atteso che — contrariamente all'assunto di parte, per il quale l'amministrazione finanziaria avrebbe applicato in modo retroattivo una disposizione posteriore alla condanna — la novella recata dalla legge n. 97/2001 è da ritenersi applicabile anche al caso di specie, stante la pendenza del procedimento penale a carico del ricorrente ed il chiaro disposto della norma transitoria della medesima legge (art. 10), per il quale la normativa «*de qua*» si applica «ai procedimenti penali, ai giudizi civili e amministrativi e ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa».

Del pari non assume rilevanza la circostanza della precedente comminatoria della sospensione dal servizio per l'intero quinquennio di cui all'art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19.

Invero, non può dirsi che l'amministrazione abbia consumato il relativo potere, in quanto la disposizione recata dall'art. 4 della legge n. 97/2001 è di maggiore ampiezza temporale, perdendo efficacia «decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato», per cui nella specie il periodo di sospensione va computato in quindici anni, dovendo essere appunto rapportato alla prescrizione del reato di concussione.

Tantomeno può avere rilievo l'omesso avvio del procedimento *ex lege* n. 241/1990, atteso che si è in presenza di un effetto della sentenza penale che si riverbera in modo automatico e vincolante sul rapporto di servizio.

In definitiva la fattispecie all'esame rientra nel campo di applicazione dell'art. 4 della legge n. 97/2001, norma per la quale peraltro il Tribunale non ritiene manifestamente infondata la questione di costituzionalità.

Al riguardo possono essere invocati gli articoli 3, 4, 24, 27, 35, 36, 97 della Carta costituzionale.

In particolare, il parametro principale è costituito dalla ragionevolezza del bilanciamento operato dal legislatore fra le esigenze di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione e tutela dei diritti compressi dalla misura cautelare onde trattasi.

La corte costituzionale già si è espressa in argomento (sentenza 3 giugno 1999 n. 206), rilevando che l'art. 15, comma 4-*septies*, della legge 19 marzo 1990 n. 55 è costituzionalmente legittimo nella parte in cui stabilisce che i dipendenti delle amministrazioni pubbliche i quali abbiano riportato condanna, anche non definitiva, per determinati delitti, siano sospesi immediatamente dall'ufficio.

La pronuncia è particolannente pertinente in quanto la legge n. 97/2001 — oltre che per altre fondamentali esigenze, prima fra tutte quella di contemperare alcuni aspetti di rilievo pubblicistico con la disciplina privatizzata del lavoro presso le pubbliche amministrazioni *ex* d.lgs n. 29/1993 (ora d.lgs n. 16 del 30 marzo 2001), — è intervenuta proprio per reinserire una norma di portata analoga a quella dell'art. 15 summenzionato, attesa la sua abrogazione ad opera del testo unico degli enti locali di cui al d.lgs n. 267/2000.

L'abrogazione disposta nel citato t.u.e.l. (salvo per ciò che riguarda gli amministratori e i componenti degli organi delle aziende sanitarie e ospedaliere e i consiglieri regionali), ha comportato, infatti, anche l'effetto di eliminare la sospensione automatica dei dipendenti pubblici, ponendo la necessità di riformulazione della norma.

Dall'esame della sentenza n. 206/1999 si evince che la Corte ha svolto il suo esame in ordine alla compatibilità dell'art. 15 comma 4-*septies* citato con la condanna per reato associativo di stampo mafioso.

Il giudice delle leggi ha, in sintesi, dedotto che la gravità di quel reato abilita il legislatore, senza lesione del principio di ragionevolezza, a prevedere misure cautelari automatiche per il dipendente della pubblica amministrazione, condannato anche se non via definitiva.

Ad avviso di questo tribunale, la sentenza della Corte ha però altresì indicato l'ipotesi estrema, oltre la quale la lesione di quel principio non si pone come manifestamente infondata.

Ed infatti la condanna di un dipendente di una pubblica amministrazione per un delitto riconducibile alla criminalità organizzata appare quanto di più destabilizzante per l'amministrazione stessa, considerato, da un lato, il carattere tendenzialmente irretrattabile della partecipazione alle associazioni di stampo mafioso, dall'altro, la peculiarità di queste ultime di porsi in senso antagonista alle istituzioni, con modalità permanente.

Se quindi il principio di ragionevolezza — principio «assoluto» fra i valori costituzionali — non può dirsi vulnerato in quella ipotesi estrema, la tematica del bilanciamento razionale fra esigenze sembra porsi diversamente in fattispecie, quale quella in esame, ove l'attuale ricorrente è stato si condannato per un reato di particolare gravità (art. 317 c.p.) ma tale episodio criminoso, almeno stando all'imputazione, è scollegato ad ambienti stabilmente criminali, deve ritenersi realizzato *uno actu* ed ha già determinato una sospensione quinquennale.

In realtà non è irragionevole la discrezionalità demandata al legislatore di identificare ipotesi circoscritte nelle quali l'esigenza cautelare è apprezzata in via generale ed astratta, tuttavia, trattandosi della valutazione di interessi strettamente legati alla attività amministrativa, non v'è dubbio che, in via ordinaria, debba essere la stessa amministrazione a compiere il relativo apprezzamento, con riguardo alle caratteristiche del caso concreto (sentenza n. 206/1999 cit.).

La Corte, da sempre attenta a limitare gli effetti automatici sostanzialmente sanzionatori, dovrà valutare altresì se la discrezionalità del legislatore nel determinare per legge il periodo di sospensione dal servizio sia stata razionalmente esplicata nell'art. 4 della legge n. 97/2001 ove, come già notato, la sospensione si rapporta ad un periodo di tempo, pari a quello di prescrizione del reato, e perciò di durata quanto mai lunga, tanto da dubitarsi che la stessa abbia il carattere di provvedimento fondato su «esigenze cautelari».

Il presente processo va quindi sospeso, disponendosi la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Con distinta ordinanza è disposta l'accoglimento della domanda cautelare per il solo tempo necessario all'espletamento dell'incidente di costituzionalità.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, legge 27 marzo 2001, per contrasto con gli articoli 3, 4, 24, 27, 35, 36, 97 Costituzione.

Ordina, ai sensi dell'art. 23 della legge 12 marzo 1953, n. 87, che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e che la stessa venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Napoli, addì 4 luglio 2001.

Il Presidente: CORAGGIO

Il relatore estensore: SCAFURI

01C0992

N. 779

Ordinanza emessa il 28 giugno 2001 dalla Corte di assise di Potenza nel procedimento penale a carico di Grimolizzi Luciano

Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da persone imputate in procedimento connesso che abbiano esercitato la facoltà di non rispondere - Inutilizzabilità - Impossibilità per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese delle medesime persone - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione del diritto di difesa - Incidenza sull'esercizio della giurisdizione penale - Contrasto con i principi di parità tra le parti e di obbligatorietà dell'azione penale.

- Cod. proc. pen., artt. 195, comma 4 (come modificato dall'art. 4 della legge 1° marzo 2001, n. 63), e 500.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 111 e 112.

LA CORTE DI ASSISE

Riunita nella camera di consiglio, nella composizione odierna, per il processo n. 5/R.G.C.A., a carico di Grimolizzi Luciano, imputato del reato di sequestro di persona, aggravato dall'evento della morte, ai sensi dell'art. 630, comma 3, c.p.p.; sulla questione di costituzionalità, sollecitata dal p.m. in udienza, degli artt. 195, comma 4, come modificato dall'art. 4 della legge 1° marzo 2001 n. 63, in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'art. 111 della Costituzione, e 500 c.p.p., ha pronunciato la seguente ordinanza.

Rileva, preliminarmente, questa Corte che le predette questioni di costituzionalità sono ritenute rilevanti nel presente procedimento. Infatti, all'odierna udienza le persone imputate in procedimento connesso, indicate nella lista tempestivamente depositata dal p.m., Lareglia Pasquale, Larotonda Raffaele, D'Andrea Domenico e Volonnino Angelo, con posizioni processuali non ancora definite, previamente avvertite, ai sensi dell'art. 210, comma 4, c.p.p., hanno esercitato la facoltà, loro conferita dalla legge, di non rispondere. In precedente udienza la Corte aveva escusso, sempre su regolare richiesta del p.m., gli ufficiali di polizia giudiziaria Anobile Vincenzo e Spinelli Francesco, ai quali non è stato possibile chiedere, per il divieto sancito dall'art. 195, comma 4, c.p.p., alcunché delle dichiarazioni rese loro, nel corso delle indagini preliminari, dalle predette persone, le quali, quando

ancora non erano indagate o imputate, avrebbero riferito, secondo l'odierna udienza prospettazione accusatoria, elementi fondamentali e decisivi per l'accertamento della verità della vicenda dedotta in giudizio. Ne deriva, anche alla luce della facoltà di non rispondere esercitata dagli imputati in procedimento connesso, e dell'impossibilità di acquisire al fascicolo del dibattimento le dichiarazioni precedentemente rese, che il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dalle eccepite questioni di costituzionalità, da esse discendendo la possibilità, o meno, per questa Corte, di richiamare a testimoniare i citati ufficiali di polizia giudiziaria, affinché riferiscano sul contenuto delle informazioni raccolte e di acquisire i verbali delle precedenti dichiarazioni. È di tutta evidenza, infatti, la radicale diversità, in astratto, delle prospettive processuali nell'uno o nell'altro caso.

Ad avviso di questa Corte la questione di costituzionalità degli artt. 195, comma 4, nella vigente formulazione, e 500 c.p.p., non è manifestamente infondata, apparendo detta previsione in contrasto con le seguenti norme costituzionali:

art. 3, che sancisce l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, con il corollario del principio di ragionevolezza, laddove la testimonianza *de relato* viene a configurarsi come inutilizzabile, irragionevolmente, solo per gli ufficiali di polizia giudiziaria, ritenuti, evidentemente, meno affidabili delle altre persone, cui parimenti è conferita la capacità di testimoniare; ciò in contrasto, peraltro, anche con l'impostazione della Corte costituzionale, espressa nella sent. 24/1992;

art. 24, che implica il diritto di difesa di tutti i soggetti che nel processo hanno una posizione giuridicamente ritenuta tutelata dall'ordinamento, e quindi anche della persona offesa dal reato, costituitasi o meno parte civile nel processo penale, che ha il sicuro e qualificato interesse a pervenire al raggiungimento della verità e, eventualmente, come nel caso del presente procedimento *a quo*, al ristoro dei danni morali e materiali;

art. 25, il quale, sancendo il divieto di punire per un fatto non previsto come reato al momento della sua integrazione, *a contrario* afferma il diritto-dovere, per lo Stato comunità, del quale la giurisdizione penale è una rilevante espressione, di accertare la commissione dei fatti previsti come criminali al momento della loro commissione, e ciò attraverso meccanismi, ovviamente rispettosi della libertà e della dignità umana e conformi a tutti i canoni costituzionali, idonei a far avvicinare la verità processuale a quella storica, non mortificando quest'ultima attraverso preclusioni e inutilizzabilità, costituzionalmente non giustificabili;

art. 111, che pone il principio di parità tra accusa e difesa, nel contraddittorio tra le parti;

art. 112, che, costituzionalizzando l'obbligatorietà dell'azione penale, la finalizza all'accertamento necessario ed effettivo delle responsabilità penali, attraverso la fisiologia del processo, da celebrarsi dinanzi al giudice terzo, teso ad accertare rapidamente, con tutti gli strumenti costituzionalmente leciti, la colpevolezza di chi delinque o l'innocenza di chi, per sua sventura, o per equivoci investigativi, si è trovato accusato di colpe mai commesse.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 legge Costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 195, comma 4, come modificato dall'art. 4 della legge 1° marzo 2001 n. 63, e 500 c.p.p., nei limiti e per le ragioni indicate in premessa; sospende il giudizio in corso nei confronti dell'imputato e ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente dei Consiglio dei ministri, al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati, nonché per tutti gli adempimenti di competenza.

Così deciso nella camera di consiglio del 28 maggio 2001

Il presidente: GUBITOSI

01C10993

N. 780

Ordinanza emessa il 10 maggio 2001 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Sotgiu Franco e URAR - Tv

Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Canone di abbonamento televisivo - Obbligo di pagamento a favore della RAI per la semplice detenzione di un apparecchio potenzialmente atto a captarne le trasmissioni - Contrasto con i diritti fondamentali connessi alla fruizione del servizio radiotelevisivo - Irragionevolezza - Disparità di trattamento fra cittadini (stante, in particolare, la possibilità di ricevere trasmissioni televisive attraverso l'uso del computer) - Disparità di trattamento fra le emittenti concessionarie del servizio televisivo.

- Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 (convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880), artt. 1, 10 e 25; legge 14 aprile 1975, n. 103, artt. 15 e 16.
- Costituzione, artt. 2, 3, 9 e 21.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

L'avv. Franco Sotgiu (che agisce in proprio *ex* art. 86 c.p.c.) ha proposto opposizione *ex* art. 22 della legge n. 689/1981 avverso l'ingiunzione dell'URAR-Tv di Torino conseguente al mancato pagamento del canone Rai, eccependo l'illegittimità costituzionale della normativa che stabilisce tale canone ed in particolare di quella che detta le regole per disdire l'abbonamento.

Si è costituita l'avvocatura dello stato di Milano, che nel merito ha eccepito l'inammissibilità e infondatezza delle domande attoree, sostenendo la legittimità della normativa vigente ed osservando come il ricorrente, pur avendo disdetto per lettera il canone, non avesse adempiuto poi a tutti gli incombenti dettati dalla legge n. 880/1938 per perfezionare tale disdetta.

La sollevata eccezione di incostituzionalità, che appare pregiudiziale per la definizione del presente giudizio, ha riguardato inizialmente l'art. 10 della legge n. 880/1938, secondo cui, per non essere (più) soggetto al pagamento del canone, il cittadino che possiede un apparecchio atto a captare le trasmissioni radiofoniche o televisive emesse dalla Rai (oggi S.p.a.), deve compiere alcune onerose operazioni, come quelle di sigillare l'apparecchio, pagare un tributo per tale sigillo e notiziare formalmente l'ente emittente affinché questo possa compiere le opportune verifiche, ovvero comunicargli di essersi spogliato dell'apparecchio indicando il nominativo della persona a cui lo ha ceduto (che diverrebbe il nuovo obbligato).

Partendo peraltro dall'assenta incostituzionalità della normativa che impone al cittadino tali obblighi, ritenuti lesivi della sua libertà d'informazione, e argomentando successivamente sulla disparità di trattamento e sulla irragionevolezza della normativa citata, l'opponente giunge a ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 10 e 25 della legge n. 880/1938 e successive integrazioni e modificazioni, che impongono una tassa (definita canone) in favore della sola Rai, per la mera detenzione di un apparecchio anche quando non sia possibile ricevere i programmi della concessionaria del servizio pubblico.

La materia è indubbiamente complessa e soggetta a continue e rapide evoluzioni, essendo stata regolata nel tempo da diverse disposizioni non sempre coerenti tra loro, che non solo hanno portato alla configurazione del canone come «tassa di concessione» ma che hanno dovuto recepire gli adeguamenti che la legislazione comunitaria e la nuova coscienza sociale man mano indicavano o imponevano, nonché le innovazioni sempre crescenti nel settore delle comunicazioni e nella stessa tecnologia, per la quale oggi basta l'inserimento di una semplice scheda nell'interno di un computer collegato ad un'antenna parabolica per captare i segnali radiotelevisivi provenienti da tutto il mondo, inclusi quelli emessi dalla stessa Rai, senza dover corrispondere alcun canone.

Si ritiene che l'esame della questione debba riguardare principalmente gli artt. 1, 15 e 16 della legge n. 103/1975, che appaiono fondamentali per la decisione.

L'art. 1 di tale legge esordisce con un'affermazione di principio di grande importanza programmatica, assumendo l'essenzialità del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi, assegnando a tale servizio la finalità di «ampliare la partecipazione dei cittadini e concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese in conformità ai principi sanciti dalla Costituzione... L'indipendenza, l'obiettività e l'apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, nel rispetto delle libertà garantite dalla Costituzione, sono principi fondamentali della disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo», che per tali motivi è riservato allo Stato.

Risulta esplicito quindi il riferimento in generale ai principi fondamentali della nostra Carta costituzionale, ed in particolare agli artt. 2, 3, 9, e 21 della Costituzione, e lasciano perciò perplessi le successive disposizioni contenute negli artt. 15 e 16 della stessa legge n. 103/1975, che per la realizzazione dei suddetti diritti fondamentali

dei cittadini costituzionalmente garantiti impone ad essi un onere economico, quando questa realizzazione rientra per dettato costituzionale nei compiti primari della Repubblica, e rappresenta per il cittadino un diritto di cui egli deve usufruire liberamente.

Si potrebbe obiettare che anche in altri casi di compiti primari svolti dallo Stato per il soddisfacimento di diritti costituzionalmente garantiti dei cittadini, gli stessi soggiacciono ad un onere (si pensi al diritto alla salute), ma, a parte la considerazione che di recente si è avuta l'abolizione dei tikets, questi casi sono indubbiamente differenti da quello di cui è causa.

In definitiva l'art. 15 della ricordata legge n. 103/1975, nonché il successivo art. 16 e le norme a cui tali articoli fanno riferimento o rinvio, paiono in contrasto non solo con la proposizione dell'art. 1 della stessa legge, ma con gli artt. 2, 3, 9, e 21 della Carta costituzionale, sotto il profilo della ragionevolezza.

Importanti appaiono anche, ai fini della decisione, i due decreti del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994 e 29 ottobre 1997, con i quali venivano recepite le «Convenzioni» tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la Rai-S.p.a. «per la concessione in esclusiva sull'intero territorio nazionale del servizio pubblico di diffusione di programmi radiofonici e televisivi, che appunto stabiliscono che la Rai S.p.a. è l'unica concessionaria del pubblico servizio di trasmissioni radiotelevisive, deputata a provvedere «...nell'ambito degli indirizzi impartiti dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ad organizzare ed a svolgere il servizio pubblico in modo da garantire la più ampia rappresentanza delle istanze politiche, sociali e culturali presenti, a livello nazionale e locale, nel Paese».

Questa funzione assegnata dalla legge alla Rai, che di fatto peraltro non differisce da quella delle altre emittenti private, non solo non è mai assunta come ragione giustificatrice del canone posto a carico del potenziale utente, ma crea in capo alla stessa Rai una posizione dominante in netto contrasto con l'art. 2 della legge n. 243/1997, che tale divieto impone, prevedendo solo una deroga al comma 19 per consentirle di partecipare in piattaforma unica a trasmissioni digitali e via satellite con altra concessionaria di pubblico servizio di telecomunicazioni.

Insomma, mentre nel nostro ordinamento si rinvengono molteplici disposizioni che giustificano l'assoggettamento ad una tassa delle società emittenti di trasmissioni radiotelevisive, allo stato attuale non risulta alcuna disposizione di legge che dia ragione del motivo per cui il cittadino-potenziale utente debba corrispondere una tassa alla sola concessionaria del pubblico servizio radiotelevisivo per il semplice fatto di possedere un apparecchio potenzialmente atto a captarne le trasmissioni, e, per assurdo, anche nel caso che la ricezione risulti di fatto impossibile.

In effetti il vero presupposto indicato dalla giurisprudenza per giustificare la tassa pretesa dall'URAR-Tv è stato il dominio dell'etere lo Stato ha il potere discrezionale di gestire l'assegnazione delle licenze, assegnando alle varie emittenti le diverse bande di frequenza.

Ma occorre osservare sotto questo profilo che la semplice detenzione di un apparecchio atto a captare le trasmissioni via etere non sembra possa più essere considerato il presupposto per la imposizione di una tassa prevista e dovuta a favore di un solo concessionario in esclusiva dell'utilizzo dell'etere, anzitutto perché una simile esclusiva di fatto non esiste ed in secondo luogo perché, ove esistesse o continuasse ad esistere, ciò certamente creerebbe oggi una disparità evidentissima di trattamento tra chi riceve le trasmissioni televisive attraverso la normale televisione e chi le ricevesse, invece (addirittura migliori), attraverso l'utilizzo della scheda adattata al computer, ovvero chi non le ricevesse affatto (pur avendo l'apparecchio per vedere films videoregistrati).

Ed inoltre il governo dell'etere riguarda i singoli enti emittenti che pagano per le concessioni ottenute una tassa (di concessione governativa), che nessuna norma di legge autorizza loro a riversare sul cittadino, e del resto, il canone di abbonamento alle radioaudizioni non è mai stato giustificato sotto un simile profilo e cioè sotto l'ipotesi di recuperare dall'utente finale il costo del tributo governativo pagato dall'emittente per ottenere la concessione per la trasmissione.

Sarebbe inoltre troppo facile obiettare che si perverrebbe per altra via alla violazione degli artt. 3 e 21 Cost., considerando l'uso gratuito dell'etere che avviene con le trasmissioni via internet, in cui l'utente, caso mai, paga un prezzo al provider solo per il periodo in cui utilizza la trasmissione e soprattutto in modo volontario.

Nel mondo di oggi, considerata la tecnologia crescente nel sistema delle trasmissioni via etere, non resta quindi nessuno spazio per poter considerare ragionevole, sotto il profilo della disparità di trattamento che si viene a verificare, l'obbligo per il semplice detentore di un apparecchio radiofonico o televisivo di corrispondere una tassa ad una sola società retta da norme di diritto privato quale la Rai, e la difficoltà di comprensione della ratio della normativa risiede anche nel considerare come costituzionalmente legittima una normativa che — nata con riferimento ad un sistema di monopolio retto dall'EIAR — oggi si discosta nettamente dal carattere di generalità che deve avere la norma di legge, carattere che impone un determinato precetto a tutti i soggetti che si trovino nella medesima situazione.

Va aggiunta ancora un'altra considerazione, e cioè che il regime delle concessioni governative all'utilizzo dell'etere da parte di ogni emittente che voglia diffondere le proprie trasmissioni, toglie alla Rai la caratteristica di essere l'*unica* concessionaria di un servizio pubblico e quindi di essere l'*unica* a poter pretendere il pagamento di un tributo appunto per essere concessionaria del predetto servizio, poiché tutte le altre emittenti si trovano nella sua stessa situazione e non hanno diritto né potere per poter impone un canone.

E del resto non può essere considerato di interesse pubblico (per di più preminente) l'operato della sola Rai, sol perché questa avrebbe (in teoria) una minore possibilità di trasmettere pubblicità rispetto alle emittenti private, poiché tutte sono sottoposte alla medesima regolamentazione allorché le trasmissioni riguardino un pubblico interesse, come ad esempio nel rispetto della *par condicio* durante le campagne elettorali.

Insomma, mentre poteva derivare una qualche conseguenza dalla natura di concessionaria di un pubblico servizio che l'EIAR (poi Rai) rivestiva finché rimase l'unica emittente autorizzata in tal senso, oggi tale natura non pare assolutamente più utile per giustificare giuridicamente la sua posizione di unica legittimata alla riscossione di una tassa a carico del cittadino, né tale tassa può essere giustificata dalla natura della Rai di semplice concessionaria governativa (al pari delle altre emittenti) del servizio in questione.

In sostanza il panorama che questa materia presenta è quello di una pluralità di emittenti televisive che si distinguono tra loro per la sola matrice locale o nazionale a che, inficiate da una invadente quantità di messaggi pubblicitari, offrono all'utente una composita varietà di trasmissioni di politica, attualità, spettacolo, giochi e films.

I programmi mandati in onda dalla Rai non differiscono dai programmi mandati in onda dalle altre reti private a diffusione nazionale, rendendo possibile distinguere l'emittente solo per il «logo» che compare ad un angolo del teleschermo.

In questa situazione, perdurante da tempo, riesce davvero difficile individuare una differenza tra il «servizio pubblico» della Rai ed il servizio «offerto al pubblico» delle altre emittenti private e, di conseguenza, riesce difficile trovare una giustificazione razionale all'esistenza di una tassa che l'utente deve corrispondere alla sola «emittente pubblica» sul solo presupposto della detenzione di un apparecchio potenzialmente atto a ricevere un servizio «pubblico» dal contenuto uguale a quello offerto dal «servizio privato» e indipendentemente dal fatto che usufruisca sia dell'uno che dell'altro.

E risulta altresì difficile giustificare l'assoggettamento del cittadino ad una tassa perché costui possa usufruire del «servizio pubblico» delle trasmissioni radiotelevisive, finalizzato alla pluralistica obiettività dell'informazione e al soddisfacimento culturale dell'utente, quando il carattere «pubblico» dell'informazione dovrebbe semmai costituire la causa della sua gratuità, per la funzione riservata alla concessionaria.

Sotto il profilo della disparità di trattamento e della irragionevolezza, quale più sopra indicato e motivato, la questione si presenta nuova e non manifestamente infondata, per cui appare opportuno rimetterla all'esame della Corte costituzionale, rivelandosi pregiudiziale alla definizione del presente giudizio.

P. Q. M.

Ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 10 e 25 del RDL 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938 n. 880 e successive integrazioni e modificazioni, nonché degli artt. 15 e 16 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e norme ivi citate, per contrasto con gli artt. 2, 3, 9 e 21 della Costituzione;

Visti gli artt. 23 della legge 11 marzo1953, n. 87 e 295 c.p.c.;

Sospende il presente giudizio;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati, disponendone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Milano, addì 11 maggio 2001

Il giudice onorario del tribunale: FIORE

01C0994

N. 781

Ordinanza emessa il 3 luglio 2001 dal tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Mannelli Milco

Reati e pene - Depenalizzazione dei reati minori - Mancata estensione al reato di guida sotto l'influenza dell'alcool - Disparità di trattamento rispetto alla fattispecie di guida senza patente.

- Legge 25 giugno 1999, n. 205, artt. 1 e 5; d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 19.
- Costituzione, art. 3.

IL GIUDICE

Premesso che Milco Mannelli è stato citato a giudizio per la contravvenzione di cui all'art. 186 secondo comma cod. str.

OSSERVA

L'art. 186 cod. str. è stato escluso, al pari dell'articolo successivo, dalla depenalizzazione operata con legge 25 giugno 1999, n. 205, e d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. La scelta del legislatore appare del tutto illogica, a fronte della depenalizzazione della contravvenzione di suida senza patente di cui all'art. 116 cod. str.. Infatti, la condotta di chi guida un'automobile senza aver conseguito la patente, e dunque senza alcuna esperienza, appare ben più grave e pericolosa per l'incolumità pubblica di quella di chi, avendo dimostrato di essere in grado di condurre un autoveicolo superando l'esame di abilitazione, viene trovato in uno stato di momentanea alterazione, della cui effettiva incidenza negativa sulla capacità di guida la legge non richiede l'accertamento; quindi, in uno stato di presunta inabilità ad una condotta che in generale ha dimostrato di saper tenere, ottenendo la patente di guida.

E tanto più la scelta appare irrazionale se si considera che la sussistenza del reato conservato nell'ordinamento viene perlopiù affermata — nel diritto vivente — a seguitodella mera constatazione del superamento del limite di concentrazione della sostanza vietata nel sangue, previsto dal regolamento di attuazione del codice stradale, prescindendo dall'accertamento dell'effettivo stato di ebbrezza o dell'effettiva alterazione. Coerenza avrebbe quindi richiesto che — quantomeno nel caso in cui il conducente fosse stato titolare di patente di guida — i reati indicati fossero depenalizzati, al pari di quello di guida senza patente.

Ad avviso del giudicante, pertanto, la norma di depenalizzazione contrasta con l'art. 3 Cost., in quanto crea un'irragionevole disparità di trattamento fra le condotte di chi guida un veicolo senza aver mai conseguito la prescritta patente, oggi punita con una sanzione amministrativa, e quella di chi, avendo conseguito la patente stessa, guida un veicolo in istato di temporanea, presunta, alterazione dovuta al consumo di alcol o di sostanze stupefacenti.

Appare quindi doveroso sollevare la questione di costituzionalità, giacchè, in punto di rilevanza, la scelta legislativa ritenuta irragionevole dev'essere applicata in questo giudizio. Infatti, risulta dagli atti, ed in particolare dal verbale di identificazione, che Mannelli era titolare di patente di guida, prima che la stessa gli fosse sospesa a causa della condotta di cui si giudica.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, ritenutala rilevante per la decisione di questo processo, solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 l. 25 giugno 1999, n. 205; 19 d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, nella parte in cui non prevedono la depenalizzazione del reato previsto e punito dall'ert. 186 secondo comma cod. str., limitatamente al comportamento di chi, conseguita la patente di guida, conduce un veicolo in istato di ebbrezza.

Sospende il giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina la notifica, a cura della cancelleria, di questa ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la sua comunicazione ai presenti delle due Camere del Parlamento.

Firenze, addì 3 luglio 2001

Il giudice: LAMBERTI

01C0995

N. 782

Ordinanza emessa il 3 luglio 2001 dal tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Fabbri Marco

Reati e pene - Depenalizzazione dei reati minori - Mancata estensione al reato di guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti - Disparità di trattamento rispetto alla fattispecie di guida senza patente.

- Legge 25 giugno 1999, n. 205, artt. 1 e 5; d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 19.
- Costituzione, art. 3.

IL GIUDICE

Premesso che Marco Fabbri è stato citato a giudizio per la contravvenzione di cui all'art. 187 quarto comma cod. str.

OSSERVA

L'art. 187 codice della strada è stato escluso, al pari dell'articolo precedente, dalla depenalizzazione operata con legge 25 giugno 1999, n. 205, e d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. La scelta del legislatore appare del tutto illogica, a fronte della depenalizzazione della contravvenzione di guida senza patente di cui all'art. 116 codice della strada. Infatti, la condotta di chi guida un'automobile senza aver conseguito la patente, e dunque senza alcuna esperienza, appare ben più grave e pericolosa per l'incolumità pubblica di quella di chi, avendo dimostrato di essere in grado di condurre un autoveicolo superando l'esame di abilitazione, viene trovato in uno stato di momentaneo alterazione, della cui effettiva incidenza negativa sulla capacità di guida la legge non richiede l'accertamento; quindi, in uno stato di presunta inabilità ad una condotta che in generale ha mostrato di saper tenere. E tanto più la scelta appare irrazionale se si considera che la sussistenza del reato conservato nell'ordinamento viene perlopiù affermata — nel diritto vivente — a seguito della mera constatazione del superamento del limite di concentrazione della sostanza vietata nel sangue, previsto dal regolamento di attuazione del codice stradale, prescindendo dall'accertamento dell'effettiva alterazione o dall'effettivo stato di ebbrezza. Coerenza avrebbe quindi richiesto che — quantomeno nel caso in cui il conducente fosse stato titolare di patente di guida — i reati indicati fossero depenalizzati, al pari di quello di guida senza patente.

Ad avviso del giudicante, pertanto, la norma di depenalizzazione contrasta con l'art. 3 della Costituzione, in quanto crea una irragionevole disparità di trattamento fra le condotte di chi guida un veicolo senza aver mai conseguito la prescritta patente, oggi punita con una sanzione amministrativa, e quella di chi, avendo conseguito la patente stessa, guida un veicolo in istato di temporanea, presunta, alterazione dovuta al consumo di alcol o di sostanze stupefacenti. Appare quindi doveroso sollevare la questione di costituzionalità, giacchè, in punto di rilevanza, la scelta legislativa ritenuta irragionevole dev'essere applicata in questo giudizio. Infatti, risulta dagli atti, ed in particolare dalla deposizione dell'agente David Lucani, che Fabbri era titolare di patente di guida, prima che la stessa gli fosse sospesa a causa della condotta di cui si giudica.

P. Q. M.

Il giudice, visto l'art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87, ritenutala rilevante per la decisione di questo processo, solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 l. 25 giugno 1999, n. 205; 19 d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, nella parte in cui non prevedono la depenalizzazione del reato previsto e punito dall'art. 187, quarto comma — in relazione all'art. 186, secondo comma - codice della strada, limitatamente al comportamento di chi — conseguita la patente di guida, conduce un veicolo in istato di alterazione dovuta all'uso di sostanze stupefacenti.

Sospende il giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina la notifica, a cura della cancelleria, di questa ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Firenze, addì 3 luglio 2001

Il giudice: LAMBERTI

01C0996

N. 783

Ordinanza emessa il 3 luglio 2001 dal tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Pacini Enrico

Reati e pene - Depenalizzazione dei reati minori - Mancata estensione al reato di guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti - Disparità di trattamento rispetto alla fattispecie di guida senza patente.

- Legge 25 giugno 1999, n. 205, artt. 1 e 5; d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 19.
- Costituzione, art. 3.

IL GIUDICE

Premesso che Pacini Enrico è stato citato a giudizio per la contravvenzione di cui all'art. 187 quarto comma codice della strada.

OSSERVA

L'art. 187 codice stradale è stato escluso, al pari dell'articolo precedente, dalla depenalizzazione operata con legge 25 giugno 1999, n. 205, e d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. La scelta del legislatore appare del tutto illogica, a fronte della depenalizzazione della contravvenzione di guida senza patente di cui all'art. 116 codice della strada. Infatti, la condotta di chi guida un'automobile senza aver conseguito la patente, e dunque senza alcuna esperienza, appare ben più grave e pericolosa per l'incolumità pubblica di quella di chi, avendo dimostrato di essere in grado di condurre un autoveicolo superando l'esame di abilitazione, viene trovato in uno stato di momentaneo alterazione, della cui effettiva incidenza negativa sulla capacità di guida la legge non richiede l'accertamento; quindi, in uno stato di presunta inabilità ad una condotta che in generale ha mostrato di saper tenere. E tanto più la scelta appare irrazionale se si considera che la sussistenza del reato conservato nell'ordinamento viene perlopiù affermata— nel diritto vivente — a seguito della mera constatazione del superamento del limite di concentrazione della sostanza vietata nel sangue, previsto dal regolamento di attuazione del codice stradale, prescindendo dall'accertamento dell'effettiva alterazione o dall'effettivo stato di ebbrezza. Coerenza avrebbe quindi richiesto che — quantomeno nel caso in cui il conducente fosse stato titolare di patente di guida — i reati indicati fossero depenalizzati, al pari di quello di guida senza patente.

Ad avviso del giudicante, pertanto, la norma di depenalizzazione contrasta con l'art. 3 della Costituzione, in quanto crea una irragionevole disparità di trattamento fra le condotte di chi guida un veicolo senza aver mai conseguito la prescritta patente, oggi punita con una sanzione amministrativa, e quella di chi, avendo conseguito la patente stessa, guida un veicolo in istato di temporanea, presunta, alterazione dovuta al consumo di alcol o di sostanze stupefacenti. Appare quindi doveroso sollevare la questione di costituzionalità, giacchè, in punto di rilevanza, la scelta legislativa ritenuta irragionevole dev'essere applicata in questo giudizio. Infatti, risulta dagli atti, ed in particolare dal verbale di identificazione, che Pacini era titolare di patente di guida, prima che la stessa gli fosse sospesa a causa della condotta di cui si giudica.

P. Q. M.

Il giudice, visto l'art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87, ritenutala rilevante per la decisione di questo processo, solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 legge 25 giugno 1999, n. 205; 19 d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, nella parte in cui non prevedono la depenalizzazione del reato previsto e punito dall'art. 187, quarto comma — in relazione all'art. 186, secondo comma - codice della strada, limitatamente al comportamento di chi — conseguita la patente di guida, conduce un veicolo in istato di alterazione dovuta all'uso di sostanze stupefacenti.

Sospende il giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina la notifica, a cura della cancelleria, di questa ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Firenze, addì 3 luglio 2001

Il giudice: LAMBERTI

01C0997

N. 784

Ordinanza emessa il 3 luglio 2001 dal tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Basso Salvatore

Reati e pene - Depenalizzazione dei reati minori - Mancata estensione al reato di guida sotto l'influenza dell'alcool - Disparità di trattamento rispetto alla fattispecie di guida senza patente.

- Legge 25 giugno 1999, n. 205, artt. 1 e 5; d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 19.
- Costituzione, art. 3.

IL GIUDICE

Premesso che Salvatore Basso è stato citato a giudizio per la contravvenzione di cui all'art. 186, secondo comma del codice della strada;

OSSERVA

L'art. 186 del codice della strada è stato escluso, al pari dell'articolo successivo, dalla depenalizzazione operata con legge 25 giugno 1999, n. 205, e d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. La scelta del legislatore appare del tutto illogica, a fronte della depenalizzazione della contravvenzione di guida senza patente di cui all'art. 116 codice della strada. Infatti, la condotta di chi guida un'automobile senza aver conseguito la patente, e dunque senza alcuna esperienza, appare ben più grave e pericolosa per l'incolumità pubblica di quella di chi, avendo dimostrato di essere in grado di condurre un autoveicolo superando l'esame di abilitazione, viene trovato in uno stato di momentanea alterazione, della cui effettiva incidenza negativa sulla capacità di guida non richiede l'accertamento; quindi, in uno stato di presunta inabilità ad una condotta che in genere ha dimostrato di saper tenere, ottenendo la patente di guida. E tanto più la scelta appare irrazionale se si considera che la sussistenza del reato conservato nell'ordinamento viene perlopiù affermata — nel diritto vivente — a seguito della mera constatazione del superamento del limite di concentrazione della sostanza vietata nel sangue, previsto dal regolamento di attuazione del codice stradale, prescindendo dall'accertamento dell'effettivo stato di ebbrezza o dell'effettiva alterazione. Coerenza avrebbe quindi richiesto che — quantomento nel caso in cui il conducente fosse stato titolare di patente di guida — i reati indicati fossero depenalizzati, al pari di quello di guida senza patente.

Ad avviso del giudicante, pertanto, la norma di depenalizzazione contrasta con l'art. 3 della Costituzione, in quanto crea un'irragionevole disparità di trattamento fra le condotte di chi guida un veicolo senza aver mai conseguito la prescritta patente, oggi punita con una sanzione amministrativa, e quella di chi, avendo conseguito la patente stessa, guida un veicolo in istato di temporanea, presunta, alterazione dovuta al consumo di alcool o di sostanze stupefacenti. Appare quindi doveroso sollevare la questione di costituzionalità, giacché, in punto di rilevanza, la scelta legislativa ritenuta irragionevole dev'essere applicato in questo giudizio. Infatti, risulta dall'esibizione del documento oggi fatta dall'imputato, che Basso era titolare di patente di guida all'epoca del fatto. La circostanza che l'imputato si trovava alla guida di un ciclomotore, anziché di un'autovettura, non sposta in alcun modo i termini della questione, ed anzi rafforza quanto osservato, giacché, se è vero che il ciclomotore è veicolo per guidare il quale non occorre la patente di guida, è altrettanto vero che chi ha dimostrato di saper condurre automobili, ottenendo la patente relativa, deve presumersi in grado di condurre veicoli la cui guida comporta minori attitudini ed abilità, tanto da esser conseguita a chiunque abbia superato i quattordici anni. Appare dunque del tutto illogico che Basso — il quale ha dimostrato di avere i requisiti morali, psicoattitudinali e tecnici per condurre un'automobile — possa essere sottoposta alla massima sanzione prevista dall'ordinamento, quella penale, per aver guidato un veicolo che qualunque persona che abbia compiuto quattordici anni — anche se del tutto incapace di guidare e perfino se incapace di intendere e di volere — può condurre; mentre una persona del tutto inabile alla guida di un'automobile, che in ipotesi conduca tale veicolo per la prima volta, viene in ogni caso punita con la sanzione amministrativa, anche qualora la sua condotta si sia, in concreto, rivelata estremamente pericolosa o anche dannosa.

P. Q. M.

Il giudice, visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenutala rilevante per la decisione di questo processo, solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 legge 25 giugno 1999, n. 205; 19 d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, nella parte in cui non prevedono la depenalizzazione del reato previsto e punito dall'art. 186 secondo comma codice della strada, limitatamente al comportamento di chi, conseguita la patente di guida, conduce un veicolo in istato di ebbrezza.

Sospende il giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Ordina la notifica, a cura della cancelleria, di questa ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la sua comunicazione ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Firenze, addì 3 luglio 2001.

Il giudice: LAMBERTI

01C10998

N. **785**

Ordinanza emessa il 3 luglio 2001 dal tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Panconi Mario

Reati e pene - Depenalizzazione dei reati minori - Mancata estensione al reato di guida sotto l'influenza dell'alcool - Disparità di trattamento rispetto alla fattispecie di guida senza patente.

- Legge 25 giugno 1999, n. 205, artt. 1 e 5; d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 19.
- Costituzione, art. 3.

IL GIUDICE

Premesso che Mario Panconi è stato citato a giudizio per la contravvenzione di cui all'art. 186, secondo comma codice della strada;

OSSERVA

L'art. 186 codice della strada è stato escluso, al pari dell'articolo successivo, dalla depenalizzazione operata con legge 25 giugno 1999, n. 205, e d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. La scelta del legislatore appare del tutto illogica, a fronte della depenalizzazione della contravvenzione di guida senza patente di cui all'art. 116 codice della strada. Infatti, la condotta di chi guida un'automobile senza aver conseguito la patente, e dunque senza alcuna esperienza, appare ben più grave e pericolosa per l'incolumità pubblica di quella di chi, avendo dimostrato di essere in grado di condurre un autoveicolo superando l'esame di abilitazione, viene trovato in uno stato di momentanea alterazione, della cui effettiva incidenza negativa sulla capacità di guida la legge non richiede l'accertamento; quindi, in uno stato di presunta inabilità ad una condotta che in generale ha dimostrato di saper tenere, ottenendo la patente di guida.

E tanto più la scelta appare irrazionale se si considera che la sussistenza del reato conservato nell'ordinamento viene perlopiù affermata — nel diritto vivente — a seguito della mera constatazione del superamento del limite di concentrazione della sostanza vietata nel sangue, previsto dal regolamento di attuazione del codice stradale, prescindendo dall'accertamento dell'effettivo stato di ebbrezza o dell'effettiva alterazione. Coerenza avrebbe quindi richiesto che — quantomento nel caso in cui il conducente fosse stato titolare di patente di guida — i reati indicati fossero depenalizzati, al pari di quello di guida senza patente.

Ad avviso del giudicante, pertanto, la norma di depenalizzazione contrasta con l'art. 3 della Costituzione, in quanto crea un'irragionevole disparità di trattamento fra le condotte di chi guida un veicolo senza aver mai con-

seguito la prescritta patente, oggi punita con una sanzione amministrativa, e quella di chi, avendo conseguito la patente stessa, guida un veicolo in istato di temporanea, presunta, alterazione dovuta al consumo di alcool o di sostanze stupefacenti.

Appare quindi doveroso sollevare la questione di costituzionalità, giacché, in punto di rilevanza, la scelta legislativa ritenuta irragionevole dev'essere applicato in questo giudizio. Infatti, risulta dalla deposizione del teste Chellini, che Panconi era titolare di patente di guida, prima che la stessa gli fosse sospesa a causa della condotta di cui si giudica.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenutala rilevante per la decisione di questo processo.

Solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 legge 25 giugno 1999, n. 205; 19 d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, nella parte in cui non prevedono la depenalizzazione del reato previsto e punito dall'art. 186 secondo comma cod. str., limitatamente al comportamento di chi, conseguita la patente di guida, conduce un veicolo in istato di ebbrezza.

Sospende il giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina la notifica, a cura della cancelleria, di questa ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la sua comunicazione ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Firenze, addì 3 luglio 2001.

Il giudice: LAMBERTI

01C10999

N. **786**

Ordinanza emessa il 13 luglio 2001 dalla Corte di assise di Palermo nel procedimento penale a carico di Geraci Antonio

Processo penale - Disciplina transitoria - Procedimenti che proseguono con le norme del codice abrogato - Dibattimento - Consentita utilizzabilità, attraverso il meccanismo delle letture consentite, delle prove assunte nel corso dell'istruzione formale - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del principio del contraddittorio nella formazione della prova.

- D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, artt. 242 e 245.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

LA CORTE DI ASSISE

Letti gli atti e sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza del 9 maggio 2001;

Premesso che con sentenza emessa dalla Corte d'assise d'appello di Palermo in data 17 febbraio 1998 veniva dichiarata nulla, limitatamente alla posizione dell'imputato Geraci Antonio (cl. 1917), la sentenza di primo grado emessa dalla Corte d'assise in data 12 aprile 1995, all'esito del giudizio definito in conformità alle norme del codice abrogato, trattandosi di procedimento che era proseguito secondo il «vecchio rito» a norma degli artt. 242 e 245 c.p.p.;

Che la nullità era motivata dall'omessa pronunzia nei riguardi del predetto imputato, «per i reati di cui alle lett. G-H-I-L dell'epigrafe» (omicidi La Torre, Di Salvo e reati connessi);

Che, con decreto del 19 dicembre 2000, è stata disposta la citazione a giudizio dello stesso Geraci Antonio per rispondere dinanzi a questa Corte dei reati sopra indicati, come da ordinanza-sentenza di rinvio a giudizio emessa dal g.i. di Palermo il 9 giugno 1991, e posto che il presente procedimento resta assoggettato alla disciplina transitoria di cui al titolo III delle norme transitorie del Codice di procedura penale di cui al d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271;

Sull'eccezione di illeggittimità costituzionale sollevata dalla difesa dell'imputato nei riguardi degli artt. 241 e segg. delle suddette norme transitorie per asserito contrasto con l'art. 111 della Costituzione sotto il profilo che verrebbe leso il nuovo principio secondo cui la prova si forma al dibattimento e nel contraddittorio delle parti;

OSSERVA

È innegabile che le disposizioni del codice abrogato, nella parte concernente la formazione delle prove e la loro utilizzabilità ai fini della decisione, urtano irrimediabilmente con il principio oggi di rango costituzionale secondo cui le prove si formano al dibattimento e quindi nel contraddittorio delle parti. Esse infatti consentivano, e consentirebbero ancora per i procedimenti che proseguono secondo il «vecchio rito» a norma degli artt. 241 e segg. del nuovo codice di procedura penale, la piena utilizzabilità attraverso il meccanismo delle letture consentite, di tutte le prove assunte nel corso dell'istruzione formale, ivi comprese le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia su cui si fonda l'accusa nei confronti del Geraci, secondo la stessa prospettazione accusatoria.

Ne risulterebbero lese prerogative fondamentali della difesa, tra le quali, in particolare, il diritto dell'imputato a confrontarsi con chi lo accusi, attraverso «la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico ...», come recita il terzo comma dell'art. 111 della Costituzione, introdotto dalla legge Costituzionale 23 dicembre 1999, n. 2.

Sotto questo profilo, che investe il contraddittorio nel suo aspetto soggettivo, di irrinunciabile garanzia del diritto di difesa, la sanzione dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni di chi, prima e al di fuori del dibattimento, «per libera scelta si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore» rappresenta solo il contenuto minimo indefettibile della garanzia apprestata dal nuovo art. 111 della Costituzione.

Ma non basta a realizzare il principio del contraddittorio nella sua valenza oggettiva, quale strumento concreto di formazione dialettica della prova che assicura una progressione nella conoscenza dei fatti e nell'accertamento della verità attraverso il vaglio critico delle fonti di prova nell'atto stesso in cui la prova va ad assumersi.

E non è neppure una soluzione appagante per le garanzie della difesa perché non concede all'imputato quel diritto di difendersi provando che può realizzarsi solo attraverso il confronto diretto con il proprio accusatore e dinanzi ad un giudice terzo.

Ma soprattutto la sanzione dell'inutilizzabilità non avrebbe alcun effetto, a presidio delle garanzie sancite dai nuovi principi costituzionali nel giusto processo, per i procedimenti che proseguono secondo il vecchio rito, benché richiamata dal combinato disposto dei commi 2 e 6 dell'art. 1 d.l. 7 gennaio 2000, n. 2 (disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 2, della legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2, in materia di giusto processo) conv. con modificazioni nella legge 25 febbraio 2000 n. 35.

Per tali procedimenti, infatti, l'assunzione delle prove utilizzabili per la decisione al di fuori della garanzia del contraddittorio e la loro precostituzione in un contesto e con metodo tipici del processo inquisitorio — sia pure con i temperamenti concessi dalla disciplina dell'istruzione formale: v. artt. 295-368 del cod. abrogato — non è addebitabile ad una volontaria sottrazione del dichiarante al confronto con l'accusato, bensì alla stessa fisiologia del «vecchio rito».

Ed allora non si vede come, in un processo in cui le fonti accusatorie consistono prevalentemente nelle dichiarazioni di imputati di reati connessi o collegati (nonché collaboratori di giustizia) possa rendersi concretamente operante la clausola di salvaguardia contenuta nell'ultimo comma dell'art. 1 del cit. d.l. 7 gennaio 2000 n. 2, conv. con modif. in legge n. 35/2000, a norma del quale le disposizioni transitorie apprestate dai precedenti commi dello stesso art. 1 per i procedimenti in corso «si applicano anche ai procedimenti che proseguono con le norme del codice di procedura penale anteriormente vigente».

Scopo di quella disciplina era di graduare l'impatto dei nuovi principi costituzionali sui procedimenti in corso, inclusi quelli destinati a proseguire secondo il vecchio rito, contemperando l'esigenza di garantire l'immediata osservanza con la preoccupazione di non determinare una spirale di nullità sopravvenute, abrogazioni tacite o questioni di legittimità costituzionale che costringessero ad azzerare procedimenti che spesso pendevano da anni o ne paralizzassero lo svolgimento.

Non sembra tuttavia che la soluzione adottata fosse congrua allo scopo.

Ed invero, da un lato, il comma 1 della predetta disciplina transitoria stabiliva l'immediata applicabilità ai procedimenti in corso dei principi di cui all'art. 111 della Costituzione, facendo «salve le regole contenute nei commi successivi».

Dall'altro, il comma 2, l'unico contenente disposizioni pertinenti alla questione qui in esame, si limitava a prevedere eccezionalmente l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi, per libera scelta, si fosse sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore, a condizione che tali dichiarazioni risultassero, alla data di entrata in vigore della stessa disciplina transitoria, (e quindi al 25 febbraio 2000, poiché la legge di conversione del d.l. n. 2/2000 ha innovato il testo del decreto in sede di conversione) già acquisite al fascicolo del dibattimento.

Ebbene, si può sostenere che l'estensione di tale norma ai procedimenti di vecchio rito debba comportare (a fortiori) l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese in fase istruttoria quando non si sia verificata la condizione ivi contemplata di una sottrazione volontaria e per libera scelta del dichiarante al confronto con l'accusato: ma così opinando, si finirebbe per fare applicazione analogica di una norma dichiaratamente eccezionale.

E in ogni caso — anche volendo concedere che a quell'esito possa pervenirsi attraverso una mera interpretazione estensiva del dettato normativo — la disciplina transitoria richiamata recava in sè un preciso termine finale di efficacia: «fino alla data di entrata in vigore della legge che disciplina l'attuazione dell'art. 111 della Costituzione», così recitava testualmente la prima parte dell'art. 1 della legge n. 35/2000.

Ora, la legge 1° marzo 2001, n. 63, che ha dato appunto attuazione al nuovo art. 111 della Costituzione per la parte concernente il processo penale, è entrata in vigore il 6 aprile 2001. Ma la disciplina transitoria contenuta nell'art. 26 della medesima legge, che pure si salda idealmente e operativamente a quella dettata dal d.l. n. 2/2000 e relativa legge di conversione, non contempla alcuna disposizione riferibile ai procedimenti in corso, che proseguono — o dovrebbero proseguire — secondo il vecchio rito.

Da tale omissione non può peraltro desumersi, in via interpretativa, una sorta di ultrattività della norma di cui al comma 6, dell'art. 1, d.l. n. 2/2000, ostandovi il perentorio disposto dello stesso art. 1 che ricomprende anche le disposizioni di cui al comma 6 tra le regole di carattere eccezionale soggette al termine finale di efficacia: regole che comportano una parziale disapplicazione dei nuovi principi costituzionali e che sono eccezionalmente consentite proprio in ragione della loro temporaneità.

Ne segue che l'unica disciplina transitoria tuttora vigente che può essere richiamata per ricavarne il regime applicabile ai procedimenti di vecchio rito è quella contenuta negli artt. 241 e segg. delle norme transitorie codice di procedura penale, e segnatamente, per il presente procedimento, negli artt. 242 e 245: norme che, ovviamente, non si ponevano il problema dell'impatto dei nuovi principi costituzionali sul giusto processo e dell'inevitabile contrasto con il vecchio rito, proprio perché emanate in epoca anteriore alla riforma costituzionale. Un problema che invece appare ineludibile anche alla luce del precedente normativo costituito proprio dalla disciplina a termine apprestata dalla legge 25 febbraio 2000,n. 35 che dimostra come il legislatore ordinario, all'indomani del varo della riforma costituzionale dell'art. 111, si sia preoccupato di graduare, anche con riferimento ai procedimenti di vecchio rito, l'innesto dei nuovi principi costituzionali nell'ordinamento processuale previgente.

Il fatto poi che l'art. 245 disp. transitorie si preoccupi, a sua volta, di raccordare la disciplina del codice abrogato con le norme del nuovo codice di procedura penale, richiamandone una serie di disposizioni, introduce paradossalmente un ulteriore profilo di irragionevolezza della normativa applicabile. Risulta a dir poco incongruo, infatti, che ai procedimenti destinati a proseguire secondo il vecchio rito non si applichino i principi fondamentali in tema di giusto processo *ex* art. 111, mentre debbano estendersi norme, che pur riguardando istituti e situazioni di un certo rilievo sul piano delle garanzie personali, tuttavia non impegnano il contenuto e la tenuta dei (nuovi) principi costituzionali.

Appare quindi non manifestamente infondata la questione di incostituzionalità sopravvenuta delle suddette norme transitorie, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento cui danno luogo in danno degli imputati di procedimenti in corso imponendone la prosecuzione in conformità alle norme del codice abrogato per la materia che concerne la formazione e le modalità di assunzione delle prove (in particolare, artt. 447-467).

Né a fugare il sospetto di incostituzionalità sopravvenuta vale invocare il principio di irretroattività cui soggiacerebbe anche l'efficacia temporale delle leggi di modifica costituzionale. Ed invero, anche per quanto concerne l'impatto dei nuovi principi costituzionali in tema di giusto processo sulla disciplina dei procedimenti in corso, per ciò che attiene a norme e istituti di carattere processuale vale, in mancanza di una diversa disciplina intertemporale, il fondamentale canone *tempus regit actum.*

Semmai, il fatto che il presente procedimento sia stato incardinato, con il compimento delle formalità di apertura del dibattimento, all'udienza del 9 maggio 2001, e quindi in data successiva a quella di entrata in vigore della legge attuativa del nuovo art. 111 della Costituzione, esclude qualsiasi dubbio circa una possibile ultrattività della disciplina transitoria apprestata dall'art. 1, d.l. 7 gennaio 2000 conv. in legge n. 35 del 2000.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata nei termini di cui premessa la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa dell'imputato Geraci Antonio nei riguardi degli artt. 242 e 245 delle norme transitorie contenute del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

Per l'effetto

Ordina la remissione degli atti alla Corte costituzionale per la definizione della questione di legittimità costituzionale come sopra prospettata e la conseguente sospensione del giudizio in corso.

Ordina altresì che a cura della cancelleria la presente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Palermo, addì 13 luglio 2001.

Il Presidente: TRIZZINO

Il giudice estensore: PELLINO

01C1000

N. **787**

Ordinanza emessa il 6 giugno 2001 dal g.u.p. del tribunale per i minorenni di Reggio Calabria nel procedimento penale a carico di Z. L.

Processo penale - Procedimento a carico di imputato minorenne - Provvedimenti - Possibilità per il giudice dell'udienza preliminare di emettere sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'art. 425 cod. proc. pen. o per irrilevanza del fatto - Necessità di previo consenso dell'imputato alla definizione del procedimento all'udienza preliminare - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto agli imputati maggiorenni - Pregiudizio delle esigenze sostanziali di tutela del minorenne - Violazione del principio della ragionevole durata del processo.

- D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 32, comma 1, come modificato dall'art. 22 della legge 1° marzo 2001, n. 63.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 31, secondo comma, e 111, secondo comma.

IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE

Esaminati gli atti del procedimento penale n. 133/1997 R.G.G.U.P. nei confronti di Z. L.;

A scioglimento della riserva di cui al verbale dell'udienza preliminare in data 18 maggio 2001;

OSSERVA

Ad avviso del difensore (che nel procedimento in oggetto ha concluso la discussione invocando altresì il proscioglimento nel merito o, in subordine, per irrilevanza del fatto della citata Z.L.) sussisterebbe un'ipotesi di illegittimità costituzionale dell'art. 32 decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, così come novellato dall'art. 22 legge n. 63/2001, per violazione degli artt. 3, 1 comma, 24, secondo comma, e 111 secondo comma della Costituzione nella parte in cui prevede che il consenso dell'imputato costituisce un presupposto indefettibile per la definizione del processo a carico di minorenni nella fase dell'udienza preliminare.

Opina, in particolare, l'istante che il richiesto assenso — e la difficoltà di acquisizione dello stesso nei casi di contumacia o assenza — determinerebbe una disparità di trattamento ingiustificata rispetto all'omologa disciplina dell'udienza preliminare nel processo a carico di maggiorenni, con riferimento specifico alle ipotesi in cui sia possibile emettere sentenze di non luogo a procedere *ex* art. 425 c.p.p.

Il predetto difensore rileva, infine, un potenziale contrasto tra il testo dell'art. 32 citato, così come modificato, e il dettato normativo dell'art. 27, comma 4, del medesimo d.P.R. che riconosce al giudice, nel corso dell'udienza preliminare, la facoltà di pronunciare anche d'ufficio sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto.

Orbene, la questione prospettata — certamente incisiva sulla materia del contendere e, pertanto, rilevante, giacché solo nell'ipotesi di accoglimento questo giudice potrebbe emettere sentenza di proscioglimento con una delle formule suindicate, altrimenti preclusa dalla rilevata contumacia dell'imputata (la quale, peraltro, non ha prestato in precedenza il consenso per la definizione del processo nella fase dell'udienza preliminare) — non è manifestamente infondata.

Per un corretto inquadramento dei termini della questione, occorre prendere le mosse dalla peculiare natura dell'udienza preliminare minorile, che ha condizionato la scelta legislativa di cui si lamenta l'incostituzionalità.

La corte costituzionale ha in più occasioni sancito che, a differenza della caratterizzazione esclusivamente processuale dell'udienza preliminare che si svolge nel processo penale ordinario, nell'udienza preliminare del processo penale a carico di imputati minorenni il giudice è chiamato a una funzione sicuramente qualificabile come «giudizio», poiché egli può adottare un'ampia gamma di pronunce conclusive del processo (sentenze di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto e, finanche, sentenze di condanna, su richiesta del p.m., qualora ritenga applicabile una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva), altrimenti riservate all'organo del dibattimento, alcune delle quali contengono o presuppongono l'affermazione di responsabilità dell'imputato (*cfr.* sentenza n. 311 del 1997, punto 3 del diritto).

È dunque in ragione della natura delle decisioni e delle correlative valutazioni affidate al giudice dell'udienza preliminare nel processo minorile che la previsione dell'incompatibilità contenuta nell'art. 34, comma 2, c.p.p. è stata estesa — ancor prima della recente modifica legislativa della medesima disposizione — ai rapporti tra giudice per le indagini preliminari che si sia pronunciato in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato e il giudice che successivamente partecipi al collegio costituito per l'udienza preliminare (*cfr.* sent. n. 311 del 1997) e, in ultimo, ai rapporti tra partecipazione al collegio del riesame (o dell'appello *ex* art. 310 c.p.p. in determinati casi) e quella successiva al collegio costituito per l'udienza preliminare (*cfr.* sent. n. 290 del 7-18 luglio 1998).

Logico corollario alla riconosciuta funzione di giudizio è stata, quindi, l'introduzione — mediante la disciplina transitoria attuativa dell'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2, in materia di giusto processo — di una norma che prevedeva l'onere per il giudice dell'udienza preliminare minorile, qualora ritenesse di poter decidere allo stato degli atti, di informare l'imputato della possibilità di consentire che il procedimento a suo carico fosse definito in quella fase.

Il novellato comma 1 dell'art. 32 stabilisce ora che «nell'udienza preliminare, prima dell'inizio della discussione, il giudice chiede all'imputato se consente alla definizione del procedimento in quella stessa fase, salvo che il consenso sia stato validamente prestato in precedenza».

Il testo della norma prevede poi che «se il consenso è prestato il giudice, al termine della discussione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'art. 425 c.p.p. o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto».

La differenza con la pregressa disciplina è quindi di gran rilievo.

La richiesta del consenso si colloca temporalmente prima dell'inizio della discussione e dispiega i suoi effetti su tutti i provvedimenti previsti dall'art. 32, comma 1, d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448, giacché solo se lo stesso è acquisito il g.u.p. potrà definire il processo in via anticipata e, in tal caso, adottare sentenza di non luogo a procedere con una delle formule suindicate.

La conseguenza stigmatizzata di tale rigida disposizione è, pertanto, di palmare evidenza, poiché qualora il giudice non riesca ad acquisire il consenso (ad esempio per la contumacia o l'assenza dell'imputato) gli sarà preclusa ogni pronuncia che definisca il procedimento allo stato degli atti.

Lo stretto collegamento tra il richiesto consenso e la possibilità di una definizione anticipata del procedimento, nonché il rinvio — senza discriminazione alcuna — a tutte le ipotesi disciplinate dall'art. 425 c.p.p., imporrebbe, infatti, al g.u.p l'obbligo di disporre il giudizio dibattimentale anche quando ricorrano gli estremi, all' esito della discussione, per un proscioglimento nel merito o per motivi di rito.

La scelta di garantire comunque il pieno contraddittorio si risolve dunque in un paradosso, che è quello di provocare la dialettica dibattimentale anche nelle ipotesi in cui l'imputato potrebbe ottenere — come nel caso in argomento — una formula (sicuramente più favorevole) di proscioglimento, e ciò a detrimento delle finalità deflattive riservate all'udienza preliminare nonché, più in generale, di quelle educative (vedasi l'art. 1 del d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448) perseguite dal processo penale minorile.

In altri termini, l'attuale impianto normativo sembra privilegiare — nel caso di una mancata acquisizione del consenso per la contumacia o l'assenza dell'imputato — la tutela delle mere strategie tecnico-difensive individuali (che potrebbero appieno esplicarsi nella successiva fase processuale) a discapito della possibilità di un'immediata fuoriuscita dal circuito penale; opzione che sicuramente pregiudica — per le implicazioni connesse all'ulteriore corso del processo — le esigenze educative del minore, in stridente contrasto con il principio di tutela (c.d. *favor minoris*) affermato dall'art. 31 Cost.

L'incongruenza lamentata è inoltre esaltata dalla mancata previsione, forse per un difetto di coordinamento tra le disposizioni, del consenso dell'imputato anche nei casi disciplinati dal comma 2 del citato art. 32 d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448, che vincola in apparenza solo alla richiesta del p.m. la pronuncia di sentenze di condanna alla pena pecuniaria o ad una sanzione sostitutiva.

La questione prospettata non è, pertanto, manifestamente infondata, atteso che la lettera della norma suindicata ed il contesto in cui essa è inserita non lasciano spazio ad ipotesi alternative di interpretazione.

È palese, invero, che la necessità di acquisire il consenso — condivisibile laddove sia possibile emettere, allo stato degli atti, una sentenza di non luogo a procedere che comunque presupponga l'affermazione di colpevolezza e comporti la relativa iscrizione nel casellario giudiziale (perdono giudiziale), dovendosi riconoscere in tali casi il diritto dell'imputato ad esplicare la propria strategia difensiva nel corso del dibattimento (con la formazione della prova in contraddittorio tra le parti) per il conseguimento di una formula assolutiva più favorevole — determini nelle ipotesi sopra prospettate una disparità di trattamento legata all'età, ingiustificata e irragionevole, non potendo il giudice dell'udienza preliminare minorile — a differenza del g.u.p. nel processo ordinario — prosciogliere *ex* art. 425 primo comma c.p.p. o quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

Evidente è poi la difficoltà di una coordinata interpretazione con l'art. 129 c.p.p. che, pur sempre nel rispetto del contraddittorio e dei diritti delle parti (v. cass. pen. sez. IV, sent. 03237 del 4 luglio 2000), impone al giudice — obbligato comunque a fissare l'udienza preliminare nell'impossibilità di adottare provvedimenti *de plano* — l'immediata declaratoria *ex officio* e in ogni stato e grado del processo di determinate cause di non punibilità.

La norma in questione, che è applicabile al processo minorile in virtù del richiamo operato dall'art. 1 del d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448 («Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale»), consentirebbe invero di eludere il rigoroso limite previsto dall'art. 32 comma 1 d.P.R. allorché, all'esito della discussione (e non prima secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia), il g.u.p. riconosca la sussistenza di determinate cause di non punibilità.

Analogamente condivisibile è, infine, la tesi concernente il ravvisato contrasto tra la disciplina prevista dall'art. 32, comma 1, così come modificato, e la disposizione dell'art. 27, comma 4, del medesimo d.P.R. che riconosce al giudice, nel corso dell'udienza preliminare, la possibilità di pronunciare anche d'ufficio — e quindi senza il preventivo consenso dell'imputato — sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto.

È talmente palese ed insuperabile il conflitto letterale tra le due norme, dalle quali discendono esiti processuali contraddittori a fronte di identiche situazioni, che ogni commento al riguardo risulta superfluo.

Le superiori considerazioni impongono pertanto di considerare ravvisabile, nel caso di cui all'odierno procedimento (le cui risultanze potrebbero suggerire una delle soluzioni di merito elencate dall'art. 425, commi primo e terzo, c.p.p. o, in alternativa, la formula di proscioglimento per irrilevanza del fatto in virtù del modesto allarme sociale procurato e dell'occasionalità del comportamento), un'ipotesi di dubbia legittimità costituzionale dell'art. 32 comma 1 del d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448 per violazione degli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 31, secondo comma, e 111 secondo comma Cost. nella parte in cui richiede il consenso dell'imputato ai fini della pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere nei casi indicati dall'art. 425 c.p.p. o per irrilevanza del fatto.

La norma appare viziata da irragionevolezza in quanto non si comprende per quale motivo debba riservare un trattamento deteriore rispetto al maggiorenne in casi analoghi e disciplinare in modo contrastante con altre disposizioni del medesimo ordinamento (d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448) situazioni identiche, con indubbio pregiudizio alle esigenze sostanziali di tutela del minorenne (che imporrebbero una rapida risoluzione del procedimento e l'immediata eliminazione del carico pendente) e in palese violazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, che nelle ipotesi prospettate di mancata acquisizione del consenso avrebbe uno strascico dibattimentale superfluo.

Visto l'art. 23 legge n. 87 dell'11 marzo 1953,

P. Q. M.

Dispone la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448 come in motivazione individuata.

Sospende il giudizio relativo al procedimento penale pendente al n. 133/1997 R.G.G.U.P. nei confronti di Z. L.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'art. 23 legge n. 87 dell'11 marzo 1953.

Reggio Calabria, addì 6 giugno 2001

Il Presidente estensore: DI BELLA

01C1001

N. **788**

Ordinanza emessa il 16 marzo 2001 dal tribunale di Saluzzo nel procedimento prefallimentare nei confronti della Effebi di Fusco Antonello e C. S.a.s.

Fallimento - Iniziativa per la dichiarazione di fallimento - Potere del tribunale di procedere d'ufficio - Contrasto con i principi di imparzialità e terzietà del giudice, su cui è fondato il «giusto processo» - Incidenza sulla garanzia del contraddittorio.

- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 6 (limitatamente all'espressione «oppure d'ufficio»).
- Costituzione, art. 111, secondo comma (nel testo modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2).

Fallimento - Insolvenza dell'imprenditore emersa nel corso di un giudizio civile - Obbligo del giudice di riferirne al tribunale competente, anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo - Contrasto con i principi del «giusto processo».

- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 8.
- Costituzione, art. 111, secondo comma (nel testo modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2).

IL TRIBUNALE

Nel procedimento prefallimentare a carico della Effebi di Fusco Antonello e C. S.a.s. iscritta al n. 133/01 Reg.p.c.c. a seguito di relazione *ex* art. 8 legge fallimentare trasmessa il 10 marzo 2001 dal giudice civile presso questo tribunale; sentito il giudice relatore, ha emesso la seguente ordinanza ai sensi dell'art. 23, terzo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, per la dichiarazione di incostituzionalità degli artt. 6, limitatamente all'espressione «oppure d'ufficio», e 8 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), per violazione dell'art. 111, secondo comma della Costituzione, come sostituto dalla legge cost. 23 novembre 1999, n. 2.

Rilevato in fatto

Nel corso del procedimento per decreto ingiuntivo richiesto dalla Telecom Italia S.p.a. contro Effebi S.a.s., il giudice civile di questo tribunale ravvisava a carico della società ingiunta elementi sintomatici del suo stato di insolvenza e trasmetteva perciò la relazione *ex* art. 8 legge fallimentare al presidente, che nominava il giudice relatore per lo svolgimento dell'istruttoria di rito e per l'audizione, *ex* art. 15 legge fallimentare, del debitore.

Il giudice relatore riferiva immediatamente in camera di consiglio del dubbio di costituzionalità di cui appresso al collegio che, ritenuto rilevante e non manifestamente infondato, disponeva la sospensione del procedimento prefallimentare e rendeva la presente ordinanza.

Ritenuto in diritto

La questione che si sottopone al vaglio della Corte costituzionale riguarda la compatibilità (di cui questo collegio dubita) dei principi del «giusto processo», consacrati nel «nuovo» art. 111 comma 2 Cost., con l'iniziativa officiosa del tribunale per la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore insolvente — prevista in via generale dall'art. 6 legge fallimentare e specificamente, per quanto qui interessa, dall'art. 8 legge fallimentare — in carenza di effettivo esercizio della c.d. azione fallimentare da parte di soggetti diversi dall'organo giudiziario chiamato a decidere, ossia da parte di uno o più creditori (che è l'evenienza più «naturale» e statisticamente più frequente), del debitore in proprio (la cui omissione, ove abbia aggravato il dissesto dell'impresa, è penalmente sanzionata dall'art. 217, n. 4 legge fallimentare) e del pubblico ministero (anche oltre le ipotesi descritte dell'art. 7 legge fallimentare).

Sulla non manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità

1. — La formula *nulla iurisdictio sine actione* riassume un principio d'ordine generale nell'ambito del vigente ordinamento processualcivilistico, recepito dal combinato degli artt. 99 e 112 c.p.c. a conferma della valenza residuale dall'art. 2907, comma 1 c.c. all'attività giurisdizionale a impulso officioso, peraltro limitata ad alcuni provvedimenti a tutela di soggetti deboli.

Il medesimo principio è sicuramente ravvisabile anche nell'ambito dell'ordinamento processualpenalistico, ove l'attribuzione *ex* artt. 50 e 405, comma 1 c.p.p. dell'esercizio dell'azione penale in via esclusiva al pubblico ministero — anche attraverso la soppressione della vieta figura del pretore mandamentale, che giudicava su reati in ordine ai quali egli stesso aveva svolto le indagini — esclude ogni iniziativa *ex officio* da parte del giudice riguardo all'accertamento della fondatezza della notizia di reato.

Le maggiori e più salienti eccezioni al principio del *ne procedat iudex ex officio* allignano nella legge fallimentare che individua nel tribunale del luogo della sede principale dell'impresa uno dei soggetti dotati di autonoma iniziativa per la dichiarazione di fallimento (intesa ovviamente in senso ampio ricomprendente anche la fase c.d. prefallimentare orientata all'accertamento dello stato di insolvenza e dei requisiti soggettivi di imprenditorialità) e che prevede altresì, ai sensi dell'art. 147 comma 2 legge fallimentare, la dichiarazione d'ufficio del fallimento del socio occulto di società personale.

Dovrebbero invece trattasi di situazioni di mera doverosità, non integranti perciò un vero e proprio esercizio dell'azione fallimentare, quelle che prevedono l'automatica dichiarazione di fallimento nella patologia del concordato preventivo (artt. 162, secondo comma, 163 secondo comma, 173, 179, 181 secondo comma e 186 terzo comma legge fallimentare) e dell'amministrazione controllata (artt. 192, terzo comma e 193 secondo comma legge fallimentare); situazioni accanto alle quali vanno inoltre collocate la dichiarazione di fallimento delle grandi imprese soggette ad amministrazione straordinaria (art. 30 d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270), l'accertamento dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa *ex* art. 195 settimo comma legge fallimentare e quello *ex* art. 3 d.lgs. n. 270 del 1999 per le imprese soggette ad amministrazione straordinaria.

Il potere di autonoma iniziativa del tribunale previsto dall'art. 6 legge fallimentare conosce due principali (ma non esaustivi) canali di attivazione: il primo è rappresentato dall'obbligo *ex* art. 8 legge fallimentare del giudice civile di riferire circa lo stato di insolvenza emerso nel corso del giudizio in cui un imprenditore sia parte in causa; il secondo dall'obbligo di trasmissione *ex* art. 13 legge fallimentare al presidente del tribunale del bollettino dei protesti per mancato pagamento, affinchè si compia per tale via il controllo sistematico territoriale su uno dei principali indici di insolvenza imprenditoriale.

2. — Così delineato il quadro normativo di riferimento, è opportuno soffermarsi sul possibile raccordo normativo tra gli atrtt. 6 e 8 legge fallimentare, e, in particolare, se l'obbligo di rapporto del giudice civile costituisca la sola causa efficiente dell'iniziativa del tribunale competente all'apertura della procedura concorsuale.

L'intervento *ex professo* più rilevante su tale notevole questione risale alla pronuncia della Corte di cassazione 9 marzo 1996, n. 1876, la quale — in senso difforme rispetto al precedente orientamento secondo cui «una volta accertato lo stato d'insolvenza dell'imprenditore il tribunale è obbligato a dichiararne il fallimento, qualunque sia la ragione che in concreto l'abbia determinata» (Cass. 25 settembre 1990, n. 9704; conf. Cass. 23 giugno 1998, n. 4280) — ha statuito che:

a) la previsione dell'iniziativa d'ufficio va restrittivamente posta in relazione funzionale con l'art. 8 legge fallimentare, nel senso che intanto il tribunale può aprire da sé la procedura fallimentare in quanto abbia appreso la *notitia decoctionis* nel corso della sua ordinaria attività giurisdizionale o, segnatamente, da fonte «qualificata» quale la segnalazione del giudice civile;

b) l'impulso officioso così inteso costituisce secondo la suprema corte «più che una giurisdizione senza azione, una situazione (secondo una più precisa indicazione) di esercizio differito dell'azione da parte dei creditori, dalla cui effettiva volontà espressa tramite la domanda di ammissione al passivo dipende la sorte della procedura, prevenuta dalla formazione del titolo esecutivo da parte del tribunale»;

c) la norma *ex* art. 6 legge fallimentare non contrasta con gli artt. 3 e 24 Cost. innanzi sia alla specialità propria del rito fallimentare leggittimante la deroga ai principi generali del processo civile, sia all'indefettibilità — in virtù della «manipolazione» costituzionale dell'art. 15 legge fallimentare — dell'audizione a difesa del debitore fallendo.

3. — La soluzione ermeneutica così sinteticamente riassunta non convince. Muovendo innanzitutto dall'argomento *sub b)* — quello dogmaticamente più interessante — la paventata violazione del principio della domanda viene surrettiziamente risolta dalla Corte di legittimità riallineando e riconducendo «a sistema» il combinato disposto *ex* art. 6 e 8 legge fallimentare, nel senso che l'iniziativa del tribunale sostituisce o previene quella dei creditori i quali, concorrendo nel conseguente fallimento del debitore con l'insinuazione al passivo, dimostrano che l'azione da loro proposta *uti singuli* era orientata a provocare, sia pure in forma differita, la liquidazione coattiva del patrimonio dell'imprenditore insolvente. Si osserva tuttavia che:

1) se l'iniziativa *ex officio* del tribunale sta in rapporto di «prevenzione» con quella dei creditori, non sembra corrispondere a ciò il fenomeno reciproco ove gli stessi creditori intendano non insinuarsi al passivo e provocare pertanto l'immediata chiusura della procedura fallimentare *ex* art. 118 n. 1 legge fallimentare;

2) la presunta sostituzione del tribunale ai creditori — in grado questi ultimi di disporre dell'esecuzione fallimentare rinunciando a partecipare al concorso — avidenzierebbe allora una sorta di coincidenza di interessi, concettualmente inaccettabile e giuridicamente inammissibile;

3) il tribunale fallimentare a seguito della relazione del giudice civile procede *de plano* e in maniera del tutto informale, senza meccanismi processuali sulla (possibile) falsariga dell'art. 40 c.p.c.;

4) l'obbligo di segnalazione *ex* art. 8 legge fallimentare — per l'ampia accezione terminologica della norma, ove si parla di «giudizio civile» senz'ulteriore specificazione — può anche originare da un processo non contenzioso, come nel caso di insolvenza del coniuge-imprenditore a corrispondere l'assegno di mantenimento emersa in sede di ordinanza presidenziale *ex* art. 708 c.p.c. oppure di quella evidenziatasi a carico della società a seguito di denuncia degli amministratori *ex* art. 2409 c.p.c.;

5) l'interpretazione patrocinata dalla suprema Corte smentisce l'insegnamento delle sezioni unite della stessa Cassazione, laddove individuano nell'alternatività tra azione di parte e impulso d'ufficio il *proprium* del sistema fallimentare (*cfr.* Cass. sez. un. 1° agosto 1994, n. 7149), e finisce con il privare di *ratio* la norma *ex* art. 13 legge fallimentare, che è evidentemente preordinata all'esercizio officioso dell'azione fallimentare in assoluta carenza sia di domanda di parte che di previa attività giurisdizionale.

Questa breve disamina critica rende più condivisibile, a parere di questo collegio, l'opinione dottrinaria più accreditata *in subiecta materia* secondo cui la possibilità di dichiarare d'ufficio il fallimento costituisce un'autentica ipotesi di giurisdizione senza azione, tendenzialmente attivabile — al contrario di quanto ritenuto *sub a)* dai giudici di legittimità e coerentemente invece al costante indirizzo della giurisprudenza di merito (*cfr.* Trib. Napoli, 22 settembre 1999; Trib. Bergamo, 25 maggio 1995; Trib. Perugia, 21 maggio 1993; Trib. Torino, 21 febbraio

1991; Trib. Lucca, 18 maggio 1987; Trib. Milano, 11 dicembre 1986) — ogni qualvolta il tribunale apprenda una *notitia decoctionis*, non necessariamente ed esclusivamente attraverso il corridoio informativo *ex* art. 8 legge fallimentare; anche perchè la segnalazione del giudice civile non costituisce esercizio dell'azione fallimentare (nè il giudice stesso diventa parte del processo), non contiene alcuna richiesta provvedimentale e non è in sè diversa da una qualunque altra notizia di insolvenza (anche priva di filtro giurisdizionale: art. 13 legge fallimentare) emersa *aliunde* e legittimante il tribunale competente a iniziare l'istruttoria prefallimentare.

4. — Resta da valutare l'argomento della suprema corte indicato *sub c)*, che poteva al più condividersi in epoca anteriore alla costituzionalizzazione del «giusto processo» fondato — secondo la «novella» dell'art. 111 secondo comma Cost. operata dalla legge costituzionale n. 2 del 1999 — sui principi del contraddittorio, della *par condicio* tra le parti processuali, della terzietà e dell'imparzialità del giudice.

Non si dubita peraltro che tali principi fossero già rintracciabili nel testo della Carta fondamentale attraverso una lettura combinata degli artt. 24, 25, 97, 101 e 106 Cost.; si trattava però di una presenza diffusa e non concettualmente espressa, di talchè la violazione da parte di una norma secondaria dei principi di imparzialità e di terzietà del giudice poteva essere ovviato — come bene ha notato Trib. Milano, 25 gennaio 2001, nel denunciare con analoga motivazione l'illegittimità costituzionale dell'art. 98 legge fallimentare — purchè fossero stati rispettati la garanzia del contraddittorio o il diritto di difesa delle parti.

L'attribuzione di autonoma dignità costituzionale ai caratteri fondanti il «giusto processo» non autorizza più simile conclusione, nel senso che la violazione dell'imparzialità e della terzietà del giudice assurge *de iure condito* a vizio di incostituzionalità non «recuperabile» altrimenti, dato che, fra l'altro, la regola del contraddittorio neppure rappresenta un efficace antidoto all'eventuale difetto di imparzialità del giudice, come dimostra la copiosa pandettistica della Corte regolatrice sulle incompatibilità *ex* art. 34 c.p.p. del giudice penale, nonchè l'art. 669-*terdecies* comma 2 c.p.c. laddove preclude al giudice del provvedimento cautelare civile di imporre il collegio del reclamo.

5. — L'iniziativa officiosa del tribunale per la dichiarazione di fallimento si ritiene integrare, a parere di questo collegio, realtà confliggente con i principi di imparzialità e di terzietà del giudice, di cui il canone *nulla iurisdictio sine actione* costituisce indefettibile corollario logico: mentre infatti il concetto di imparzialità e terzietà del giudice risulta connaturato a una dialettica processuale tra una parte che dice e una che contraddice (significativo e l'uso della perifrasi locativa «davanti a giudice terzo e imparziale» fatto dall'art. 111 secondo comma Cost. per indicare anche plasticamente la posizione di equidistanza dalle parti dell'organo di decisione della contesa), ciò non è quando l'autorità giudiziale sia quella stessa che si è autonomamente attivata contro la parte cui il provvedimento decisorio è destinato.

I principi di imparzialità e di terzietà — che, pur se indubbiamente contigui, manifestano sfumature semantiche non perfettamente sovrapponibili potendosi concepire un organismo «imparziale» ma non necessariamente «terzo» (si pensi al pubblico ministero sotto la lente dell'art. 358 c.p.p., oppure all'imparzialità della pubblica amministrazione *ex* art. 97 Cost. anche quando persegue interessi propri) — subiscono un'inevitabile compressione laddove il giudice si comporti sostanzialmente come attore, rischiando perciò di condividere pregiudizialmente la prospettazione attribuita *ab intra* al caso da sè posto al proprio vaglio.

Non va inoltre dimenticato che il giudice non solo deve essere imparziale ma deve anche apparirlo e la sua posizione di terzietà deve essere anche percepita come tale, non potendosi senz'altro tollerare anche solo il dubbio in tal senso da parte dell'imprenditore chiamato a difendersi *ex* art. 15 legge fallimentare davanti all'autorità che lo deve giudicare.

6. — Il paradigma del «giusto processo» *ex* art. 111 secondo comma Cost. risulta insidiato dall'iniziativa officiosa del tribunale anche sotto il profilo del contraddittorio; il sospetto è che un processo giurisdizionale senza (almeno) due parti contrapposte non sia più ipotizzabile nel mutato contesto costituzionale — il solo fatto che qui si parli di «giudice terzo» avalla necessariamente simile conclusione, se non a pena di evidente contraddizione — in quanto il processo fallimentare aperto d'ufficio *ex* artt. 6 e 8 legge fallimentare ha come unico referente il debitore insolvente privo di legittimo contraddittore; ove dunque la regola del contraddittorio fisiologicamente non si determina (come in modo analogo succede nella verificazione dello stato passivo *ex* art. 96 legge fallimentare), il convincimento del giudice, che non è ovviamente «terzo», non può dirsi immune da «pre»-giudizi proprio perchè matura in una logica autoreferenziale sottratta alla ginnastica dialettica del contraddittorio coessenziale alla dinamica del «giusto processo».

Né si può formalisticamente accomodare il problema ascrivendo il giudizio concorsuale al novero della c.d. volontaria giurisdizione (attribuzione non condivisa dalla stessa Corte regolatrice: *cfr.* sentenza 14 luglio 1999, n. 328; conf. Cass. 20 novembre 1996, n. 10180) o all'ambigua formula del «processo senza parti» — che sembrerebbe disattesa dal recente orientamento di legittimità tendente invece a riconoscere il ricorso del creditore

ex art. 6 legge fallimentare come «espressione di un diritto soggettivo processuale» (Cass. 18 gennaio 2000, n. 474) — giacché la dichiarazione di fallimento comporta una notevole *capitis deminutio* dell'imprenditore (spossessamento dei beni, perdita della capacità processuale, compressione della libertà negoziale, abbligo di residenza, perdita della privacy sulla corrispondenza, esclusione dalle società di persone dell'ufficio di amministrazione di società di capitali, ecc.) che comprime valori di assoluta preminenza costituzionale (stante l'effetto non sospensivo del gravame *ex* art. 18 legge fallimentare) e che non si può più permettere che sia disposta all'esito di un'attività giurisdizionale non modellata sui criteri del «giusto processo», neppure in costanza della premura pubblicistica della liquidazione coattiva dell'impresa insolvente e della sua eliminazione del mercato economico.

7. — Non si nasconde questo tribunale remittente le difficoltà conseguenti all'eventuale correzione costituzionale dell'art. 6 legge fallimentare, sicchè in tal via si rende consequenziale il dubbio di costituzionalità dell'art. 8 legge fallimentare nella parte in cui dispone che il giudice civile debba riferire della *notitia decoctionis* al tribunale competente, anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo.

Salvo un auspicabile intervento *ad hoc* del legislatore, il ricorso alla figura del pubblico ministero — mediante l'interpretazione estensiva e adeguatrice ai principi costituzionali del «giusto processo» del combinato disposto degli artt. 69 n. 5 c.p.c. e 6 legge fallimentare — consentirebbe di superare ogni possibile impasse procedimentale.

Per costante interpretazione la norma *ex* art. 7 legge fallimentare, nell'esprimere alcune ipotesi penalisticamente rilevanti (in ordine sia a reati fallimentari sia a reati diversi) e rivelatrici perciò dello stato di insolvenza, certamente non esaurisce lo spettro di specifiche evenienze donde può l'iniziativa del pubblico ministero per la dichiarazione di fallimento, anche nel caso in cui il dissesto dell'impresa non sia emerso nel corso delle indagini preliminari o di un processo penale *tout court*; sta a confermarlo il fatto che il pubblico ministero non è esentato dal proporre l'istanza di fallimento qualora la decozione dell'impresa collettiva si sia rivelata, ad esempio, dopo l'ispezione dell'amministrazione societaria *ex* art. 2409 c.c. da lui stesso richiesta.

Né può attenersi, a parere di questo collegio, l'interpretazione secondo cui l'istanza del pubblico ministero *ex* art. 6 legge fallimentare sarebbe equiparabile alla relazione del giudice civile *ex* art. 8 legge fallimentare, corrispondendo invero la prima a tutti gli effetti alla richiesta del debitore e al ricorso dei creditori — come attesta il dato terminologico dell'art. 6 legge fallimentare che colloca tutte le iniziative «di parte» prima della congiunzione avversativa «oppure», che fa da cesura con l'ipotesi di iniziativa officiosa del tribunale. Ciò tanto più che la Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 328 del 1999, ha riconosciuto al debitore richiedente il fallimento in proprio il diritto di reclamarne *ex* art. 22 legge fallimentare il decreto di rigetto, con argomenti che per evidente analogia possono riferirsi anche al pubblico ministero in una più che condivisibile *ratio* interpretativa che persegue «la piena uguaglianza delle parti stesse dinanzi al giudice ed impone al legislatore di disciplinare la distribuzione di poteri, doveri ed oneri processuali secondo criteri di pieno equilibrio» (C. cost. 23 giugno 1994, n. 253).

Se dunque questa lettura interpretativa è corretta, allora risulta più conforme al paradigma costituzionale del «giusto processo» ritenere che la relazione del giudice civile debba essere rivolta non al tribunale, che non deve essere organo di azione, bensì al pubblico ministero (sulla scorta del combinato disposto degli artt. 70 n. 1 e 71 comma 1 c.p.c.), che è invece l'organo istituzionalmente preposto all'esercizio *ex* art. 75 ord. giud. dell'azione civile nei casi previsti dalla legge, nonchè all'esercizio *ex* art. 73 comma 2 ord. giud. della «azione diretta per fare seguire ed osservare le leggi di ordine pubblico».

Sulla rilevanza dell'eccezione di incostituzionalità

8. — A seguito della segnalazione *ex* art. 8 legge fallimentare, questo tribunale, attraverso il giudice relatore designato dal presidente, dovrebbe disporre la combinazione del debitore ai sensi dell'art. 15 legge fallimentare e compiere gli opportuni atti istruttori per poi pronunciare un provvedimento ablatorio oppure dichiarare il fallimento dell'imprenditore insolvente.

Poichè l'art. 111 secondo comma Cost. dispone di un'evidente portata effusiva riferita a tutto il processo giurisdizionale fin dal suo inizio — stante la natura evidentemente prodromica di ogni possibile questione sull'imparzialità e sulla terzietà del giudice — il compimento anche di un solo atto istruttorio e la trattazione del fascicolo prefallimentare sono preclusi, allo stato, dal dubbio di costituzionalità oggetto della presente ordinanza.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 comma 3 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 6, limitatamente all'espressione «oppure d'ufficio», e 8 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), per violazione dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevedono che il fallimento possa essere dichiarato d'ufficio dal tribunale e che il giudice debba riferire dell'insolvenza di un imprenditore emersa nel corso di un giudizio civile al tribunale competente, anzichè al pubblico ministero presso quest'ultimo;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il procedimento in corso;

Ordina che a cura della cancelleria si notifichi il superiore provvedimento al Presidente del Consiglio dei ministri;

Ordina che la presente ordinanza sia comunicata, a cura della cancelleria, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Saluzzo, addì 16 marzo 2001

Il Presidente: GIORDANO

01C1002

N. **789**

Ordinanza emessa il 22 giugno 2001 dal tribunale di Tortona nel procedimento penale a carico di Attisano Paolo ed altri

Processo penale - Dibattimento - Rinnovazione per mutamento del giudice persona fisica - Utilizzabilità dei verbali delle dichiarazioni già assunte - Interpretazione della Corte di cassazione - Condizione della ripetizione dell'esame del dichiarante, quando questo possa aver luogo e sia stato richiesto da una delle parti - Lesione del principio di ragionevolezza - Contrasto con il principio della ragionevole durata del processo.

- Cod. proc. pen., art. 511, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 111, secondo comma, ultimo periodo.

IL TRIBUNALE

Sull'istanza avanzata nel corso dell'udienza del 22 giugno 2001 dalle difese di Attisano Paolo, Polito Bruno, De Filippi Giangiacomo concernenti il rinnovo del dibattimento *ex* art. 525, comma 2, c.p.p., a seguito della mutazione della composizione dell'organo giudicante;

OSSERVA

1. — Svolgimento del processo - A seguito di decreto di rinvio a giudizio disposto dal g.u.p. di Torino, venivano tratti a giudizio davanti a questo tribunale gli imputati Attisano Paolo, Delia Calogero, Ditto Carmelo, Polito Bruno, De Filippi Giangiacomo, per diversi reati fra cui rapina in concorso, furto aggravato, detenzione e spaccio di droga e illegale porto d'armi.

Dopo l'apertura del dibattimento, si dava corso all'istruttoria disponendo la trascrizione delle intercettazioni telefoniche e l'audizione dei testimoni.

In particolare, nel corso dell'udienza del 24 marzo 2000 venivano sentiti i testi Del Rio Graziano, Gardin Alberto, Bertolini Davide, Gennari Pierangelo, Adosta Maurizio, Giovacchini Alessio; nel corso dell'udienza del 26 maggio 2000 venivano sentiti i testi Piccinini Primo, Piccinini Giacomino, Palladino Luca, Angileri Piera Maria Luisa, Vinci Onofrio Francesca, Corazza Ettore; nel corso dell'udienza del 13 ottobre 2000 venivano sentiti i testi Villari Antonino, Roia Silvano, Agnetti Sergio, Oddo Lorenzo, Lazzarin Marina.

Sopravveniva in seguito, su disposizione del c.s.m., l'applicazione extradistrettuale, prevista fino al maggio 2002, del presidente del collegio, dott. Giacomo Bodero Maccabeo, con conseguente mutamento di uno dei componenti del collegio.

All'udienza del 22 giugno 2001 veniva chiesta dalla difesa di Attisano Paolo, Polito Bruno, De Filippi Giangiacomo la rinnovazione del dibattimento, sulla base dell'applicazione dell'art. 525, secondo comma, c.p.p. Il p.m., opponendosi all'istanza, rilevava un contrasto fra l'art. 525, secondo comma, c.p.p. e il principio della ragionevole durata del processo, ora indicato dall'art. 111, secondo comma, della Costituzione.

2. — L'interpretazione da parte delle ss.uu. della Cassazione dell'art. 511, secondo comma, c.p.p. ed il mutamento di composizione del collegio giudicante - Il collegio dubita della costituzionalità dell'art. 511, secondo comma, c.p.p., così come interpretato dalle sezioni unite della Corte di cassazione (sent. 15 gennaio 1999, n. 1, Iannasso, in *Foro it.*, 1999, II, 145), in relazione agli art. 3 e 111, secondo comma, ultima parte, della Costituzione, quest'ultimo come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2.

Dispone la citata norma del codice di rito penale che «la lettura di verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l'esame della persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo».

La sentenza di legittimità del 1999 ha risolto un contrasto giurisprudenziale che, fino a quel momento, vedeva la presenza di due orientamenti in tema di rinnovazione del dibattimento a seguito di mutamento del giudice monocratico o di mutamento di composizione del giudice collegiale:

uno più rigoroso nel rispetto formale dell'art. 525, comma 2, c.p.p., poi prediletto dalle ss.uu., volto a ritenere che la testimonianza raccolta dal primo giudice non fosse utilizzabile per la decisione mediante semplice lettura, senza ripetere l'esame del dichiarante, quando questo possa avere luogo e sia richiesto da una delle parti (cass., sez. I 17 dicembre 1991, Ciacci, *Foro it*, Rep. 1992, voce Sentenza penale, n. 68; Cass., sez. V 19 marzo 1993, Politi, id., Rep. 1994, voce cit., n. 10; Cass., sez. I 18 marzo 1994, Carnellutti, ibid., n. 8; Cass., 13 dicembre 1994, Graziano; Cass., sez. III 4 ottobre 1994, Tini, id., Rep. 1995, voce Procedimento penale davanti al pretore, n. 53; Cass., sez, I 8 agosto 1995, Capone, id., Rep. 1996, voce cit., n. 37; Cass., 23 novembre 1995, Saccomanno, ibid., voce Sentenza penale, n. 56; Cass., sez. IV 17 maggio 1996, Buscioni, ibid., n. 59; Cass., 9 maggio 1996, Scialla, ibid., n. 57; cass., sez. II 8 luglio 1998, Fanuele);

l'altro meno rigoroso (ad es., Cass, sez. II, 1° luglio 1998, ric. Silvestri; Cass. pen., sez. III, 13 dicembre 1999, n. 14154, Merra; v. anche Cass. pen., sez. I penale, 16 aprile 1997 su un conflitto di competenza) che aveva statuito che, nel caso di cambiamento della composizione del collegio giudicante nel corso dell'istruzione dibattimentale, si poteva legittimamente procedere a rinnovare l'assunzione delle prove — anche senza il consenso della difesa e senza effettuare nuove audizioni — mediante la lettura degli atti precedentemente assunti ed inseriti nel fascicolo del dibattimento, secondo il disposto integrato delle norme contenute negli art. 511, primo comma, e 480, secondo comma, c.p.p. (affermando tale principio la corte, peraltro, nella sent. del 1998, ne aveva posto in evidenza la rispondenza al dettato costituzionale, atteso che la pregressa fase dibattimentale conserva il carattere di attività processuale espletata legittimamente). Questo orientamento aveva trovato concorde anche una significativa giurisprudenza di merito (fra cui Tribunale di Foggia, ordinanza 29 ottobre 1997, in *Foro it.*, 1998, II, 343; Tribunale di Fermo, ordinanza 1° giugno 1999, in *Foro it*, 1999, II, 532).

Le ss.uu. sono oggi intervenute a porre un punto fermo della questione, indicando il principio della non utilizzabilità della testimonianza raccolta dal primo giudice mediante semplice lettura, dovendosi disporre la ripetizione dell'esame dei dichiaranti, quando questo possa avere luogo e sia richiesto da una delle parti. Le ss.uu. hanno rilevato di ispirarsi alla giurisprudenza della Corte costituzionale (ed in particolare alla sentenza n. 17/1994 che si cita nel successivo paragrafo), ma si sono fermate davanti al dettato dell'art. 511, comma 2, c.p.p., dandone una interpretazione che questo collegio ritiene contraria ai citati principi costituzionali, sul presupposto per cui la lettura degli atti ha una funzione integrativa dell'escussione della prova orale, salvo che nessuna delle parti abbia riproposto la richiesta ammissione della prova assunta in precedenza, nel qual caso il giudice potrebbe procedere alla lettura, e le dichiarazioni verrebbero considerate alla stregua dell'incidente probatorio.

3. — I pregressi insegnamenti della Corte costituzionale - Certamente questo tribunale riconosce che il principio della immutabilità del giudice (art. 525, comma 2, c.p.p.) rappresenti uno dei principi fondanti del sistema processuale, attraverso il quale si estrinsecano i canoni dell'oralità, dell'immediatezza e della centralità del dibattimento, dai quali deriva la necessità che alla deliberazione finale debbano concorrere gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento.

Tuttavia pare altrettanto vero che le regole dell'oralità, dell'immediatezza e della concentrazione del dibattimento abbiano trovato, secondo lo stesso insegnamento del giudice delle leggi, talune attenuazioni, in considerazione di altri principi pure recepiti dall'ordinamento.

In particolare, si è proceduto ad una sorta di bilanciamento di valori non sempre omogenei e ad un contemperamento di esigenze talora divergenti, per cui si è consentito che nel dibattimento trovassero ingresso, a determinate condizioni, atti che non si sono formati dinanzi al giudice chiamato a deliberare la sentenza.

Fra i concetti che qui rilevano, sarà sufficiente rammentare quello secondo cui l'oralità, pur costituendo un principio ispiratore del sistema, «non rappresenta nella disciplina del codice il veicolo esclusivo di formazione della prova nel dibattimento» giacché, restando fine primario ed ineludibile del processo penale quello della ricerca della verità, accanto all'oralità e all'immediatezza coesiste il «principio di non dispersione dei mezzi di prova» espresso da tutti quegli istituti che permettono di recuperare al fascicolo del dibattimento e, per tale via, all'utilizzazione probatoria atti formati dinanzi a giudici diversi da quelli che dovranno pronunciare la decisione (Corte costituzionale 3 giugno 1992, n. 255, *Foro it*, 1992, I, 2012: Corte costituzionale, 3 giugno 1992, n. 254, ibid., 2014; Corte costituzionale, 24 febbraio 1995, n. 60, id., 1995, I, 2651; Corte costituzionale 25 luglio 1995, n. 381, ibid., 2650).

Tale indirizzo interpretativo ha trovato un elettivo settore di applicazione proprio in materia di utilizzabilità dei verbali dei mezzi di prova assunti in una precedente fase dibattimentale svoltasi dinanzi ad un giudice diverso.

Secondo altra decisione, la Corte costituzionale, dichiarando la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 511 c.p.p., ha ritenuto che lo stesso meccanismo di acquisizione probatoria previsto da quest'ultima disposizione consente il recupero dei mezzi di prova assunti nel corso di un dibattimento svolto da un giudice successivamente astenutosi per incompatibilità, con la precisazione che al giudice è imposta «la lettura (ovvero, a certe condizioni, la sola indicazione) dei verbali di dichiarazioni, di regola dopo il nuovo esame della persona che le ha rese, con conseguente utilizzabilità degli atti stessi ai fini della decisione» e che, trattandosi di mutamento del giudice determinato da astensione, resta ovviamente salva «la distinta regola di cui all'art. 42, secondo comma, c.p.p. circa la delimitazione dell'efficacia di singoli atti compiuti dal giudice astenutosi» (Corte costituzionale, ord. 3 aprile 1996, n. 99, *Foro it.*, Rep. 1996, voce Dibattimento penale, n. 135; sent. n. 17 del 1994, in *Foro it.*, 1994, I, 1630).

4. — Rilevanza - Non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità in rapporto agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione - Il problema concreto che il tribunale deve affrontare e che determina la rilevanza della questione, è quello concernente la necessità o meno di rinnovare integralmente il dibattimento nei confronti dei diciassette testimoni già sentiti dal collegio nella sua precedente composizione, ciò che, imposto dalla lettura della sentenza n. 1/1999 delle ss.uu., comporterebbe un dispendio di tempo e di energie che, alla luce del nuovo testo dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione, filtrato attraverso la indicata produzione pregressa della Corte costituzionale e del principio di ragionevolezza, dalla medesima creato e sviluppato sulla base dell'art. 3 della Costituzione, non si ritiene più giustificabile.

Deve rilevarsi che il nuovo testo dell'art. 111 della Costituzione prescrive, dopo aver sancito che ogni processo debba svolgersi nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale, che la legge debba garantire la «ragionevole durata» del processo, regola peraltro già prescritta dall'art. 6, par. 1, della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

La lettura data dalla Cassazione all'art. 511, secondo comma, c.p.p. riconosce, in sostanza, l'esistenza di un congegno di recupero probatorio delle precedenti testimonianze la cui efficacia sarebbe, con evidenza, subordinata (oltre a casi oggettivi di impossibilità di ripetizione della prova) ad un accordo di tipo negoziale cui viene, di fatto, attribuita una valenza tale da neutralizzare la nullità assoluta prevista dal citato art. 525, secondo comma, c.p.p. Invero, la questione assume qui rilievo *ex* negativo, ossia sotto il profilo del mancato accordo fra le parti, che non può che derivare da naturali valutazioni di convenienza sul contenuto dell'istruttoria pregressa e che porta il giudicante a dover ripetere l'intera istruttoria già (legittimamente) svolta, a pena di incorrere nella citata nullità. Ne deriva un condizionamento nei tempi (ora tutelati, nei limiti della «ragionevolezza», dalla Costituzione, dopo la riforma dell'art. 111 della Costituzione dovuta alla legge Costituzionale 23 novembre 1999, n. 2), nei modi e negli stessi contenuti del processo (è di intuitiva evidenza che sentire il teste dopo molto tempo dalla sua prima deposizione non è la stessa cosa per la nitidezza del suo ricordo), dettato da valutazioni di parte che rischierebbero di introdurre elementi estranei allo scopo dell'istruttoria consistente nell'accertamento della verità.

Questa lettura della norma non pare, inoltre, potersi agevolmente armonizzare:

nè con una cospicua giurisprudenza costituzionale attraverso cui si sostiene che la pregressa fase processuale non perde il carattere di attività legittimamente compiuta solo perché è sopraggiunto un mutamento nella composizione del giudice. In particolare, si è affermato (sentenza n. 101 del 1994; *cfr.* anche sentenza n. 17 del 1994; ordinanza n. 99 del 1996) che «non è irragionevole, né lesivo dei principi di oralità e immediatezza del dibattimento» che l'attività precedentemente svolta venga recuperata ai fini della decisione, ovviamente non *tout court*, ma attraverso l'applicazione, sorretta da una interpretazione congrua, della norma che degli atti assunti consente la lettura o l'indicazione (l'art. 511 c.p.p.). Si tratta di perseguire una interpretazione razionale della norma che non imponga, si ripete, sulla base di un mancato accordo fra parti, un arretramento del dibattimento alla sua fase iniziale;

nè con il principio di ragionevolezza, per come esso è andato sviluppandosi nella giurisprudenza della Corte costituzionale per poi essere recepito dal testo costituzionale all'art. 111, secondo comma, ossia come criterio, derivato dall'art. 3 della Costituzione, attraverso cui si compiono valutazioni di adeguatezza, pertinenza, congruità, proporzionalità, ovvero di coerenza interna o di ragionevolezza intrinseca della legge, al fine, in questo caso, di garantire un efficace esercizio della giurisdizione penale. La coerenza che deve reggere il sistema può e deve impedire che strumenti legislativi pecchino palesemente per difetto o per eccesso rispetto all'obbiettivo avuto di mira, in modo tale da ingenerare incongruità di immediata evidenza, come è per l'interpretazione data dalle ss.uu. della corte, di legittimità all'art. 511, secondo comma, c.p.p., in rapporto al problema del mutamento del giudice o della sua composizione. E ciò sia per la sua anche pesante ricaduta sulla durata effettiva del processo penale, sia sul piano della esistenza di altre norme che paiono smentire la congruità di una simile soluzione. Si deve, infatti, considerare, che il d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51, ha introdotto l'art. 33 *nonies* c.p.p., secondo il quale «l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale non determina né l'invalidità degli atti del procedimento, né l'inutilizzabilità delle prove già acquisite» dinanzi a giudice diverso.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata d'ufficio, con riferimento all'art. 511, comma 2, del c.p.p., così come interpretato dalle sezioni unite della Corte di cassazione (sent. ss.uu. del 15 gennaio 1999, n. 1 - Iannasso), nella parte in cui questo dispone che, nel caso di rinnovazione del dibattimento a causa del mutamento della persona del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale, la testimonianza raccolta dal primo giudice non è utilizzabile per la decisione mediante semplice lettura, senza ripetere l'esame del dichiarante, quando questo possa avere luogo e sia stato richiesto da una delle parti, per contrasto con gli art. 3 e 111, secondo comma, ultimo periodo, della Costituzione;

Ordina, a cura della cancelleria, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Sospende il giudizio in corso.

Tortona, addì 22 giugno 2001.

Il Presidente estensore: MARIANI

01C1003

N. 790

Ordinanza emessa il 7 giugno 2001 dal g.i.p. del tribunale di Brescia nel procedimento penale a carico di Mantegari Mauro ed altro

Processo penale - Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti - Procedura per l'ammissione al beneficio - Decisione del giudice sull'istanza - Termini (previsti a pena di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179, comma 2, cod. proc. pen.) - Applicazione anche quando il giudice abbia richiesto le informazioni di cui all'art. 1, commi 9-*bis* e 9-*ter*, della legge n. 217 del 1990 - Lesione del principio di ragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione del principio dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

- Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 6, commi 1 e 1-*bis*, come modificati dalla legge 29 marzo 2001, art. 134.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 111, primo comma, (*recte*: 111, sesto comma).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza, con istanza depositata in data 28 maggio 2001 Mantegari Mauro imputato dei delitti di cui agli artt. 110 c.p., 223, 216, 224 regio decreto n. 267/1942 nell'ambito del procedimento n. 3966/1999 RGNR e n. 5796/2000 RGIP, in relazione al quale è fissata udienza preliminare in data odierna, ha formulato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi delle leggi nn. 219/1990 e 134/2001, corredata di tutti gli elementi di cui ai punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 5 stessa legge.

Questo giudice in data odierna ha disposto a mezzo della guardia di finanza accertamenti in ordine alle condizioni personali e familiari dell'istante così come consentito dal comma 9-*bis* dell'art. 1 legge n. 217/1990, come introdotto dalla legge n. 134/2001, ciononostante il comma 1-*bis* dell'art. 6 legge n. 217/1990, come introdotto dalla legge n. 134/2001 impone di provvedere in ordine all'istanza suddetta nel termine di dieci giorni da quando essa è stata presentata, e addirittura immediatamente qualora la istanza sia stata presentata in udienza, «a pena di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 comma 2 c.p.p.» e quindi prima di conoscere l'esito delle richieste informazioni, fatta salva la possibilità per il giudice di revocare il provvedimento ammissivo una volta che tali accertamenti dimostrassero che le condizioni economiche e patrimoniali dell'istante sono incompatibili con l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Una simile disciplina oltre a porsi in netta contrapposizione a quella previgente di cui all'art. 152 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, norma che prevedeva l'obbligo per il giudice di chiedere sempre prima di provvedere le informazioni sulle condizioni dell'istante e che ora è stata abrogata dall'art. 23 della legge n. 134 del 2001, non appare conforme ai principi costituzionali sotto vari profili.

In primo luogo la previsione della massima sanzione processuale quale conseguenza dell'inosservanza da parte del giudice del termine suddetto, che pertanto ha natura perentoria, appare in contrasto con il principio di ragionevolezza e quindi con l'art. 3 della Costituzione laddove per ipotesi di mancato rispetto di termini fissati dalla legge per l'adozione di provvedimenti giudiziari che incidono su valori e interessi di rango ben più elevato rispetto a quelli che mira a tutelare la legge n. 217/1990 non è prevista alcuna sanzione.

Si pensi ad esempio, a tale termine di cinque giorni previsto dall'art. 299, terzo comma c.p.p. per provvedere in ordine all'istanza di revoca o sostituzione di misura cautelari personali o al termine di due giorni previsto dall'art. 392 c.p.p. per provvedere in ordine alla richiesta di incidente probatorio. Non va sottaciuto peraltro che proprio in tema di richiesta di revoca o di sostituzione di misure cautelari personali il comma 4-*ter* dell'art. 299 c.p.p. stabilisce che se il giudice non è in grado di decidere allo stato degli atti in ordine ad una di tali istanze possa «disporre di ufficio accertamenti sulle condizioni di salute o su altre condizioni personali dell'imputato» che dovranno essere svolti nel termine di quindici giorni e la cui esecuzione può essere delegata alla polizia giudiziaria.

Orbene poichè l'accertamento sulle condizioni suddette non pare differire in nulla dalle informazioni di cui all'art. 9-*bis* legge n. 134/2001 non si vede perchè anche per queste non sia stato previsto per legge un meccanismo analogo a quello della norma sopra citata con la fissazione per legge di un termine entro il quale l'attività di verifica fiscale o patrimoniale avrebbe dovuto essere svolta.

La irragionevolezza di una simile disparità di disciplina di ipotesi del tutto simili è ancor più rimarchevole se si considera che l'art. 6 sopra citato, in maniera alquanto inopportuna invero, non precisa quali siano gli atti che l'inosservanza del termine in esso stabilito rende insanabilmente nulli, ed in particolare se si tratti del solo decreto adottato in merito all'istanza e di quelli ad esso strettamente connessi ma adottati sempre nell'ambito del sub-pro-

cedimento avviato con essa, o anche tutti i provvedimenti e le attività giudiziarie successi e conseguenziali al provvedimento ammissivo ivi compresa la sentenza conclusiva del giudizio nel quale si è verificato il ritardo in questione.

La norma in esame peraltro, ad avviso di questo giudice, è inconciliabile con l'art. 3 della Costituzione anche sotto un altro profilo.

Invero il comma cinque dell'art. 5 della stessa legge, come modificato dalla legge n. 134/2001, contempla la possibilità per il giudice di invitare l'istante a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità delle dichiarazioni contenute nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Orbene in una simile evenienza la autorità giudiziaria prima di provvedere può attendere di ricevere ed esaminare la documentazione richiesta senza essere vincolata al rispetto dei termini di cui all'art. 6 primo comma , atteso che il comma 1-*bis* dell'art. 6 prevede un simile obbligo solo allorchè siano state richieste informazioni alla guardia di finanza ai sensi dei commi 9-*bis* e 9-*ter* dell'art. 1.

È evidente però che sia la richiesta di informazioni alla guardia di finanza, che l'invito a produrre documenti a sostegno dell'istanza rivolto direttamente al richiedente appaiono diretti a soddisfare la medesima esigenza di acquisizione di maggiori elementi di valutazione e pertanto la summenzionata diversa disciplina della prima ipotesi rispetto all'altra non appare giustificata. Né il presupposto di tale differente disciplina può essere ravvisato nella presumibile maggior durata degli accertamenti delegati alla guardia di finanza rispetto al tempo necessario all'istante per produrre la documentazione richiestagli sia perchè tale differenza è meramente teorica, sia perché, non essendo previsto per alcuna di tali attività un termine entro il quale essa deve essere compiuta, per entrambe si può ipotizzare che il giudice possa fissare di sua iniziativa un termine *ad hoc*.

La sopra richiamata disposizione legislativa pare poi in contrasto con l'art. 111 primo comma della Costituzione in quanto il giudice, che è tenuto ad osservare il termine perentorio impostogli anche se abbia disposto degli accertamenti sulle condizioni personali, familiari ed economiche dell'istante, di fatto si trova nella condizione di poter valutare solamente l'ammissibilità dell'istanza mentre per quanto attiene al merito di essa egli deve limitarsi a recepire acriticamente quanto attestato dall'istante. In tal modo l'organo giudicante non solo non potrà mai adottare un provvedimento di rigetto, che presuppone una valutazione di merito, dell'istanza in quanto non dispone degli elementi che possano consertirgli di dissentire dalla prospettazione di parte sottopostagli ma anche nella più frequente e quasi costante ipotesi di accoglimento della domanda non potrà corredare la sua decisione del benchè minimo supporto motivazionale che sarà costituito dal solo richiamo all'istanza stessa. Tutto ciò però comporta di fatto l'inapplicabilità se non addirittura la tacita abrogazione dell'art. 6 nella parte, rimasta immutata anche con l'entrata in vigore della novella n. 134/2001, in cui dispone, peraltro del tutto in conformità con l'art. 111, primo comma della Costituzione sopra citato, che «il provvedimento con il quale il giudice concede o nega l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è dato con decreto motivato».

Infine la norma si pone in contrasto con l'art. 97 della Costituzione atteso che nel caso in cui l'attività di verifica delle condizioni patrimoniali o personali dell'istante svolta dalla guardia di finanza su sollecitazione del giudice ai sensi dell'art. 1 comma nove-*bis* avesse esito positivo all'effetto immediato della revoca del decreto con il quale era stato ammesso il patrocinio a spese dello Stato si aggiunge quelle indiretto della vanificazione di tutte le attività che a quello erano seguite, quali la liquidazione dei compensi e il parere del consiglio dell'ordine in ordine alla richiesta di liquidazione.

La farraginosità ed il contrasto con i principi di un corretto funzionamento della attività della P.A. di un simile procedimento risulta ancora più evidente se si considera che nel caso di richiesta di informazioni alla guardia di finanza l'indagine di questa verrà a sovrapporsi a quella che l'intendente di finanza è tenuto a svolgere obbligatorialmente ai sensi dell'art. 6 terzo comma circa l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato e la compatibilità tra i dati indicati e le risultanze dell'anagrafe tributaria atteso che la norma sopra menzionata impone l'inoltro a tale ufficio della istanza di ammissione al gratuito patrocinio e del decreto di accoglimento di essa.

È evidente che tale contemporanea conduzione di due accertamenti aventi caratteristiche e contenuti pressochè identici, e che comporta un inevitabile dispendio di risorse economiche ed energie lavorative, potrebbe essere evitata qualora il giudice che avesse richiesto le informazioni di cui all'art. 9-*bis* potesse pronunciarsi in ordine alla istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato all'esito delle stesse, come prevedeva l'art. 152 della legge 23 dicembre 2000 n. 388. Infatti poichè l'intervento dell'intendente di finanza è previsto solo dopo l'adozione del decreto con il quale il giudice ha ammesso l'istanza, qualora gli accertamenti delegati alla guardia di finanza avessero esito negativo, nel senso che conformassero la veridicità di quanto dichiarato dall'istante, egli potrebbe avvalersi di quelli anche ai fini valutazioni di sua competenza evitando di disporre nuove verifiche.

La rilevanza della prospettata questione di legittimità costituzionale appare chiara atteso che, come detto, questo giudice ha chiesto alla guardia di finanza di avere informazioni in merito alle condizioni familiari, personali e patrimoniali del Mantegari.

P. Q. M.

*Ritenuta rilevante e non manifestatamente infondata solleva di ufficio la questione di legittimità costituzionale dei commi 1 e 1-*bis *art. 6 legge n. 217/1990, come risultanti dopo le modifiche e aggiunte di cui alla legge n. 134/2001, nella parte in cui stabiliscono, a pena di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 secondo comma c.p.p., che il giudice decida sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche quando lo stesso ha richiesto le informazioni di cui all'art. 1 commi 9-*bis *e 9-*ter *della stessa legge per contrasto con gli artt. 3, 97, 111 primo comma della Costituzione;*

Sospende il processo ed ordina la trasmissione di copia degli atti alla Corte costituzionale con notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti della Camera del Senato nonchè che copia del presente provvedimento venga inserita nel fascicolo n. 24/2001 R.Grat. Patr.

Così deciso in Brescia il 7 giugno 2001

Il giudice per le indagini preliminari: VACCARI

01C1004

N. **791**

Ordinanza emessa il 2 luglio 2001 dal tribunale di Napoli nel procedimento penale a carico di Castaldo Antonio

Società - Obbligo, sanzionato penalmente, degli amministratori di convocare senza indugio l'assemblea dei soci in caso di riduzione del capitale sociale di oltre un terzo - Fissazione di un termine certo e preciso oltre il quale l'omessa convocazione dell'assemblea costituisce reato - Mancata previsione - Violazione del principio di tassatività e tipicità della fattispecie penale.

- Cod. civ. art. 2630, comma 2, numero 2, in combinato disposto con l'art. 2446, comma 1.
- Costituzione, art. 25, secondo comma.

IL GIUDICE

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 5189/01 a carico di Castaldo Antonio, imputato del reato previsto e punito dall'art. 2630, secondo comma, n. 2 in relazione all'art. 2446 codice civile;

Rilevato che l'art. 2630, comma secondo, n. 2, prevede la sanzione penale per gli amministratori che omettono di convocare nei termini prescritti dalla legge l'assemblea dei soci nei casi previsti dagli articoli ..... e 2446 del codice civile;

Che a sua volta l'art. 2446, comma primo, del codice civile, fa carico agli amministratori di convocare «senza indugio» l'assemblea nell'ipotesi di diminuzione del capitale sociale di oltre un terzo per perdite;

Che pertanto il combinato disposto degli artt. 2630 e 2446 del codice civile non indica un termine certo e determinato entro il quale l'attività doverosa va compiuta, superato il quale opera la sanzione penale;

Che il combinato disposto anzidetto contrasta con i principi di certezza e determinatezza della legge penale cui presidia l'art. 25, secondo comma della Costituzione, che, nello statuire che nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso, implicitamente prevede che la legge stessa debba avere quei caratteri di determinatezza e certezza che rendano possibile al cittadino di conoscere con precisione quale sia il comportamento vietato, in contrasto con l'esigenza di tipicità e tassatività della norma penale;

Che pertanto la normativa in questione, che non definisce con puntualità la fattispecie penalisticamente rilevante appare contrastante con la norma costituzionale;

Che la questione appare rilevante ai fini del decidere e non appare manifestamente infondata;

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 legge costituzionale 1/48, 23, secondo comma e 27 legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2630, comma secondo, n. 2, e 2446, primo comma, del codice civile in relazione all'art. 25, secondo comma della Costituzione nella parte in cui non prevede un termine certo e preciso oltre il quale l'omessa convocazione dell'assemblea da parte dell'amministratore costituisce reato; sospende il presente giudizio;

Dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale; dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della camera dei deputati e del senato.

Napoli, addì 2 luglio 2001

Il giudice: CHILIBERTI

01C1005

N. **792**

Ordinanza emessa il 14 giugno 2001 dal tribunale di Piacenza nel procedimento penale a carico di Carini Luciano ed altri.

Reato in genere - Reati di commercio, detenzione ai fini di commercio e autenticazione di opere di pittura, scultura o grafica contraffatte, riprodotte o alterate - Esclusione del reato per le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga a oltre cinquanta anni - Irragionevole equiparazione, in sede di redazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, della disciplina dei così detti «falsi d'arte» con quella dei beni culturali ed ambientali (per i quali la legge n. 1089/1939 prevedeva detta esclusione) - Contrasto con i principi delle leggi di delega n. 352/1997 - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, artt. 2, comma 6 (in relazione alla legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 1) e 127.
- Costituzione, art. 76.

IL TRIBUNALE

All'esito della discussione;

OSSERVA

Carini Luciano e Sichel Stefano sono imputati del reato, a loro contestato in due distinti capi, di cui agli artt. 110, 3 e 4 legge 20 novembre 1971 n. 1062, per aver fatto commercio o, comunque, detenuto per il commercio, opere contraffatte dei pittori piacentini Luciano Ricchetti, Osvaldo Barbieri detto BOT e Luigi Arrigoni; Arisi Ferdinando, storico dell'arte, è imputato del reato di cui all'art, 4 n. 1 della stessa legge, per aver autenticato, attribuendole ai predetti pittori, le opere di cui ai capi di imputazione contestati ai due altri imputati, e del reato di cui all'art. 4 n. 2 della stessa legge per aver inserito nel catalogo della mostra del pittore Ricchetti tre delle opere contraffatte, accreditandole come autentiche, e accreditando così anche la propria qualità di esperto d'arte e la genuinità delle altre opere contraffatte che lui stesso aveva autenticato.

Nelle more del procedimento è entrato in vigore il d. lg. 29 ottobre 1999 n. 490, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 27 dicembre 1999, che ha approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali. Quest'ultimo ricomprende ora, tra le altre, sia le disposizioni di cui alla legge 1089/1939 che quelle di cui alla legge 1062/1971, leggi che sono state entrambe espressamente abrogate dall'art. 166 dello stesso testo unico: in particolare, le disposizioni penali già contenute negli articoli da 3 a 7 della legge più recente sono state riunite nel titolo 1, art. 127 del nuovo corpo normativo.

Occorre però rilevare come l'ambito di applicazione di quest'ultima norma, a differenza di quanto avveniva nella vigenza della legge originaria da cui essa proviene — legge che prevedeva come illecito penale, tra l'altro, la messa in commercio o la detenzione a fini di commercio o l'autenticazione di qualsiasi opera di pittura, scultura o grafica che fosse contraffatta o alterata o riprodotta indipendentemente dall'epoca in cui l'opera stessa fosse stata realizzata e dal fatto che il suo autore fosse o meno vivente — trovi un limite espresso nel disposto del-

l'art. 2, comma 6 del testo unico il quale stabilisce che «non sono soggette alla disciplina di questo titolo, a norma del comma 1, lettera *a)*, le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni». In quest'ultima disposizione è stata infatti riprodotta, con gli opportuni adattamenti, la norma di cui all'art. 1, comma 3 della legge n. 1089/1939, che prevedeva appunto che non fossero soggette alla disciplina della legge stessa le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalisse ad oltre cinquanta anni.

Poiché l'art. 1 del testo unico in esame precisa che «i beni culturali ... sono tutelati secondo le disposizioni di questo Titolo...» e il successivo art. 2 prevede che rientrino nel novero dei beni culturali «le cose immobili e mobili che presentan interesse artistico, storico...», ne consegue che le opere di autori viventi o la cu esecuzione non risalga ad oltre 50 anni vengono ad essere escluse dall'ambito di operatività del testo unico (e, in particolare, dell'art. 127), contrariamente a quanto accadeva prima della sua entrata in vigore. Dato il preciso tenore letterale di queste disposizioni fondamentali della disciplina dei beni culturali, non ritiene il giudicante che l'art. 127 possa essere interpretato in modo da estenderne l'ambito di applicazione al di là dei chiari limiti posti dal citato art. 2, comma 6.

Le due leggi predette, ora trasfuse nel testo unico, operavano però, in realtà, come correttamente rilevato dal p.m. nel corso della discussione, su due piani diversi: la legge 1089/1939 mirava a tutelare il patrimonio costituito dalle «cose d'interesse storico e artistico» bilanciando l'interesse dello Stato con quello degli altri enti e dei privati che erano proprietari di beni rientranti in quella categoria mentre la legge 1062/1971, reprimendo il cosiddetto «falso d'arte», tutelava l'interesse alla regolarità degli scambi commerciali e la fede pubblica.

Una tale modifica della portata della legge 1062/1971, non richiesta da alcuna esigenza di coordinamento tra le disposizioni in essa contenute e quelle di cui alla legge 1089/1939, disposizioni che da 28 anni disciplinavano due diversi aspetti della vita dei consociati, avrebbe dovuto essere autorizzata, secondo il giudicante, dalla legge delega.

Quest'ultima, invece, la legge 8 ottobre 1997 n. 352, prevedeva, nell'art. I, comma 2 lett. *b)*, che alle disposizioni inserite nel testo unico avrebbero dovuto essere apportate «le modificazioni necessarie per il loro coordinamento formale e sostanziale, nonché per assicurare il riordino e la semplificazione dei procedimenti». Poiché nessuno dei presupposti testé descritti ricorre nel caso di specie — la menzione del riordino e la della semplificazione dei procedimenti riguarda, ad esempio, le modalità di individuazione dei beni soggetti a vincolo; non vi era la necessità di coordinare due normative che non operavano sullo stesso piano — ne consegue che l'art. 2, comma 6 del testo unico, in quanto esclude dalla portata del successivo art. 127 le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, eccede i limiti imposti al legislatore delegato dalla legge delega e contrasta, quindi, con il disposto dell'art. 76 della Costituzione.

La questione che qui si solleva è all'evidenza rilevante nel presente procedimento dato che, qualora si ritenesse che i due articoli la cui legittimità qui si contesta fossero conformi ai limiti imposti dalla legge delega, gli imputati, cosi come ha sostenuto la difesa, dovrebbero essere sicuramente assolti perché il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato con riferimento, quanto meno, alla stragrande maggioranza dei quadri di cui alla rubrica: impregiudicata ogni valutazione circa la loro autenticità, si rileva infatti come l'anno di realizzazione non sia stato apposto su quasi nessuna delle opere oggetto del procedimento. Qualora la norma fosse invece costituzionalmente illegittima, occorrerebbe procedere ad un approfondito esame della posizione degli imputati con riferimento a ciascuno dei quadri oggetto di contestazione.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 76 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6 decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 con riferimento all'art. 1 legge 8 ottobre 1997 n. 352 e all'art. 127 dello stesso d. lg. 490/1999;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri nonché per la comunicazione ai Presidenti delle Camere del Parlamento della Repubblica;

Sospende il presente giudizio.

Piacenza, addì 14 giugno 2001

Il giudice: BUSSI

01C1008

N. 793

Ordinanza emessa il 17 luglio 2001 dal tribunale di Bergamo nel procedimento penale a carico di Salerno Salvatore

Processo penale - Giudizio immediato - Richiesta di giudizio abbreviato - Termine di decadenza di giorni quindici, decorrenti dalla notificazione del decreto di giudizio immediato - Mancata previsione della decorrenza del termine dall'ultima notificazione all'imputato del decreto *ex* art. 456, comma 3, cod. proc. pen. o dell'avviso al difensore *ex* art. 456, comma 5, cod. proc. pen. - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio secondo cui la legge assicura che la persona accusata di un reato disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la difesa.

- Cod. proc. pen., art. 458, comma 1, come modificato dall'art. 14, comma 1, della legge 1° marzo 2001, n. 63.
- Costituzione, artt. 24, secondo comma, e 111, terzo comma.

IL TRIBUNALE

Nel procedimento penale n. 870/2001 RG. Trib. nei confronti di Salerno Salvatore, imputato del delitto di cui agli artt. 73, comma 1, ed 80, comma 2 del d.P.R. n. 309/1990, in custodia cautelare per questa causa;

Pronunciando sulla eccezione di legittimità costituzionale formlata dal difensore dell'imputato Salerno nell'odierna udienza, in ordine all'art. 458, comma 1, c.p.p. (come modificato dall'art. 14, comma 1, della legge 1° marzo 2001, n. 63), in relazione agli artt. 24 e 111 della Costituzione;

Sentito il pubblico ministero osserva quanto segue:

1. — Premesse.

In data 15 marzo 2001, Salvatore Salerno è stato tratto in arresto in Bergamo, in flagranza del reato d'importazione, dall'America Latina nel territorio dello Stato, di 10,489 chilogrammi di cocaina (con una percentuale di principio attivo dell'87%).

Il 17 marzo 2001, all'esito dell'udienza *ex* art. 391 c.p.p., il g.i.p. presso questo tribunale, ha convalidato l'arresto ed applicato al Salerno la misura cautelare della custodia in carcere.

Con decreto in data 13 aprile 2001, il g.i.p. in accoglimento della richiesta del pubblico ministero, ha disposto il giudizio immediato del Salerno per l'udienza dibattimentale del 26 giugno 2001, con avvertimento allo stesso della facoltà di richiedere il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p. entro il termine di quindici giorni, dalla notificazione del decreto.

Il decreto *ex* art. 456 c.p.p. è stato notificato il 14 aprile 2001, all'imputato detenuto ed il 26 aprile 2001, all'allora unico difensore di fiducia dello stesso, avv. Paolo Bregalanti, del foro di Cremona.

Il 9 maggio 2001, il difensore e procuratore speciale dell'imputato ha depositato, nella cancelleria del g.i.p., istanza di giudizio abbreviato, condizionato all'esame di due testimoni; in pari data il g.i.p., ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, per intervenuta decadenza, essendo stata la richiesta depositata oltre la scadenza del termine di quindici giorni, decorrente dalla notificazione all'imputato Salerno del decreto che dispone il giudizio immediato.

All'odierna udienza dibattimentale, il difensore dell'imputato ha, quindi, sollevato eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 458 comma 1, c.p.p, in relazione agli artt. 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il termine per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato decorra dall'ultima delle notificazione (del decreto *ex* art. 456, comma 3, c.p.p., all'imputato o dell'avviso, *ex* art 456, comma 5, c.p.p., al difensore).

2. — Rilevanza della questione di legittimità concernente l'art. 458, comma 1, c.p.p. come modificato dall'art. 14, comma 1, della legge 1° marzo 2001 n. 63.

La questione di legittimità costituzionale del disposto del vigente art. 458, comma 1, c.p.p., sotto il profilo della decorrenza del termine e della possibile lesione del diritto di difesa tecnica, è stata sollevata dalla difesa dell'imputato Salerno, dinanzi al giudice del dibattimento; con la memoria depositata in data 9 luglio 2001, tale difesa invoca la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio, in attesa della decisione della Corte.

L'atto si risolve in un'articolata censura della motivazione posta dal g.i.p. a fondamento dell'ordinanza, con la quale, in data 9 maggio 2001, detto giudice, richiamata la giurisprudenza della suprema Corte in tema

(Cass. sez. VI 26 marzo 1993, n. 3000, e Cass. sez. II 29 marzo 1993, n. 1272) e le ordinanze nn. 90/588, 91/225 e 91/355, ha dichiarato l'inammissibilità, per intervenuta decadenza, dalla richiesta di giudizio abbreviato tardivamente depositata.

Peraltro, nessuna disposizione consente al giudice del dibattimento di sindacare la determinazione del g.i.p. contraria all'adozione del giudizio abbreviato (Cass. 26 febbraio 1992, Bambai). In altri termini, nei confronti dell'ordinanza che dispone sulla richiesta di giudizio abbreviato *ex* art. 458 c.p.p. non è ammessa impugnazione, né generale né per specifica disposizione (Cass. 15 dicembre 1997, Zouhair).

Ne consegue che, ove anche la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa dell'imputato, fosse accolta dal giudice delle leggi, al tribunale sarebbe precluso il rilievo dell'illegittimità dell'ordinanza del g.i.p., declaratoria dell'inammissibilità della richiesta di giudizio abbreviato, avanzata dall'imputato Salerno ai fini della restituzione degli atti al g.i.p..

Tuttavia, le considerazioni che precedono non privano di rilevanza la questione di legittimità costituzionale sollevata della difesa del Salerno.

Benché sia ormai precluso l'accesso al rito alternativo del giudizio abbreviato (non trovando applicazione il disposto dell'art. 4-*ter* del d.l. 7 aprile 2000, n. 82 convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 2000, n. 144), solo ove il tribunale, in virtù dell'invocata declaratoria d'illegittimità dell'art. 458 c.p.p., dovesse ritenere la tempestività della richiesta di giudizio abbreviato e l'illegittimità della declaratoria d'inammissibilità adottata dal g.i.p. all'esito del dibattimento ed in ipotesi di condanna, il Salerno potrebbe ancora godere del beneficio sanzionatorio della riduzione di pena previsto dall'art. 442, comma 2, c.p.p., attraverso il meccanismo di recupero introdotto dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 23 del 31 gennaio 1992, che nel sistema introdotto dalla cd. legge Carotti più non necessita del consenso del pubblico ministero.

Sotto tale profilo, la questione, pur sollevata nella fase degli atti preliminari al dibattimento, appare di sicura rilevanza, indipendentemente da quello che risulterà l'esito del giudizio, alla luce dell'espletanda istruttoria dibattimentale.

Per affermare la rilevanza della prospettata questione, non è, infatti, necessario effettuare un giudizio prognostico sull'esito del dibattimento, al fine di stabilire se la decisione comporterà l'applicazione dell'art. 458 c.p.p.; una tale prognosi, anticipatoria del giudizio, evidentemente pregiudicherebbe la decisione nel merito, che deve restare libera.

È invece sufficiente che, come nella fattispecie in esame, la norma di legge censurata possa ragionevolmente trovare applicazione ai fini della decisione.

3. — Non manifesta infondatezza della questione di illegittimità l'art. 458, comma 1, c.p.p., come modificato dall'art. 14, comma 1, della legge 1° marzo 2001, n. 63, nella parte in cui non prevede che il termine di quindici giorni per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato decorra dall'ultima delle notificazioni (del decreto, *ex* art. 456, comma 3, c.p.p., all'imputato o dell'avviso, *ex* art. 456, comma 5, c.p.p. al difensore).

Contrasto con gli artt. 24, comma 2, e 111, comma 3 (nel testo introdotto dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2), della Costituzione.

Ai sensi dell'art. 458, comma 1, c.p.p. »L'imputato a pena di decadenza, può richiedere il giudizio abbreviato depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta, con la prova dell'avvenuta notifica al pubblico ministero, entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato».

Ai sensi dell'art. 456, secondo comma, c.p.p. «il decreto contiene l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato... ». I successivi comma terzo e quarto dispongono: «Il decreto è comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato ed alla persona offesa almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio. All'imputato ed alla persona offesa, unitamente al decreto, è notificata la richiesta del pubblica ministero». L'ultimo comma dell'art. 458 c.p.p. prevede: «Al difensore dell'imputato è notificato avviso della data fissata per il giudizio entro il termine di cui al comma 3».

La giurisprudenza della suprema Corte è ferma nel ritenere che anche per il difensore munito di procura speciale, il termine per propone la richiesta di giudizio abbreviato, ai sensi dell'art. 458 c.p.p., decorre dalla notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio immediato anziché dalla successiva notifica al difensore della data fissata per tale giudizio (Cass. 18 novembre 1992, Greco; Cass. 9 marzo 1993, Quartucci).

Pertanto, se, come nel caso in esame, la notificazione al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza di giudizio immediato segue la notifica all'imputato del decreto che dispone il giudizio immediato, può accadere che il difensore veda drasticarnente ridotto (nella fattispecie, a soli tre giorni) il termine per consultare tempestivamente gli atti al fine di offrire, con cognizione di causa, un adeguato parere all'imputato, in ordine alla scelta del rito. Ove la notifica al difensore segua di quindici giorni quella al suo assistito, tale possibilità resta addirittura esclusa.

In altri termini, la norma di cui al disposto dell'art. 458 c.p.p., sotto il profilo dell'individuazione del *dies a quo* di decorrenza del termine per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato, apre un lasso di tempo in cui si ha un vero e proprio «vuoto di difesa tecnica».

È si vero che l'imputato riceve la notifica del decreto di giudizio immediato, nel cui contesto è evidenziato l'avvertimento della facoltà di richiedere il giudizio abbreviato, entro il termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto medesimo; è sì vero che, in una tale situazione, l'imputato ha la possibilità di rivolgersi al difensore, informandolo tempestivamente della notificazione del decreto di giudizio immediato.

E tuttavia altrettanto innegabile che l'imputato, per ignoranza od inesperienza, può non rendersi conto dell'importanza dell'atto ricevuto e neppur comprendere di avere necessità di una difesa tecnica e del consulto con il difensore che lo assiste.

Tale inconveniente non appare superabile mediante il rilascio di una procura speciale al difensore, perché è lo stesso difensore che riceve in ritardo la notificazione dell'avviso di giudizio immediato.

In un sistema processuale improntato ad un elevato tecnicismo, non si giustifica un vuoto nella difesa tecnica, con riferimento alle condizioni di accesso ad un rito alternativo, cui consegue un rilevante beneficio premiale.

Ad avviso del tribunale, il disposto dell'art. 458 c.p.p., nella parte in cui fa decorrere dalla data della notificazione all'imputato, ove precedente alla notificazione al difensore, dell'avviso di fissazione dell'udienza di giudizio immediato, il termine perentorio per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato, si pone in evidente contrasto con il precetto costituzionale di cui all'art. 24, secondo comma, della Costituzione *sub specie* del diritto alla difesa tecnica.

La censura d'incostituzionalità trova ulteriore conforto nel raffronto fra la norma processuale in esame ed il disposto dell'art. 111, terzo comma (nel testo introdotto dalla legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2), della Costituzione nella parte in cui, in tema di processo penale, prescrive che la legge deve assicurare che la persona accusata di un reato «disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa».

Ferma la congruità del termine di quindi giorni prevista dall'art. 458 c.p.p., affinché lo stesso possa ritenersi effettivo, è necessario che l'imputato sia posto nelle condizioni di comprenderne le finalità e sia quindi assistito, durante tutto il suo arco, da un difensore che possa onentarlo nella scelta dei riti alternativi.

In tali termini, non appare manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24, comma 2, e 111, comma 3 (nel testo introdotto dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2), della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 458, primo comma, c.p.p.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza;

Solleva per violazione degli art. 24, comma 2, e 111, comma 3 (nel testo introdotto dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 458, comma 1, c.p.p., come modificato dall'art. 14, primo comma, della legge 1° marzo 2001 n. 63, nella parte in cui non prevede che il termine di quindici giorni per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato decorra dall'ultima delle notificazioni: del decreto, ex *art. 456, terzo comma, c.p.p., all'imputato a dell'avviso,* ex *art. 456, comma quinto, c.p.p., al difensore.*

Sospende il processo; Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica nonché al Presidente della Camera dei deputati;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Bergamo, addì 17 luglio 2001.

Il presidente: BUONFRATE

01C1009

N. 794

Ordinanza emessa il 18 luglio 2001 dal tribunale per i minorenni di L'Aquila nel procedimento di adozione relativo a Z. M. Y.

Adozione e affidamento - Adozione internazionale - Affido preadottivo di durata annuale - Riconoscimento quale principio fondamentale del diritto di famiglia e dei minori - Mancata previsione - Illogica discriminazione del minore straniero rispetto a quello italiano.

- Legge 31 dicembre 1998, n. 476, artt. 34, comma 2, e 35, commi 3 e 6, in relazione alla legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 33, commi 1 e 2, artt. 22, 23 e 25, e successive modificazioni; legge 31 dicembre 1998, n. 476, artt. 37-*bis*, e 35, comma 4.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento di adozione internazionale n. 15/2001 relativo alla minore Z. M. Y., nata il 19 febbraio 1990 in Chernigiv (Ucraina).

Letti gli atti, osserva in

FATTO E DIRITTO

Con istanza del 2 aprile 2001 i signori: S. E. G., nato il 21 ottobre 1952 in Francavilla al Mare, e L. M. T., nata il 24 giugno 1953 in Verona, chiedevano che questo tribunale ordinasse la trascrizione, nei registri dello stato civile del loro comune di residenza, del provvedimento straniero di adozione della minore Z. M. Y., pronunciato dal tribunale del rione di Novozavodskyy (Ucraina) il 19 febbraio 2001.

L'11 aprile 2001 il p.m.m. esprimeva parere favorevole all'accoglimento dell'istanza.

Comparsi all'udienza del 22 giugno 2001 davanti al Presidente dr. Manera, i coniugi S. e L. dichiaravano che le minori Z. M. Y. e Z. A. Y. erano entrate in Italia il 9 marzo 2001; che essi erano andati in Ucraina il 9 febbraio corrente anno e vi si erano trattenuti per circa un mese; che avevano dato incarico all'ente A.MO. di Fano; che conoscevano già A. dal novembre 1999, perché era venuta in Italia assieme ad altri bambini ed era stata ospite a casa loro, mentre M. l'avevano vista per la prima volta il 9 febbraio 2001; che avevano preso materialmente le due bambine il 14 febbraio 2001 e da allora erano sempre state con loro; e chiedevano di nuovo che la sentenza straniera fosse subito riconosciuta in Italia, con conseguente ordine di trascrizione nel registro dello stato civile.

Il 28 giugno 2001 questo t.m. acquisiva nuovamente il parere del p.m.m. e quindi deliberava nella camera di consiglio del 18 luglio 2001.

Rilevanza della questione

La soluzione del dubbio se l'affido preadottivo della durata di un anno costituisca o meno tuttora un principio fondamentale del nostro diritto di famiglia e dei minori relativamente all'adozione d'un minore straniero è indubbiamente rilevante nel presente procedimento, poiché solo se si ritiene che l'affido preadottivo non costituisca un principio fondamentale il tribunale può (nel concorso delle altre condizioni richieste dall'art. 35, commi 2, 3 e 6) ordinare la trascrizione del provvedimento estero di adozione nei registri dello stato civile italiano, mentre, se si ritiene che l'affido preadottivo della durata di un anno sia ancora condizione indispensabile per poter pronunciare l'adozione, mancando in concreto l'esperimento dell'affido, lo stesso tribunale deve rifiutare la trascrizione e continuare a «manipolare» il provvedimento straniero, riconoscendolo efficace come affidamento preadottivo (come sostenuto da alcuni autori: *cfr.*, in tal senso, P. MOROZZO DELLA ROCCA, *La riforma dell'adozione internazionale,* Utet, 1999, pag. 96).

Non manifesta infondatezza

La questione di illegittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2, e 35, commi 3 e 6, della legge n. 476/1998, ad avviso del collegio, oltre ad essere rilevante, non è manifestamente infondata, onde va rimessa al giudizio di codesta onorevole Corte.

È sufficiente rilevare, al riguardo, che la legge n. 476/1998, attuativa della Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993, ha innovato profondamente la previgente disciplina dell'adozione internazionale introdotta dalla legge n. 184/1983, ma disegnando un quadro normativo caratterizzato da poche certezze e da molti dubbi, ambiguità ed incertezze.

Uno dei principi essenziali della nuova legge (che spesso viene trascurato o passato sotto silenzio o non considerato nella sua importanza fondamentale) è il principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale.

Un altro punto fermo della nuova disciplina (finalizzato a contrastare il c.d. mercato dei minori) è l'obbligo imposto dall'art. 31 agli aspiranti genitori adottivi di rivolgersi ad uno degli enti autorizzati (previsti dall'art. 39-*ter*) per farsi assistere nello svolgimento delle pratiche di adozione internazionale.

Anche tale obbligo (sanzionato penalmente dalla nuova ipotesi di reato prevista dall'art. 72-*bis* della legge n. 476) ingenera qualche perplessità sulla natura di tali enti, non riuscendosi a comprendere come gli stessi possano essere definiti senza fine di lucro (art. 39-*ter*, lettera *d*) quando i coniugi che sono costretti a chiedere la loro assistenza spesso dichiarano apertamente di aver dovuto versare per tale assistenza alcune decine di milioni.

Altro punto qualificante della nuova disciplina dell'adozione internazionale è la diversità di effetti riconosciuti dalla legge n. 476 ai provvedimenti stranieri di adozione. Mentre, infatti, la legge n. 184/1983 stabiliva che i provvedimenti stranieri (di adozione, d'affidamento ecc.) non avevano efficacia in Italia senza la loro delibazione da parte del t. m. ai sensi dell'art. 32, invece la legge n. 476/1998 introduce una disposizione di maggior rispetto dei provvedimenti stranieri, in quanto «l'adozione pronunciata all'estero produce nell'ordinamento italiano gli effetti di cui all'art. 27», ossia l'acquisto dello stato di figlio legittimo degli adottanti, l'assunzione del loro cognome e la cessazione dei rapporti con la famiglia di origine.

Mentre la c.d. «delibazione» del provvedimento straniero da parte del t.m., ai sensi dell'art. 32 della legge n. 184, non era una vera delibazione, in quanto il c.d. provvedimento straniero non veniva riconosciuto come tale (cioè come provvedimento straniero) efficace nel nostro ordinamento, ma tale provvedimento era assunto solo come presupposto di fatto del decreto con il quale il giudice italiano costituiva direttamente ed autonomamente l'adozione (dopo aver desunto, dal provvedimento straniero, la sussistenza dello stato di effettivo abbandono del minore straniero all'estero ed il consenso al suo espatrio definitivo in Italia), invece in base alla nuova legge è il provvedimento straniero in quanto tale che ha efficacia diretta in Italia.

Ma, preso atto che a seguito della nuova disciplina il provvedimento straniero di adozione pronunciato all'estero prima dell'arrivo del minore in Italia (*ex* art. 35) ha efficacia diretta in Italia, in quanto «l'adozione pronunciata all'estero produce nell'ordinamento italiano gli effetti di cui all'art. 27»; dubbi, incertezze e discussioni cominciano a sorgere sulla natura dell'efficacia del provvedimento straniero, nel senso che è controverso se il provvedimento straniero di adozione abbia o meno efficacia automatica in Italia (ai sensi degli artt. 64, 65 e ss. della legge n. 218 del 1995).

Nonostante la maggioranza dei commentatori della nuova legge ritenga che il provvedimento straniero abbia efficacia automatica nel nostro ordinamento (*cfr.*, in tal senso, L. SACCHETTI, *Il nuovo sistema dell'adozione internazionale,* Maggioli, Rimini, 1999, pag. 128) il collegio ritiene di non poter condividere tale opinione, in quanto essa riceve una smentita testuale ed inequivocabile dal fatto che i commi 2 e 3 dell'art. 35 impongono al t.m. di verificare che nel provvedimento straniero risulti la sussistenza delle condizioni delle adozioni internazionali previste dall'art. 4 della Convenzione (art. 35, comma 2) e di accertare che l'adozione non sia contraria ai principî fondamentali che regolano in Italia il diritto di famiglia e dei minori (art. 35, comma 3).

Il t.m. deve, cioè, verificare che le autorità competenti dello Stato straniero abbiano stabilito che il minore era adottabile e che abbiano constatato, dopo aver debitamente vagliato le possibilità di affidamento del minore nello Stato di origine, che l'adozione internazionale corrispondesse al suo superiore interesse (art. 4 Conv. e art. 35, comma 1, legge n. 476/1998) e deve, inoltre, accertare che l'adozione non sia contraria ai principî fondamentali che regolano in Italia il diritto di famiglia e dei minori (valutati in relazione al superiore interesse del

minore), onde, solo se tali accertamenti siano positivi (e se la C.A.I. abbia certificato la conformità dell'adozione alle disposizioni della Convenzione ed autorizzato l'ingresso ed il soggiorno permanente del minore in Italia), il t.m. può ordinare la trascrizione del provvedimento straniero nei registri dello stato civile. Dalle superiori premesse discende la conseguenza che il t.m. non può autorizzare la trascrizione se dal provvedimento straniero non risulti la sussistenza dello stato di abbandono del minore all'estero o la constatata impossibilità di sistemazione del minore nel suo Paese di origine (e, ad avviso del collegio, dal provvedimento straniero devono risultare e nello stesso devono essere indicati specificamente i vari tentativi fatti in concreto per sistemare il minore nel suo Paese ed evitare lo sradicamento dalla sua Nazione e l'espatrio definitivo all'estero, consentito solo in caso di constatata impossibilità di una sistemazione nel Paese di origine: il fondamentale criterio di sussidiarietà dell'adozione internazionale esige che siano davvero fatti e specificamente indicati nel provvedimento i predetti tentativi di far restare il minore nel suo Paese, e non ci si può appagare, per ritenere soddisfatto tale principio, di una mera affermazione generica, che dichiari l'impossibilità di sistemazione del minore nel suo Paese senza indicare gli effettivi predetti tentativi, altrimenti tale affermazione diventa una vuota clausola di stile). Ugualmente la trascrizione non può essere disposta se manchino le predette certificazioni della C.A.I. o se l'adozione si riveli contraria ai principi fondamentali che regolano in Italia il diritto di famiglia e dei minori (art. 35, comma 3). Sembra pacifico che la C.A.I. possa dichiarare che l'adozione internazionale risponde al superiore interesse del minore soltanto se dalla documentazione trasmessa dall'autorità straniera risulti che il minore è adottabile (ossia in stato di effettivo, dichiarato abbandono all'estero) e l'impossibilità (nel senso dianzi precisato) di procedere ad un'adozione o ad un affidamento del minore nello Stato di origine.

La mancanza della prova dello stato di abbandono del minore all'estero o della inutile ricerca di una sistemazione del minore nel Paese di origine devono bloccare il procedimento di adozione ed indurre il t.m. a rifiutare la trascrizione (*cfr.*, in tal senso, SABINA A.R. GALLUZZO, *Il diritto di famiglia e dei minori,* Il sole 24 Ore, 1999, 389). Alle stesse conseguenze il t.m. deve pervenire quando accerti la mancanza dei requisiti voluti dall'art. 35, comma 6 [alle lettere da *a)* ad *e)*], tutti ritenuti pacificamente di importanza fondamentale. Poiché la verifica e l'accertamento demandati al t.m. dall'art. 35, commi 2 e 3, integrano una valutazione di merito circa la conformità o meno del provvedimento straniero di adozione ai principi della Convenzione ed ai principî fondamentali che regolano in Italia il diritto di famiglia e dei minori (il cui esito condiziona la trascrivibilità o meno del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile), è di tutta evidenza che il provvedimento straniero non può avere efficacia automatica nel nostro ordinamento, in quanto solo il positivo accertamento di tutti i predetti requisiti da parte del t.m. autorizza la trascrivibilità del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile, trascrizione che il t.m. deve rifiutare quando accerti l'insussistenza dei requisiti voluti dalla legge.

Ciò chiarito, resta da stabilire se tra i principi fondamentali che regolano in Italia il diritto di famiglia e dei minori rientri o meno quello di un anno di affidamento preadottivo, già richiesto dalla nostra legge per l'adozione sia nazionale (artt. 22 e 25, legge n. 184/1983) che internazionale (art. 33, comma 1, della legge n. 184/1983) e non più richiesto dall'art. 35, commi 3 e 6, e dall'art. 34, comma 2, della legge n. 476 per l'adozione internazionale.

La maggioranza degli autori ritiene che un periodo di affidamento preadottivo (della durata di un anno) non costituisca più un principio fondamentale del nostro diritto relativamente all'adozione internazionale, a seguito della novella più volte citata (legge n. 476/1998) (*cfr.*, in tal senso, L. SACCHETTI, op. cit., pag. 129. *Contra*: P. MOROZZO, op. cit., pag. 96).

Il collegio ritiene di non poter condividere tale opinione, considerata la *ratio* dell'istituto dell'affidamento preadottivo, che è quella di verificare in concreto se l'inserimento del minore adottabile (o in stato di dichiarato, definitivo abbandono e che ha già subito seri pregiudizi dalla protratta mancanza di adeguate cure parentali) nella nuova famiglia abbia o meno probabilità di successo, tanto da poter poi procedere alla formale adozione. Invero non ha senso pronunciare subito l'adozione senza una verifica in concreto di una positiva integrazione di quel particolare minore in quella nuova particolare famiglia, poiché se il «rodaggio» costituito dal periodo di affido non ha esito positivo, non ha alcuna utilità inserire formalmente il minore nella nuova famiglia, occorrendo revocare l'affido preadottivo e procedere a nuovi tentativi di altri affidi preadottivi, e cioè a successivi inserimenti del minore adottabile (e privo di famiglia) in altri nuclei familiari. Il «rodaggio» costituito dall'affido preadottivo, ad avviso del collegio, è sempre necessario in ogni tipo di adozione legittimante (sia nazionale che internazionale), poiché, data la situazione di abbandono in cui è vissuto il minore (condizione di fatto indispensabile per poterlo dichiarare adottabile), è nozione di comune esperienza che l'integrazione d'un minore (che ha negativamente spe-

rimentato sulla sua pelle le negative conseguenze della carenza non temporanea di idonee cure parentali) in una famiglia estranea è sempre difficile ed aleatoria (anche quando i minori siano in tenera età, poiché, secondo i cultori delle scienze umane, i bimbi risentono delle condizioni di vita sfavorevoli sin dal seno materno ed anche nei primi mesi di vita), donde la necessità d'un esperimento, che verifichi in concreto se l'integrazione di quel particolare minore (adottabile) in quella nuova, peculiare famiglia (non biologica, ma degli affetti) abbia o meno probabilità di successo e consenta all'adottabile di inserirsi tanto proficuamente nel nuovo nucleo da diventarne parte integrante e nuovo membro o figlio legittimo a tutti gli effetti, come se fosse stato generato biologicamente dagli adottanti.

La durata di almeno un anno dell'affido preadottivo integra una verifica d'una situazione di fatto (integrazione piena d'un membro estraneo in un nuovo nucleo familiare), che è ontologicamente necessaria in ogni forma di adozione legittimante (nazionale ed internazionale). Il «rodaggio» costituito dal periodo di un anno di affido preadottivo (necessario per l'adozione nazionale) deve ritenersi ugualmente indispensabile anche per l'adozione internazionale, in quanto è evidente che, se è sempre difficile l'inserimento di un minore adottabile italiano in una nuova famiglia di accoglienza o «degli affetti», le difficoltà di inserimento d'un minore straniero in una nuova famiglia sono ancora maggiori, in quanto il minore straniero (oltre ai traumi derivanti dall'abbandono, che sono comuni a quelli risentiti dal minore italiano adottabile) ha altri gravi problemi, derivanti dalla sua diversa etnia, dalle diverse caratteristiche somatiche e biopsichiche, dall'avulsione dal suo ambiente e dal traumatico inserimento in un contesto sociale completamente nuovo e diverso per lingua, costumi, tradizioni ecc.

È, pertanto, illogico ed assurdo ritenere che l'inserimento d'un minore italiano adottabile in una nuova famiglia sia una situazione difficile (che richiede l'esperimento positivo d'un congruo «rodaggio» prima di potersi procedere all'adozione), mentre l'inserimento d'un minore straniero adottabile in una nuova famiglia di accoglienza rappresenti una situazione più facile o meno grave (di quella del minore italiano adottabile) e per la quale sia possibile pronunciare subito l'adozione senza farla precedere da una congrua durata (che per l'adozione internazionale dovrebbe essere anche maggiore di quella prevista per un minore italiano) di una seria verifica della piena integrazione del minore nel nuovo nucleo familiare.

Occorre ricordare che, proprio per le difficoltà insite in ogni inserimento d'un membro estraneo (quale un adottabile) in una nuova famiglia di accoglienza, la legge impone, per l'adozione d'un minore italiano (ed in passato anche per il minore straniero: art. 33, comma 1, legge n. 184/1983) un periodo di affido preadottivo per verificare se il trapianto o «innesto» del minore nel nuovo nucleo si risolva positivamente o se si verifichino gravi difficoltà di ambientamento (tali da far revocare l'affido) ma che, anche quando l'affido preadottivo abbia esito negativo, la legge prevede che il t.m. debba ricercare altre nuove famiglie disposte ad accogliere il minore, e cioè di fare altri tentativi ponderati di nuovi affidi preadottivi, non potendo il minore adottabile (e per definizione privo di famiglia) restare solo e crescere e maturare senza una «propria» idonea famiglia (*cfr.* artt. 2, 3, 29, 30, 31 della Costituzione). Considerata la natura e la finalità dell'affido preadottivo, la legge prevede in caso di suo esito negativo la revoca dello stesso, proprio per consentire al t.m. di compiere ulteriori tentativi di trovare per il minore adottabile un'idonea famiglia in grado di corrispondere alle sue esigenze.

Invece, ritenendo possibile rendere efficace il provvedimento straniero come adozione anche senza il preventivo esperimento d'un congruo periodo di affido preadottivo, si introduce una ulteriore disarmonia nel sistema, perché si impedisce che il minore straniero non integratosi nella nuova famiglia adottiva possa essere inserito in altre famiglie adottive, in quanto la legge, mentre prevede la revoca dell'affido preadottivo (vedi art. 23, legge n. 184/1983) quale conseguenza fisiologica della mancata positiva integrazione del minore nel nuovo nucleo, giustamente non contempla la revoca dell'adozione, in quanto, avendo l'adozione legittimante efficacia piena, in nessun caso ne è consentita la revoca.

Perciò coloro che ritengono che il t.m. possa ordinare la trascrizione del provvedimento straniero di adozione nei registri dello stato civile italiano anche quando l'adozione non sia stata preceduta da un anno di affidamento preadottivo, non considerano che in tal modo viene attuata un'odiosa e perniciosa discriminazione a danno del minore straniero adottabile rispetto a quello italiano.

Del resto il nostro legislatore forse si è reso conto di tali disarmonie quando ha previsto (art. 34, comma 2) che «per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali e gli enti autorizzati, assistono gli affidatari, i genitori adottivi ed i minori» e riferiscono in ogni caso al t.m. sull'andamento dell'inserimento e su eventuali difficoltà per gli opportuni interventi. Ma è da sottolineare che l'assistenza per un anno è prevista solo su richiesta degli interessati; che essa non equivale ad un vero affido

preadottivo e che tale assistenza non ha alcuna utilità dopo che sia stata ordinata la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile, in quanto la trascrizione «produce gli effetti di cui all'art. 27», ossia rende il minore figlio legittimo degli adottanti (oltre che cittadino italiano) a tutti gli effetti, onde non è più consentita la revoca dell'adozione né una tutela piena del minore straniero (garantita solo da altri inserimenti adottivi, resi impossibili o ostacolati dall'acquisito *status* di figlio legittimo ai sensi dell'art. 27). Alla facile, prevedibile obiezione che anche i figli legittimi possono essere dati in adozione quando versino in situazione di abbandono è agevole replicare che, se ciò è vero, è, però, altrettanto vero ed innegabile che, per i minori stranieri divenuti subito figli degli adottanti italiani a seguito della trascrizione della sentenza straniera di adozione nei registri dello stato civile italiano, non può procedersi subito ad altri affidamenti preadottivi (come sarebbe possibile se l'adozione straniera non venisse subito trascritta nei registri dello stato civile), ma occorre mettere in moto la complessa procedura per la dichiarazione di adottabilità e che solo quando tale dichiarazione sarà divenuta definitiva sarà possibile procedere a nuovi affidamenti preadottivi.

È vero che l'art. 35, comma 6, lettera *e)*, della legge n. 476 dispone che il t.m. non può ordinare la trascrizione ... quando «l'inserimento del minore nella famiglia adottiva si è manifestato contrario al suo interesse», ossia quando si sono verificate gravi difficoltà di idonea convivenza e non si è verificata una positiva integrazione del minore straniero nella nuova famiglia. Ma, avendo la legge n. 476 eliminato la necessità del periodo di un anno di affidamento preadottivo (richiesta dall'art. 33, comma 1, della legge n. 184/1983) quale *condicio sine qua non* per poter riconoscere il provvedimento straniero quale adozione e non avendo parlato mai tale legge di affidamento preadottivo quale principio fondamentale del nostro diritto di famiglia e dei minori (relativamente all'adozione internazionale), il giudice, richiesto dagli interessati (come nel caso di specie) di ordinare subito la trascrizione del provvedimento straniero di adozione nei registri dello stato civile agli effetti dell'art. 27, non potrebbe rifiutare tale adempimento imponendo il previo esperimento di un anno di affidamento preadottivo, che non è previsto (e quindi è escluso) dalla legge n. 476.

Ad infirmare la validità delle considerazioni che precedono non può valere il rilievo che il denunciato sospetto di illegittimità costituzionale non potrebbe sussistere perché l'adozione nazionale e quella internazionale riguarderebbero situazioni diverse, in quanto è agevole replicare in contrario che la situazione di fatto (difficoltà di inserimento d'un minore adottabile in una famiglia estranea) è la stessa sia nell'adozione nazionale e sia in quella internazionale, come identica è la situazione giuridica, in quanto entrambe tali forme di adozione hanno efficacia piena o legittimante (ai sensi dell'art. 27), onde la denunciata disparità di trattamento appare illogica ed irrazionale e quindi evidente ed innegabile la violazione del principio di uguaglianza consacrato nell'art. 3 della Carta costituzionale.

I rilievi che precedono non sono smentiti dal fatto che con una recentissima pronuncia la Corte costituzionale ha ribadito che rientra nella discrezionalità del legislatore la possibilità di disciplinare diversamente i procedimenti di adozione nazionale ed internazionale (*cfr.* Corte costituzionale, ordinanza 6-14 giugno 2001, n. 192, Presidente Ruperto, rel. Contri; Corte costituzionale, sentenza 5 febbraio 1988, n. 10, in *Guida al diritto* n. 7/1998, 56 ss.).

Tale principio non sembra invocabile nel caso di specie per affermare l'infondatezza della presente eccezione di illegittimità, poiché la questione decisa nell'ordinanza citata riguardava un problema diverso. Ed, invero, mentre il tribunale minorile napoletano dubitava della legittimità costituzionale della diversa disciplina legislativa che prevede un'astratta dichiarazione di idoneità degli aspiranti genitori adottivi solo nella procedura di adozione internazionale e non pure in quella di adozione nazionale, la presente questione concerne il dubbio se un periodo di affidamento preadottivo (della durata d'un anno) costituisca o meno un principio fondamentale del nostro diritto di famiglia e dei minori, come tale valido sia nell'adozione nazionale che in quella internazionale. Ed a proposito del dubbio di illegittimità sollevato dal giudice partenopeo la Consulta ha giustamente risposto che la questione era manifestamente infondata, perché la diversa disciplina si giustifica con il fatto che nell'adozione nazionale l'«abbinamento» è fatto dal giudice italiano (donde la inutilità di una generica dichiarazione di idoneità degli adottanti), mentre nell'adozione internazionale l'abbinamento è fatto dal giudice straniero, onde occorre una preventiva, astratta dichiarazione di idoneità per essere sicuri che il giudice straniero affidi i minori a persone

munite dei requisiti voluti dalla nostra legge. Il principio affermato nella citata, recente ordinanza non sembra applicabile al caso di specie, anche perché, se le procedure dell'adozione nazionale e di quella internazionale possono essere diverse, invece i requisiti sostanziali richiesti agli adottanti sono gli stessi (come confermato dal rinvio dell'art. 30 all'art. 6, legge n. 184/1983 e succ. mod.) ed il periodo di affido preadottivo, quale principio fondamentale del nostro diritto di famiglia, sembra più un requisito di carattere sostanziale (analogo a quelli dei limiti di età, della durata del matrimonio e della non separazione) che una disposizione di carattere processuale. Ma, anche volendo ritenere che il periodo di affido sia una norma procedimentale, il principio della diversità delle procedure non potrebbe giustificare la necessità dell'esperimento dell'affido preadottivo solo nell'adozione nazionale e non pure in quella internazionale, in quanto la *ratio* dell'affido preadottivo è la stessa in entrambe tali forme di adozione, come sopra già rilevato.

Privo di pregio appare il rilievo che gli ordinamenti stranieri non prevedono in genere l'affidamento preadottivo, perché l'affidamento preadottivo è un principio fondamentale del nostro diritto minorile e perché l'art. 35, comma 3, della legge n. 476/1998, autorizza la trascrizione della sentenza straniera di adozione solo se il t.m. riconosce che essa non è contraria ai principî fondamentali che regolano in Italia il diritto di famiglia e dei minori, con la conseguenza della non trascrivibilità di tale sentenza straniera, se viene confermato che l'affidamento preadottivo costituisce tuttora un principio fondamentale della nostra legge *in subiecta materia*.

La sottolineata disparità di trattamento appare ancor più evidente, innegabile ed incomprensibile quando si ricordi che il periodo di un anno di affidamento preadottivo è richiesto non solo per l'adozione dei minori italiani (artt. 22 e 25, legge n. 184/1983 anche nel testo modificato dalla legge n. 149/2001), ma anche per i minori stranieri adottandi a norma dell'art. 37-*bis* (ai quali si applicano gli artt. 22 e 25, legge n. 184/1983) e per i minori stranieri trasferiti in Italia in forza d'un provvedimento non di adozione, ma di affidamento preadottivo ai sensi dell'art. 35, comma 4, della legge n. 476/1998.

L'unico rimedio per evitare le disarmonie sopra evidenziate ed un'illogica e pregiudizievole discriminazione del minore straniero rispetto a quello italiano è quello di sollevare la presente eccezione di illegittimità costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 134 della Costituzione;

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva, d'ufficio, questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2; 35, commi 3 e 6, della legge n. 476/1998, nella parte in cui tali articoli non prevedono per l'adozione internazionale la durata di un anno di affido preadottivo quale principio fondamentale del nostro diritto di famiglia e dei minori, in relazione all'art. 33, commi 1 e 2, della legge n. 184/1983 e succ. mod., agli artt. 22, 23 e 25, legge n. 184/1983 (come modificati dalla legge n. 149/2001) ed agli artt. 37-*bis *e 35, comma 4, della legge n. 476/1998, per violazione dell'art. 3 della Costituzione.*

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti ed al pubblico ministero in sede nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata anche ai Presidenti delle Camere del Parlamento.

L'Aquila, addì 18 luglio 2001

Il Presidente estensore: MANERA

01C1010

N. 795

Ordinanza emessa il 18 luglio 2001 dal tribunale per i minorenni di L'Aquila nel procedimento di adozione relativo a Z. A. Y.

Adozione e affidamento - Adozione internazionale - Affido preadottivo di durata annuale - Riconoscimento quale principio fondamentale del diritto di famiglia e dei minori - Mancata previsione - Illogica discriminazione del minore straniero rispetto a quello italiano.

- Legge 31 dicembre 1998, n. 476, artt. 34, comma 2, e 35, commi 3 e 6, in relazione alla legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 33, commi 1 e 2, artt. 22, 23 e 25, e successive modificazioni; legge 31 dicembre 1998, n. 476, artt. 37-*bis*, e 35, comma 4.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento di adozione internazionale n. 16/2001 relativo alla minore Z. A. Y., nata il 6 agosto 1991 in Chernigiv (Ucraina).

Letti gli atti, osserva in

FATTO E DIRITTO

Con istanza del 2 aprile 2001 i signori S. E. G., nato il 21 ottobre 1952 in Francavilla al Mare, e L. M. T., nata il 24 giugno 1953 in Verona, chiedevano che questo tribunale ordinasse la trascrizione, nei registri dello stato civile del loro comune di residenza, del provvedimento straniero di adozione della minore Z. A. Y., pronunciato dal tribunale del rione di Novozavodskyy (Ucraina) il 19 febbraio 2001.

L'11 aprile 2001 il p.m.m. esprimeva parere favorevole all'accoglimento dell'istanza.

Comparsi all'udienza del 22 giugno 2001 davanti al Presidente dr. Manera, i coniugi S. e L. dichiaravano che le minori Z. M. Y. e Z. A. Y. erano entrate in Italia il 9 marzo 2001; che essi erano andati in Ucraina il 9 febbraio corrente anno e vi si erano trattenuti per circa un mese; che avevano data incarico all'ente A. MO. di Fano; che conoscevano già A. dal novembre 1999, perché era venuta in Italia assieme ad altri bambini ed era stata ospite a casa loro, mentre M. l'avevano vista per la prima volta il 9 febbraio 2001; che avevano preso materialmente le due bambine il 14 febbraio 2001 e da allora erano sempre state con loro; e chiedevano di nuovo che la sentenza straniera fosse subito riconosciuta in Italia, con conseguente ordine di trascrizione nel registro dello stato civile.

Il 28 giugno 2001 questo t.m. acquisiva nuovamente il parere del p.m.m. e quindi deliberava nella camera di consiglio del 18 luglio 2001.

Rilevanza della questione

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 794/2001).

01C01011

N. 796

Ordinanza emessa il 18 luglio 2001 dal tribunale per i minorenni di L'Aquila nel procedimento di adozione relativo a V. L. V.

Adozione e affidamento - Adozione internazionale - Affido preadottivo di durata annuale - Riconoscimento quale principio fondamentale del diritto di famiglia e dei minori - Mancata previsione - Illogica discriminazione del minore straniero rispetto a quello italiano.

- Legge 31 dicembre 1998, n. 476, artt. 34, comma 2, e 35, commi 3 e 6, in relazione alla legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 33, commi 1 e 2, artt. 22, 23 e 25, e successive modificazioni; legge 31 dicembre 1998, n. 476, artt. 37-*bis*, e 35, comma 4.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento di adozione internazionale n. 17/2001 relativo alla minore V. L. V., nata il 19 gennaio 1992 in Vilshany (Ucraina).

Letti gli atti, osserva in

FATTO E DIRITTO

Con istanza del 2 aprile 2001 i signori: D. T., nato il 20 giugno 1953 in San Martino sulla Marrucina, e S. A. R., nata il 7 marzo 1954 in Chieti, chiedevano che questo tribunale ordinasse la trascrizione, nei registri dello stato civile del loro comune di residenza, del provvedimento straniero di adozione della minore V. L. V. pronunciato dal tribunale del circondario di Gorodnya (Ucraina) il 19 febbraio 2001.

L'11 aprile 2001 il p.m.m. esprimeva parere favorevole all'accoglimento dell'istanza.

Comparsi all'udienza del 25 giugno 2001 davanti al Presidente dr. Manera, i coniugi D. e S. dichiaravano che la minore V. L. V. era entrata il Italia il 9 marzo 2001; che essi erano andati in Ucraina il 9 febbraio c.a. e la bambina era stata loro affidata materialmente il 13 febbraio c.a.; e chiedevano di nuovo che la sentenza fosse subito riconosciuta in Italia, con conseguente ordine di trascrizione nel registro dello stato civile.

L'11 luglio 2001 questo t.m. acquisiva nuovamente il parere del p.m.m. e quindi deliberava nella camera di consiglio del 18 luglio 2001.

Rilevanza della questione

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 794/2001).

01C1012

N. 797

Ordinanza emessa il 25 luglio 2001 dal tribunale per i minorenni di L'Aquila nel procedimento di adozione relativo a S.M.Y.

Adozione e affidamento - Adozione internazionale - Affido preadottivo di durata annuale - Riconoscimento quale principio fondamentale del diritto di famiglia e dei minori - Mancata previsione - Illogica discriminazione del minore straniero rispetto a quello italiano.

- Legge 31 dicembre 1998, n. 476, artt. 34, comma 2, e 35, commi 3 e 6, in relazione alla legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 33, commi 1 e 2, artt. 22, 23 e 25, e successive modificazioni; legge 31 dicembre 1998, n. 476, artt. 37-*bis*, e 35, comma 4.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento di adozione internazionale n. 3/2001 relativo al minore S.M.Y., nato il 27 agosto 1997 in Mosca (Russia).

Letti gli atti, osserva in

FATTO E DIRITTO

Con istanza del 20 gennaio 2001 i signori D. F. R., nato il 23 febbraio 1962 in L'Aquila e D. B. M. R., nata il 24 febbraio 1958 in L'Aquila, chiedavano che questo tribunale ordinase la trascrizione, nei registri dello stato civile del loro comune di residenza, del provvedimento straniero di adozione del minore S. M. Y., pronunciato dal tribunale municipale della città di Mosca (Fed. Russa) il 21 dicembre 2000.

Il 24 gennaio 2001 il p.m.m. esprimeva parere favorevole all'accoglimento dell'istanza.

Comparsi all'udienza del 18 giugno 2001 davanti al Presidente dr. Manera, i coniugi D. F. e D. B. dichiaravano che avevano portato in Italia il minore S. M. Y. il 13 gennaio 2001; che erano andati a Mosca il 3 gennaio 2001 e il 4 avevano preso il bambino; che erano rimasti col bambino a Mosca per dieci giorni; che non avevano dato incarico ad alcun ente, perché tramite il sig. G. S. di Venezia, avevano preso contatti diretti con l'orfanotrofio dove si trovava il bambino; che tale S. non aveva voluto alcun compenso da loro, perché svolge gratuitamente la sua opera.

Il 26 giugno 2001 questo t. m. acquisiva nuovamente il parere del p. m. m. e quindi deliberava nella camera di consiglio del 25 luglio 2001.

Rilevanza della questione

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 794/2001), salvo la data in calce «25 luglio 2001», anziché «18 luglio 2001».

01C1013

N. 798

Ordinanza emessa il 27 luglio 2001 dal tribunale di Fermo nel procedimento civile vertente tra Cassa di Risparmio di Fermo S.p.a. e Pomanti Giulia

Lavoro (rapporto di) - Licenziamento individuale - Reintegrazione nel posto di lavoro o risarcimento del danno in caso di licenziamento illegittimo - Inapplicabilità ai prestatori di lavoro ultrasessantenni - Violazione del principio di eguaglianza, del diritto al lavoro, nonché dei principi di tutela del lavoro e della parità di trattamento delle lavoratrici.

- Legge 11 maggio 1990, n. 108, art. 4, n. 2.
- Costituzione, artt. 3, 4, 35 e 37.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nella controversia di lavoro tra Cassa di Risparmio di Fermo S.p.a., ricorrente e Giulia Pomanti, resistente, iscritta al n. 427 dell'anno 1999 del ruolo affari contenziosi.

Uditi i procuratori delle parti costituite presenti all'udienza, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Carifermo S.p.a. nei confronti di Giulia Pomanti, sospende il giudizio e rimette gli atti alla Corte costituzionale ritenendo non manifestamente infondata la eccezione di incostituzionalità, sollevata in via subordinata dalle parti, dell'art. 4 n. 2 legge 11 maggio 1990, n. 108, per la parte in cui dichiara che le disposizioni di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 «nei confronti dei prestatori di lavoro ultrasessantenni», per contrasto con gli artt. 3, 4, 35 e 37 della Costituzione venendo a creare di fatto una disparità di trattamento del lavoro dell'uomo nei confronti della donna.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti.

Fermo, addì 27 luglio 2001

Il Presidente: ALIANELLO

01C1014

N. 799

Ordinanza emessa il 21 maggio 2001 dal tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Di Domenico Vincenzo e D'Ambrosio Antonio

Procedimento civile - Competenza per territorio - Foro per le cause in cui sono parti i magistrati (stabilito dall'art. 30-*bis* cod. proc. civ. con rinvio all'art. 11 cod. proc. pen.) - Mancata inclusione fra le ipotesi di competenza territoriale inderogabile - Mancata previsione del potere del giudice di rilevare l'incompetenza d'ufficio - Irrazionalità - Violazione del diritto di difesa del convenuto - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge - Disparità di trattamento tra giudizi civili e penali - Contrasto con i principi di terzietà e imparzialità del giudice.

- Cod. proc. civ., artt. 28, 30-*bis*, comma 1, e 38.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 101 e 111.

IL TRIBUNALE

Nella causa iscritta al n.r.o. 528/2000 r.g.cont. (*ex* pretura), letti gli atti e sciogliendo la riserva che precede, ha pronunziato la seguente ordinanza.

FATTO

Con ricorso depositato il 27 ottobre 1999 l'avv. Antonio D'Ambrosio, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra D'Ambrosio e Dario Ciaccio, chiedeva al tribunale di Napoli l'emissione di un decreto ingiuntivo per la somma di L. 9.134.000, oltre spese e competenze della procedura, in danno del geom. Vincenzo Di Domenico a titolo di compenso per l'attività professionale svolta in favore del Di Domenico nel giudizio, avente ad oggetto l'accertamento della simulazione di un contratto di compravendita immobiliare, promosso nei confronti del presidente della S.r.l. Coop. SARA e di Salvi Luigi e conclusosi con sentenza favorevole n. 1914/96 del 29 novembre 1995 del tribunale di Napoli.

Emesso il decreto in data 16 novembre 1999 e notificato il successivo 9 dicembre, il Di Domenico con atto di citazione notificato il 15 gennaio 2000 proponeva opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c deducendo gravi negligenze del professionista nello svolgimento del mandato, avente ad oggetto anche un altro giudizio, e chiedendo la revoca del decreto ed, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposto al risarcimento dei danni.

Si costituiva nel giudizio di opposizione alla prima udienza di comparizione l'avv. Antonio D'Ambrosio chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Alla prima udienza di trattazione il giudice rilevava che vi era questione in ordine alla competenza per territorio del tribunale di Napoli ai sensi dell'art. 30-*bis* c.p.c. atteso che l'avv. D'Ambrosio svolge dal 1995 le funzioni di giudice di pace di Napoli e rinviava per la precisazione delle conclusioni.

Acquisito, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 38 c.p.c., un certificato della Corte d'appello in atti prodotto dall'opponente e precisate, quindi, le conclusioni il giudice assegnava il termine di giorni sessanta per il deposito delle comparse e, su accordo delle parti, non fissava il termine per il deposito delle memorie di repliche.

DIRITTO

Con l'art. 30-*bis*, comma 1, c.p.c., inserito dall'art. 9, legge 9 dicembre 1998, n. 420, il legislatore ha stabilito che per «le cause in cui sono comunque parti magistrati, che secondo le norme del presente capo sarebbero attribuite alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di Corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte d'appello determinato ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale».

Va premesso, ai fini della rilevanza nel presente giudizio della questione pregiudiziale di illegittimità costituzionale in questa sede sollevata, che il legislatore nella predetta norma ha utilizzato il termine «magistrati» senza operare alcun discrimine. Tale ampia formulazione fa ritenere la norma applicabile a tutti i magistrati e, quindi, non solo ai magistrati di carriera ma anche ai «magistrati onorari», e, tra questi, i giudici di pace che l'art. 1 della legge 21 novembre 1991, n. 374, definisce espressamente come magistrati onorari appartenenti all'ordine giudiziario (per l'inclusione dei giudici di pace nella categoria dei giudici ordinari che esercitano la funzione giurisdizionale, di recente, Cass, Sez. Lav., 7 novembre 2000-5 febbraio 2001, n. 1622; conformi, sui magistrati onorari: Cass. pen., sez. I, 8 luglio 1983, Riccetti e altro; tribunale per i minorenni di L'Aquila, sent. 21 aprile 1993, Di Cola).

Tanto premesso si osserva che allo stato la competenza territoriale prevista dal legislatore con la citata nuova norma non rientra nei casi contemplati dall'art. 28 c.p.c. mancando una previsione espressa, e deve, quindi, considerarsi liberamente derogabile dalle parti con il conseguente onere per il convenuto, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., di eccepire, a pena di decadenza, l'incompetenza del giudice adito nella comparsa di risposta ed il divieto per il giudice di rilevarla di ufficio. Nel caso in esame il convenuto Di Domenico non ha provveduto ad eccepire nell'atto di opposizione l'incompetenza territoriale del tribunale di Napoli ai sensi dell'art. 30-*bis* c.p.c.

Ritiene il tribunale che non sia manifestamente infondata la questione dell'illegittimità costituzionale degli artt. 28, 30-*bis*, comma 1, e 38 c.p.c. nella parte in cui non contemplano come inderogabile la competenza territoriale di cui all'art. 30-*bis* e, conseguentemente, non prevedono il potere del giudice di rilevarne d'ufficio il difetto.

Va osservato che con l'art. 30-*bis* c.p.c. il legislatore ha introdotto un sistema di deroga unica e generalizzata dei fori previsti dal codice di procedura civile stabilendo uno spostamento della competenza a conoscere le cause civili in cui siano parti magistrati con espresso rinvio alla disciplina prevista dall'art. 11 c.p.p. L'intenzione del

legislatore è quella di tutelare anche nel settore civile l'interesse generale all'indipendenza e alla terzietà del giudice, interesse che, a seguito della sopravvenuta riforma dell'art. 111 Cost. (art. 1, legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2), che al secondo comma sancisce che «ogni processo si svolge ... davanti a giudice terzo e imparziale», può ritenersi, come evidenziato dai primi commentatori, un diritto costituzionale fondamentale, al pari del diritto al giudice naturale precostituito per legge o al diritto di azione e di difesa e agli altri diritti che si ritengono insopprimibili nell'amministrazione della giustizia. In effetti, già con la precedente sentenza 15 ottobre 1999, n. 387, la Corte costituzionale aveva riconosciuto «al principio della imparzialità-terzietà della giurisdizione pieno valore costituzionale con riferimento a qualunque tipo di processo».

La mancata previsione nelle norme del codice di rito sopra richiamate della inderogabilità di tale competenza e del potere del giudice di rilevarne d'ufficio il difetto si pone in contrasto: con l'art. 3 della Costituzione per l'irrazionalità di una normativa che, da un lato, opera, attraverso una deroga generalizzata dei fori del codice di procedura, una presunzione di inaffidabilità del giudice adito nel caso in cui una parte sia un magistrato che presta servizio nel medesimo distretto di Corte di appello, dall'altro, lascia la rilevabilità di tale incompetenza, posta a presidio di un interesse generale e di un diritto fondamentale, alle parti e non anche al giudice; con l'art. 24 Cost. per la violazione del diritto di difesa della parte convenuta tenuto conto che la stessa può, non essendo a conoscenza che l'attore è un magistrato in servizio presso uffici del distretto e non emergendo necessariamente tale circostanza dagli atti, non essere in grado di eccepire tempestivamente nella comparsa di risposta l'incompetenza territoriale; con l'art. 25 per l'ulteriore conseguente lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge; con l'art. 101 Cost. per l'ingiustificata disparità di trattamento, tra processo penale, ove tale incompetenza può essere rilevata dal giudice, e giudizio civile a fronte dell'unitarietà della giurisdizione e degli interessi generali e dei diritti fondamentali tutelati; con il già citato art. 111, comma 2, della Costituzione che stabilisce che ogni processo deve svolgersi innanzi ad un giudice terzo ed imparziale.

La questione di costituzionalità degli artt. 28, 30-*bis*, comma 1, e 38 c.p.c. è rilevante ai fini del presente giudizio in quanto dalla pronunzia della Corte costituzionale dipende la possibilità di rilevare o meno d'ufficio l'incompetenza territoriale di questo tribunale e di indicare, ai sensi degli artt. 11 c.p.p. e 1 disp. att. c.p.p., il tribunale di Roma quale giudice competente a conoscere della domanda proposta dall'avv. D'Ambrosio, in quanto giudice di pace di Napoli, e dell'intera causa.

Tanto premesso va disposta la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione sulla questione pregiudiziale di legittimità costituzionale, siccome rilevante e non manifestamente infondata. Alla cancelleria vanno affidati gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

*Dichiara rilevante per il giudizio e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 24, 25, 101 e 111 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 28, 30-*bis*, comma 1, e 38 c.p.c. nella parte in cui non contemplano come inderogabile la competenza territoriale stabilita dall'art. 30-*bis*, comma 1, c.p.c. e, conseguentemente, non prevedono il potere del giudice di rilevarne d'ufficio il difetto.*

Ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché di darne comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale.

Sospende il giudizio in corso.

Si comunichi a cura della cancelleria.

Napoli, addì 21 maggio 2001

Il giudice: LUPI

01C1015

N. **800**

Ordinanza emessa il 20 luglio 2001 dal giudice di pace di Morbegno nel procedimento civile vertente tra Grand Vision Italia S.p.a. e comune di Piantedo

Commercio - Regione Lombardia - Vendite promozionali - Obbligo di indicazione sulla pubblicità degli estremi di comunicazione al comune e di comunicazione al comune stesso del quantitativo di merce oggetto delle offerte e del periodo delle offerte - Sanzioni amministrative - Contrasto con la normativa statale di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 114/1998, che non prevede detti obblighi - Esorbitanza dai limiti della competenza regionale.

- Legge Regione Lombardia 3 aprile 2000, n. 22.
- Costituzione, art. 117.

IL GIUDICE DI PACE

Fuori udienza ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 314 ruolo generale dell'anno 2000 promossa da: Grand Vision Italia S.p.a. (già Grabe S.r.l.), in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore* dott. Laurent Schmitt rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Albertini e Pier Carlo Lambertenghi, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Sondrio, Galleria XXV Aprile n. 5, opponente;

Contro: comune di Piantedo (Sondrio), in persona del sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Gino Ambrosini ed elettivamente domiciliato in Morbegno, via Fabani n. 45, opposta.

Oggetto: opposizione *ex* art. 22 e 23 legge n. 689/1981, avverso ordinanza n. 6 prot. n. 4153 del 7 novembre 2000 del comune di Piantedo, in persona del responsabile del servizio, nei confronti della opponente *ex* Grabe S.r.l. - ora Grand Vision Italia S.p.a. - con la quale si ingiungeva all'allora legale rappresentante *pro-tempore* sig. - Voltini Daniele di pagare la complessiva somma di L. 7.500.000 quale sanzione per le presunte violazioni dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2000 per mancata indicazione degli estremi di comunicazione al comune su pubblicità con verbale n. 47/2000; per presunta violazione dell'art. 5 comma 8 della legge regionale n. 22/2000 per mancata comunicazione al comune del quantitativo di merce oggetto dell'offerta con verbale n. 48/2000; per presunta violazione dell'art. 4 commi 6 e 7 della legge regionale n. 22/2000 per mancata comunicazione al comune del periodo delle offerte; verbali tutti redatti ed elevati per infrazioni dal comune di Piantedo.

IL GIUDICE DI PACE

Atteso che nel corso del giudizio alla prima udienza del 16 marzo 2001 veniva sollevata eccezione di incostituzionalità della legge regione Lombardia n. 22/2000; sciolte le riserve di cui all'udienza del 16 marzo 2001 e 12 maggio 2001;

Preso atto delle deduzioni e produzioni delle parti, in particolare della istanza depositata il 16 marzo 2001 per la proposizione di questione di legittimità costituzionale della legge della regione Lombardia n. 22 del 3 aprile 2000, che pretende di imporre e impone, così come formulata, limitazioni alle vendite promozionali che l'art. 15 del d.lgs n. 114/1998 dello Stato non contempla;

Atteso che quanto sopra appare in aperto contrasto con il suddetto decreto legislativo che non demanda alle regioni alcun potere regolamentare in merito a questa tipologia di vendite straordinarie; che per tanto si assume violazione dell'art. 117 alla Costituzione in quanto la citata legge regionale eccede i principi ed i limiti stabiliti dal suddetto provvedimento legislativo dello Stato;

Rilevato altresì che il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dalla questione posta di legittimità costituzionale e che la stessa non si ritiene manifestatamente infondata; *ex* art. 134 della Costituzione; nonché ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

P. Q. M.

Sospende, ricorrendone i presupposti, l'ordinanza n. 4153/2000, nonché il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa, al presidente della giunta regionale e del consiglio regionale della Lombardia.

Si comunichi.

Così deciso in Morbegno il 20 luglio 2001.

Il giudice di pace reggente: LEONE

01C1016

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651615/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Ministero del Tesoro - *Provvedimento 1° febbraio 2001* (G.U. *n. 78 del 3 aprile 2001)*

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001

i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	**508.000**	**262,36**
- semestrale	**289.000**	**149,25**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	**416.000**	**214,84**
- semestrale	**231.000**	**110,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	**115.500**	**59,65**
- semestrale	**69.000**	**35,63**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**107.000**	**55,26**
- semestrale	**70.000**	**36,15**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**273.000**	**140,99**
- semestrale	**150.000**	**77,46**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**106.000**	**54,74**
- semestrale	**68.000**	**35,11**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**267.000**	**137,89**
- semestrale	**145.000**	**74,88**
Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	**1.097.000**	**566,55**
- semestrale	**593.000**	**306,25**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	**982.000**	**507,16**
- semestrale	**520.000**	**268,55**

Integrando con la somma di **L. 150.000 (€ 77,46)** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**2.800**	**1,45**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**162.000**	**83,66**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**105.000**	**54,22**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**8.000**	**4,13**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**1.300.000**	**671,39**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**1.500**	**0,77**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**4.000**	**2,07**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**474.000**	**244,80**
Abbonamento semestrale	**283.000**	**146,15**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.550**	**0,80**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/2221/2276 - Fax 2520	☎ 800-864035 - Fax 85082242	☎ 800-864035

* 4 1 1 1 1 0 0 4 0 0 0 1 *

L. 9.000
€ 4,65